SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 febbraio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27/L

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. **9.**

Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. *(10G0023)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 28

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 20 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Baur Martin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. *(10A00201)*

DECRETO 20 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pallweber Julia Iedler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. *(10A00202)*

DECRETO 20 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Eder Maria-Luisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. *(10A00203)*

DECRETO 20 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lanz Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. *(10A00204)*

DECRETO 23 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Oliveira Da Silva Quezia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00205)*

DECRETO 23 novembre 2009.

Modifica al decreto del 24 maggio 2006, relativo al riconoscimento, al sig. Hoxha Erald, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00206)*

DECRETO 23 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sossa Vera Wilber, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00207)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Profir Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00208)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pamfil Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00209)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Necula Dumitra Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00210)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Murgoci Mocanu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00211)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Odagiu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00212)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Petcu Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00213)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Patrascanu Stela Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00214)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Olariu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00215)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gheara Pitica Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00216)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bustamante Sanchez Edita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(10A00217)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Soto Rosado Ruth Esther, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(10A00218)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Celis Cruz Nancy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(10A00219)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Modifica al decreto del 30 ottobre 2009, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Zagirnyak Maryana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00220)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Huayta Campos Shyrley Cynthia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00221)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Modifica al decreto del 30 ottobre 2009, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Ciocoi Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00222)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lacaveratz Castillo Gladys, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(10A00223)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Herrera Meza Gina Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(10A00224)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Chehrassan Mohammadreza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(10A00225)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Matlooob Rayan Sami Estiphan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(10A00226)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Del Brio Daniel Aldo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(10A00227)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Christopher Sanchez Ucene Libertad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(10A00228)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Bakeine Gerald James, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(10A00229)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jusufbegovic Giordano Mirna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(10A00230)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mallia Minio Marina Celina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(10A00231)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Borrero Hernandez Orianna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(10A00232)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Barrionuevo Maria Lucia de Lourdes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(10A00233)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ponton Ochoa Sara Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(10A00234)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra de Sà Viana Ana Carolina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(10A00235)*

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Abouhjar Sakina Abdalla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(10A00236)*

DECRETO 11 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Sirimarco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00239)*

DECRETO 11 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Silvia Garcia Majan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00238)*

DECRETO 11 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Perča Corau, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A00237)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Selmani Mohamed Tahar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00200)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Krestova Kristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00240)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Khaldi Mehrez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00241)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Salmouni Walid, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00242)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Bhihi Wahid, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00243)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tarta Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00244)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Mathew Prince, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00245)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lupu Carmen Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00246)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathewkutty Jisso, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00247)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Baltà Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00248)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pinzaru Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00249)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cocoana Sarmisa Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00250)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Laboudi Ali, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00251)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Jebabli Imen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00252)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Khemili Makrem, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00253)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Bibicu Marian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00254)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gafton Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00255)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vantu Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00256)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mudiappan Carmel Malar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00257)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jica Raluca Costanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00258)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandu Elena Leonida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00259)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Badin Narcisa Raluca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00260)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stanomir Antonela Mina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00261)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Covaliu Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00262)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciulei Giliola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00263)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ben Khalifa Mongi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00264)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Chammam Atef, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00265)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kadakalkarotte Soumya Chacko, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00266)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Joy Linu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00267)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Nohit Viorel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00268)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Nayathodan Devassykutty Noel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00269)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra George Leema, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00270)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Augustine Lucy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00271)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Trabelsi Mohamed Mehdi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00272)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Hera Bogdan Constantin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00273)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Zitouni Imed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00274)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sakrani Malika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00275)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mongia Metoui, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00276)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Dkhili Mohamed Tlili, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00277)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Boudra Chakir, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00278)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ben Yahia Moez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00279)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Hammami Lofti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00280)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gaaloul Radhia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00281)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Boutheina Ben Ammar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00282)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ben Romdhane Mohamed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00283)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hammami Ahlem, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00284)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra M'Hadhbi Bouebdellah Chaalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00285)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Souihi Essia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00286)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Bahrini Marouene, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00287)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoleru Lenuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00288)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilo Imelda Nkeiruka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00289)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pinto Leena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00290)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasiliu Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00291)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Croitoru Maricica Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00292)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anton Maria Diana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00293)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Seghaier Monia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00294)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Sfar Zouhaier, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00295)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Mohsen Sellimi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00296)*

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nheri Najah, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00297)*

DECRETO 17 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cosac Alina Ilona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00298)*

DECRETO 17 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iurco - Soarece Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00299)*

DECRETO 17 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Farcasanu Mihaela Virginica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00300)*

DECRETO 17 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihai Stana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00301)*

DECRETO 21 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Sorin Martian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(10A00302)*

DECRETO 21 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Aurelia Golban, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia. *(10A00303)*

DECRETO 21 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Jòzsef Tomasi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. *(10A00304)*

DECRETO 21 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Erika Balaicza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. *(10A00305)*

DECRETO 21 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Norkova' Helena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00306)*

DECRETO 23 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Varas Aguirre Maritza Edith, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00307)*

DECRETO 23 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Quispe Peralta Maritza Elizabeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00308)*

DECRETO 23 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Calcina Canaza Luz Mery, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00309)*

DECRETO 23 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ruiz Cabrejos Miller Vanessa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00310)*

DECRETO 23 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. **Yupanqui Rodriguez Antonio Jesus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere**. *(10A00311)*

DECRETO 23 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Alegre Icomena Ericka Vanessa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A00312)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa delle Autorità portuali di Augusta e Salerno nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa delle Autorità portuali di Augusta e Salerno;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa delle Autorità portuali di Augusta e Salerno nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 201

10A01738

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 gennaio 2010.

Emissione delle monete d'oro da 50 euro della serie «Europa delle Arti» dedicate, per l'Ungheria, al pittore Pal Sznyei Merse - millesimo 2010. (Decreto n. 7521).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO l'articolo 1 della legge 18.3.1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

VISTA la legge 20.4.1978, n. 154;

VISTO l'articolo 3 della legge 14.1.1994, n. 20;

VISTO il 5° comma dell'articolo n. 87 della legge 27.12.2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

VISTO il verbale n. 7, relativo alla riunione della Commissione Permanente Tecnico-Artistica del 3.11.2009, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2010 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da € 50 della Serie "Europa delle Arti", dedicate, per l'Ungheria, al pittore Pal Sznyei Merse;

RITENUTA l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

D E C R E T A:

Articolo 1

E' autorizzata l'emissione delle monete d'oro da € 50 della Serie "Europa delle Arti", dedicate, per l'Ungheria, al pittore Pal Sznyei Merse, in versione *proof,* millesimo 2010, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Articolo 2

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	50,00	28	900	± 1‰	16,129	± 5‰

Articolo 3

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: rappresentazione dell'Europa come vascello che naviga sotto le dodici stelle dell'Unione, nel lato sinistro l'anno di emissione **"2010"**, a destra **"RI"**, in basso al centro il nome dell'autore **"E. L. FRAPICCINI"**.

Sul rovescio: in primo piano, particolare del dipinto "Rozsi Szinyei Merse" del pittore ungherese Pal Szinyei Merse. Alla base dell'opera il nome dell'artista **"P. SZINYEI MERSE"**; a sinistra **"R"**; a destra il valore **"50 EURO"**; in tondo la scritta **"EUROPA DELLE ARTI"**.

Sul bordo: zigrinatura continua.

Articolo 4

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Articolo 5

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

DRITTO **ROVESCIO**

Roma, 29 gennaio 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A01687

DECRETO 29 gennaio 2010.

Emissione delle monete d'argento da 10 euro della serie «Italia delle Arti» dedicate, per il Friuli-Venezia Giulia, alla città di Aquileia - millesimo 2010. (Decreto n. 7718).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO l'articolo 1 della legge 18.3.1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

VISTA la legge 20.4.1978, n. 154;

VISTO l'articolo 3 della legge 14.1.1994, n. 20;

VISTO il 5° comma dell'articolo n. 87 della legge 27.12.2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

VISTO il verbale n. 7, relativo alla riunione della Commissione Permanente Tecnico-Artistica del 3.11.2009, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2010 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da € 10 della Serie "Italia delle Arti", dedicate, per il Friuli Venezia Giulia, alla città di Aquileia;

RITENUTA l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

D E C R E T A:

Articolo 1

E' autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10 della Serie "Italia delle Arti - Aquileia" dedicate, per il Friuli Venezia Giulia, alla città di Aquileia, per la "Serie Europa", in versione *proof,* millesimo 2010, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Articolo 2

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Articolo 3

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: sulla rappresentazione planimetrica della serie di restauri del complesso monumentale della città di Aquileia, la rappresentazione prospettica della Basilica di S. Maria Assunta da Piazza del Capitolo. Alla base l'anno di emissione **"2010"**; al lato sinistro **"R"**, ed a lato destro la sigla **"m"** dell'autore Roberto Mauri; nell'arco superiore la scritta **"REPUBBLICA ITALIANA"**.

Sul rovescio: libera interpretazione della "*Tabula Peuntigeriana*". Al centro **"aquileia"** ed il valore **"10 EURO"**; posizionato a destra, il logo della "Serie Europa"; ad arco nella parte superiore, la scritta **"ITALIA DELLE ARTI".**

Sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Articolo 4

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Articolo 5

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

DRITTO **ROVESCIO**

Roma, 29 gennaio 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A01688

DECRETO 29 gennaio 2010.

Emissione delle monete d'argento da 5 euro della serie «Italia delle Arti» dedicate, per la Campania, alla città di Napoli - millesimo 2010. (Decreto n. 7723).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO l'articolo 1 della legge 18.3.1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

VISTA la legge 20.4.1978, n. 154;

VISTO l'articolo 3 della legge 14.1.1994, n. 20;

VISTO il 5° comma dell'articolo n. 87 della legge 27.12.2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

VISTI i verbali, rispettivamente, n. 7, relativo alla riunione della Commissione Permanente Tecnico-Artistica del 3.11.2009, n. 8, relativo alla riunione del Comitato Ristretto della Commissione Permanente Tecnico-Artistica del 4 dicembre 2009 e n. 9, relativo alla riunione della Commissione Permanente Tecnico-Artistica del 14 dicembre 2009, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2010 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da € 5 della Serie "Italia delle Arti", dedicate, per la Campania, alla città di Napoli;

RITENUTA l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

D E C R E T A:

Articolo 1

E' autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 5 della Serie "Italia delle Arti – Santa Chiara (Napoli)", in versione *proof,* millesimo 2010, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Articolo 2

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Articolo 3

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: in primo piano, disposta in prospettiva, raffigurazione della Basilica di Santa Chiara a Napoli. Alla base il nome dell'autore **"COLANERI"**; in tondo, elementi decorativi del maiolicato del chiostro e la scritta **"REPUBBLICA ITALIANA"**.

Sul rovescio: composizione dell'interno del chiostro della Basilica con particolare delle arcate e della panchina maiolicata. In primo piano il rosone della facciata. Nella parte superiore le scritte **"S. CHIARA"** e **"NAPOLI"**; al centro **"R"** ed il valore **"5 EURO"**; di seguito le date **"1310**" e **"2010"**; nella parte inferiore, ad arco la scritta **"ITALIA DELLE ARTI"**.

Sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Articolo 4

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Articolo 5

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

DRITTO **ROVESCIO**

Roma, 29 gennaio 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A01689

DECRETO 29 gennaio 2010.

Emissione delle monete d'argento da 10 euro celebrative del «400° Anniversario della scomparsa di Caravaggio (1610-2010)» - millesimo 2010. (Decreto n. 7727).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO l'articolo 1 della legge 18.3.1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

VISTA la legge 20.4.1978, n. 154;

VISTO l'articolo 3 della legge 14.1.1994, n. 20;

VISTO il 5° comma dell'articolo n. 87 della legge 27.12.2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

VISTO il verbale n. 7, relativo alla riunione della Commissione Permanente Tecnico – Artistica del 3.11.2009, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2010 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da € 10 commemorative del 400° Anniversario della scomparsa di Caravaggio (1610 – 2010);

RITENUTA l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

D E C R E T A:

Articolo 1

E' autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10 commemorative del "400° Anniversario della scomparsa di Caravaggio (1610 – 2010)", in versione *proof*, millesimo 2010, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Articolo 2

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Articolo 3

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: composizione del ritratto di Caravaggio e del dipinto “Canestra di frutta“; ad arco sulla sinistra la scritta **“REPUBBLICA”**; alla base della composizione la scritta “**ITALIANA”** ed il nome dell’autore **“U. PERNAZZA”**;.

Sul rovescio: riproduzione del dipinto “Testa della Medusa”; alla base dell’opera il valore **“10 EURO”**; in giro **“1610 MICHELANGELO MERISI • IL CARAVAGGIO 2010”** e **“R”**.

Sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Articolo 4

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Articolo 5

E’ approvato il tipo della suddetta moneta d’argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l’Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DRITTO **ROVESCIO**

Roma, 29 gennaio 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A01690

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 dicembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CCT Società cooperativa per azioni - in liquidazione», in Brescia e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste l'istanza del liquidatore ordinario in data 12 dicembre 2009 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CCT Società cooperativa per azioni - in liquidazione», con sede in Brescia (codice fiscale n. 03616250175) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

avv. Pasquale Calvino, nato a Napoli il 6 settembre 1967, domiciliato in Milano, via Podgora n. 4;

avv. Francesco Tomasso, nato a Roma il 22 aprile 1968, domiciliato in Milano, via Chiossetto n. 18;

dott. Piercarlo Rossi, nato a Roma il 20 aprile 1973, ivi domiciliato in viale SS. Pietro e Paolo n. 50,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A01725

DECRETO 25 gennaio 2010.

Identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari che usufruiscono di aiuti comunitari, per l'anno 2010.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in particolare l'art. 13, comma 8, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico può stabilire le modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimentari sottoposti a particolari controlli previsti dalle norme comunitarie;

Ritenuta la necessità di determinare una dicitura di lotto di produzione uniforme per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli confezionati nell'anno 2010 e che usufruiscono di aiuti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. La dicitura per la identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari di origine vegetale confezionate nell'anno 2010, prevista dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è costituita dalla lettera N seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-365), nel caso di lotto giornaliero.

2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata dall'indicazione di un'altra lettera alfabetica di libera scelta, da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A01733

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 gennaio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Tenax SL».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 3 agosto 2009 dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tenax SL», contenente la sostanza attiva tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato «Dedalus SE», registrato al n. 12330 con D.D. in data 6 novembre 2006, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Dedalus SE»;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 novembre 2011 l'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via G. Falcone n. 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TENAX SL, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-50-100-200-250-500 e L 1-5-10-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd - Beer Sheva (Israele) e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa Lifa S.r.l. in Vigonovo (Venezia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14834.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TENAX SL

(SUSPOEMULSIONE)

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO EUROPEO E SUSINO CINO-GIAPPONESE), VITE, NOCE E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO, CEREALI (FRUMENTO E ORZO), TAPPETI ERBOSI, ORTICOLE (MELONE, CETRIOLO, COCOMERO, ZUCCA, ZUCCHINO, POMODORO, PEPERONE, ASPARAGO, CARCIOFO), ROSA

COMPOSIZIONE
100 g di TENAX SL contengono:
TEBUCONAZOLO puro g 4,4 (43,1 g/L)
coformulanti q.b. a g 100

Autorizzazione del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. del

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone 13 - 24126 Bergamo –
Tel. 035 328811

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

TAGLIE: ml 10-50-100-200-250-500; L 1-5-10-20

Partita n. ....

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd Beer Sheva –Israele
LIFA Srl- Vigonovo (VE)
Distribuito da: **Kollant Spa – Padova (PD)**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza é prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Pomacee (melo e pero)
- contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 L d'acqua) in miscela con fungicidi di copertura. Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione
- contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha*): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 L d'acqua)
- contro maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*): 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)

Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco e nettarino, susino europeo):
- contro *Monilia spp.* e *Botrytis cinerea*:
  1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)
  1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni tra di loro alla dose di 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)
- contro mal bianco (*Sphaerotheca pannosa*): 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)
- contro ruggine (*Tranzschella pruni spinosae*) 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,29% (290 ml in 100 L d'acqua)
- contro maculatura rossa (*Apyognomonia erytrostoma.*): 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)

Susino cino-giapponese: contro Monilia *spp.* e *Botrytis cinerea*: 1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni tra di loro alla dose di 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)
Vite: contro oidio (*Uncinula necator*): intervenire alla dose di 0,23% (230 ml in 100 litri d'acqua) ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione.
Carciofo, Cetriolo, Cocomero, Melone, Peperone, Pomodoro, Zucca, Zucchino: contro Oidio (*Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Leveilulla taurica*): intervenire alla dose di 0,29% (290 ml in 100 l di acqua) ogni 10-12 giorni al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia.
Asparago: contro Oidio, Ruggini (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphyllium vesicarium*): intervenire alla dose di 0,29% (290 ml in 100 l di acqua); trattare esclusivamente durante la stagione vegetativa, dopo la raccolta dei turioni.
Rosa: contro Oidio (*Sphaerotheca pannosa*), Ticchiolatura (*Diplocarpon rosae*), e ruggini (*Phragmidium mucronatum*): intervenire alla dose di 0,35% (350 ml in 100 l di acqua) ogni 7-10 giorni.
Tappeti erbosi: contro *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rhizoctonia solani*: intervenire alla dose di 9 l/ha, pari a 0,9 l/1000 mq (in 100-200 litri di acqua) alla comparsa dei primi sintomi e successivamente dopo 10-20 giorni in funzione dell'andamento epidemico. E' obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.
Noce ed altri fruttiferi a guscio: contro Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Fusarium spp. Alternaria spp., Colletotrichum spp., Phomopsis spp.*): intervenire a partire dalla fioritura alla dose di 0,35% (350 ml in 100 litri di acqua), eseguendo 2 applicazioni ad un intervallo di 14 giorni.
Cereali (frumento e orzo): intervenire alla dose di 5 L/ha posizionando il trattamento come di seguito:
- contro le malattie del piede (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobulus graminis*) in fase di accestimento-levata
- contro oidio (*Erisyphe graminis*), ruggini (*Puccinia spp.*), *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*, in fase di inizio levata-spigatura
- contro fusariosi della spiga (*Fusarium spp.*) in fase di piena fioritura
- contro septoria (*Septoria spp.*) in fase di inizio levata-spigatura.

Coltura	Parassita	Dose max p.f. (ml/hl)	Dose max p.f. (ml/ha)	N. max trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri)
MELO	Ticchiolatura e oidio	290	5220	4	1400 - 1800
PERO	Ticchiolatura Maculatura bruna	290 430	4640 6880	4	1400 – 1600
ALBICOCCO	Monilia, oidio, muffa grigia, maculatura rossa, ruggine	430 290	6450 4350	2	1200 – 1500
CILIEGIO	Monilia, muffa grigia, maculatura rossa, ruggine	430 290	6450 4350	2	1200 – 1500
PESCO E NETTARINO	Monilia, oidio, muffa grigia, ruggine	430 290	6450 4350	2	1000 – 1500
SUSINO EUROPEO	Monilia, muffa grigia, ruggine	430 290	6450 4350	2	1000 – 1500
SUSINO CINO-GIAPPONESE	Monilia, muffa grigia ruggine	430	6450	2	1000 – 1500
VITE	Oidio	230	2300	4	1000
CARCIOFO, CETRIOLO, COCOMERO, MELONE, PEPERONE, POMODORO, ZUCCA, ZUCCHINO, ASPARAGO	Oidio, ruggini	290	2900	4	1000
ASPARAGO	Ruggini e Stemfilliosi	290	4350	4	1000-1500
ROSA	Oidio, Ticchiolatura, Ruggini	350	3500	4	1000
TAPPETI ERBOSI	*Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rhizoctonia solani*		9000	2	1000-2000
NOCE ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO	Antracnosi, Necrosi apicale bruna	350	5250	2	1200-1500
FRUMENTO, ORZO	Oidio, septoria, ruggini, Fusarium		5000	1	

TENAX SL

(SUSPOEMULSIONE)

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO EUROPEO E SUSINO CINO-GIAPPONESE), VITE, CEREALI (FRUMENTO E ORZO)

COMPOSIZIONE
100 g di TENAX SL contengono:

TEBUCONAZOLO puro		g 4,4 (43,1 g/L)
coformulanti	q.b. a	g 100

Autorizzazione del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. del

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl - Via Falcone 13 - 24126 Bergamo – Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione: **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd** - Beer Sheva – Israele
LIFA Srl- Vigonovo (VE)
Distribuito da: **Kollant Spa** – Padova (PD)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

TAGLIE: ml 10-50-100 Partita n. ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

COMPATIBILITÀ: TENAX SL può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: su melo, in particolari condizioni climatiche, il prodotto può causare rugginosità
Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino; 7 giorni per pesco e nettarino, ciliegio, albicocco, susino, carciofo, cocomero, zucca, melone; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo. Per frumento e orzo sospendere i trattamenti a fine fioritura.

ATTENZIONE:
- **DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA.**
- **CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.**
- **IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.**
- **NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART. 9, COMMA 3, D.L.VO N° 65/2003).**
- **OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.**
- **DA NON VENDERSI SFUSO.**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.**

10A01739

DECRETO 8 gennaio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zefir SL».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 3 agosto 2009 dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zefir SL», contenente la sostanza attiva tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato «Dedalus SE» registrato al n. 12330 con D.D. in data 6 novembre 2006, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Dedalus SE»;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 novembre 2011 l'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via G. Falcone n. 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ZEFIR SL, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-50-100-200-250-500 e L 1-5-10-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd - Beer Sheva (Israele) e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa Lifa S.r.l. in Vigonovo (Venezia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14835.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ZEFIR SL

(SUSPOEMULSIONE)

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO EUROPEO E SUSINO CINO-GIAPPONESE), VITE, NOCE E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO, CEREALI (FRUMENTO E ORZO), TAPPETI ERBOSI, ORTICOLE (MELONE, CETRIOLO, COCOMERO, ZUCCA, ZUCCHINO, POMODORO, PEPERONE, ASPARAGO, CARCIOFO), ROSA

COMPOSIZIONE
100 g di ZEFIR SL contengono:
TEBUCONAZOLO puro g 4,4 (43,1 g/L)
coformulanti q.b. a g 100

Autorizzazione del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. del

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone 13 - 24126 Bergamo –
Tel. 035 328811

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

TAGLIE: ml 10-50-100-200-250-500; L 1-5-10-20

Partita n. ....

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd Beer Sheva –Israele
LIFA Srl- Vigonovo (VE)
Distribuito da: **Kollant Spa – Padova (PD)**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza é prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Pomacee (melo e pero)
- contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 L d'acqua) in miscela con fungicidi di copertura. Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione
- contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha*): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 L d'acqua)
- contro maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*): 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)

Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco e nettarino, susino europeo):
- contro *Monilia spp.* e *Botrytis cinerea*:
  1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)
  1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni tra di loro alla dose di 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)
- contro mal bianco (*Sphaerotheca pannosa*): 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)
- contro ruggine (*Tranzschella pruni spinosae*) 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,29% (290 ml in 100 L d'acqua)
- contro maculatura rossa (*Apyognomonia erytrostoma*.): 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)

Susino cino-giapponese: contro Monilia *spp.* e *Botrytis cinerea*: 1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni tra di loro alla dose di 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)
Vite: contro oidio (*Uncinula necator*): intervenire alla dose di 0,23% (230 ml in 100 litri d'acqua) ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione.
Carciofo, Cetriolo, Cocomero, Melone, Peperone, Pomodoro, Zucca, Zucchino: contro Oidio (*Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Leveilulla taurica*): intervenire alla dose di 0,29% (290 ml in 100 l di acqua) ogni 10-12 giorni al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia.
Asparago: contro Oidio, Ruggini (*Puccinia asparagi*) e Stemfilliosi (*Stemphyllium vesicarium*): intervenire alla dose di 0,29% (290 ml in 100 l di acqua); trattare esclusivamente durante la stagione vegetativa, dopo la raccolta dei turioni.
Rosa: contro Oidio (*Sphaerotheca pannosa),* Ticchiolatura (*Diplocarpon rosae),* e ruggini (*Phragmidium mucronatum*): intervenire alla dose di 0,35% (350 ml in 100 l di acqua) ogni 7-10 giorni.
Tappeti erbosi: contro *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rhizoctonia solani*: intervenire alla dose di 9 l/ha, pari a 0,9 l/1000 mq (in 100-200 litri di acqua) alla comparsa dei primi sintomi e successivamente dopo 10-20 giorni in funzione dell'andamento epidemico. E' obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.
Noce ed altri fruttiferi a guscio: contro Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Fusarium spp. Alternaria spp., Colletotrichum spp., Phomopsis spp.*): intervenire a partire dalla fioritura alla dose di 0,35% (350 ml in 100 litri di acqua), eseguendo 2 applicazioni ad un intervallo di 14 giorni.
Cereali (frumento e orzo): intervenire alla dose di 5 L/ha posizionando il trattamento come di seguito:
- contro le malattie del piede (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobulus graminis*) in fase di accestimento-levata
- contro oidio (*Erisyphe graminis*), ruggini (*Puccinia spp.*), *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*, in fase di inizio levata-spigatura
- contro fusariosi della spiga (*Fusarium spp.*) in fase di piena fioritura
- contro septoria (*Septoria spp.*) in fase di inizio levata-spigatura.

Coltura	Parassita	Dose max p.f. (ml/hl)	Dose max p.f. (ml/ha)	N. max trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri)
MELO	Ticchiolatura e oidio	290	5220	4	1400 - 1800
PERO	Ticchiolatura Maculatura bruna	290 430	4640 6880	4	1400 – 1600
ALBICOCCO	Monilia, oidio, muffa grigia, maculatura rossa, ruggine	430 290	6450 4350	2	1200 – 1500
CILIEGIO	Monilia, muffa grigia, maculatura rossa, ruggine	430 290	6450 4350	2	1200 – 1500
PESCO E NETTARINO	Monilia, oidio, muffa grigia, ruggine	430 290	6450 4350	2	1000 – 1500
SUSINO EUROPEO	Monilia, muffa grigia, ruggine	430 290	6450 4350	2	1000 – 1500
SUSINO CINO-GIAPPONESE	Monilia, muffa grigia ruggine	430	6450	2	1000 – 1500
VITE	Oidio	230	2300	4	1000
CARCIOFO, CETRIOLO, COCOMERO, MELONE, PEPERONE, POMODORO, ZUCCA, ZUCCHINO, ASPARAGO	Oidio, ruggini	290	2900	4	1000
ASPARAGO	Ruggini e Stemfilliosi	290	4350	4	1000-1500
ROSA	Oidio, Ticchiolatura, Ruggini	350	3500	4	1000
TAPPETI ERBOSI	*Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rhizoctonia solani*		9000	2	1000-2000
NOCE ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO	Antracnosi, Necrosi apicale bruna	350	5250	2	1200-1500
FRUMENTO, ORZO	Oidio, septoria, ruggini, Fusarium		5000	1	

ZEFIR SL

(SUSPOEMULSIONE)

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO EUROPEO E SUSINO CINO-GIAPPONESE), VITE, CEREALI (FRUMENTO E ORZO)

COMPOSIZIONE
100 g di ZEFIR SL contengono:

TEBUCONAZOLO puro		g 4,4 (43,1 g/L)
coformulanti	q.b. a	g 100

Autorizzazione del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali
n. del

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl - Via Falcone 13 - 24126 Bergamo – Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione: **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd** - Beer Sheva – Israele
LIFA Srl- Vigonovo (VE)
Distribuito da: **Kollant Spa** – Padova (PD)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

TAGLIE: ml 10-50-100

Partita n. ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

COMPATIBILITÀ: ZEFIR SL può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: su melo, in particolari condizioni climatiche, il prodotto può causare rugginosità
Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino; 7 giorni per pesco e nettarino, ciliegio, albicocco, susino, carciofo, cocomero, zucca, melone; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo. Per frumento e orzo sospendere i trattamenti a fine fioritura.

ATTENZIONE:
- **DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA.**
- **CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.**
- **IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.**
- **NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART. 9, COMMA 3, D.L.VO N° 65/2003).**
- **OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.**
- **DA NON VENDERSI SFUSO.**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.**

10A01740

DECRETO 8 gennaio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Folmak WDG».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2009 dall'impresa estera Makhteshim Chemical Works Ltd, con sede legale in P.O.B. 60, Beer Sheva - Israele, rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Folmak WDG», contenente la sostanza attiva folpet, uguale al prodotto di riferimento denominato «Vite FOL» registrato al n. 11501 con D.D. in data 8 novembre 2002, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Vite FOL»;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'impresa estera Makhteshim Chemical Works Ltd con sede legale in P.O.B. 60, Beer Sheva - Israele, rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via G. Falcone n. 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FOLMAK WDG, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250-500 e kg 1-5-10-20-25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese estere Makhteshim Chemical Works Ltd - Beer Sheva (Israele) e U.C.B. - Pantserschipstraat, 207 - B - 9000 Gent - Belgio.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14862.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FOLMAK WDG
Composizione
Folpet puro g. 80
coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.
P.O.B. 60 - 84100 Beer Sheva - Israele
rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone 13 - 24126 BERGAMO – Tel. 035 328.811

Stabilimenti di produzione:
Makhteshim Chemical Works Ltd. - Beer-Sheva 84100 - Israele
U.C.B. - B-9000 Gent - Belgio

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del

Contenuto: **g 250-500; Kg 1-5-10-20-25** Partita n.
Distribuito da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA – Bergamo (BG)
KOLLANT SPA – Padova (PD)

Prescrizioni supplementari:
Sp1: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobiliogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

FOLMAK WDG

Fungicida organico in granuli idrodispersibili

CARATTERISTICHE: FOLMAK WDG è un fungicida ad azione principalmente preventiva ed è dotato di notevole persistenza d'azione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con 100 lt di acqua, utilizzando pompe a volume normale a meno che sia indicato diversamente
VITE (UVE DA VINO) Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*) iniziare con un trattamento alla ripresa vegetativa seguito da un altro quando si intravedono le prime foglioline emergenti, continuare con i normali trattamenti antiperonosporici.
Dose: g. 200
Peronospora (*Plasmopara viticola*), Botrite (*Botrytis cinerea*) e Marciumi secondari (*Aspergillus spp. e Penicillium spp.*) iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e continuare attenendosi alle disposizioni dei calendari di lotta della zona.
Mal bianco (*Uncinula necator*) - azione collaterale di contenimento che esprime compiutamente le sue potenzialità in miscela con antioidici specifici.
Iniziare ad intervenire in prefioritura
Dose: g. 125-150
Carie bianca (*Coniella diplodiella*): intervenire tempestivamente entro 12-18 ore dalla grandinata.
Dose: g. 160-180
FRAGOLA: contro Botrite (*Botrytis cinerea*), Vaiolatura (*Mycosphaerella fragariae*), Antracnosi (*Colletotrichum fragariae*), Maculatura
Dose: g. 200
POMODORO: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria solani*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Botrite (*Botrytis cinerea*)
Dose: g.150
MELONE: contro Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Botrite (*Botrytis cinerea*)
Dose: 1,2 kg/ha
PIOPPO: contro Marssonina (*Marssonina brunnea*)
Dose: g. 300-400
FLOREALI E ORNAMENTALI: contro botrite e fitoftora (*Botrytis spp. e Phytophthora spp.*)
Dose: g. 200-300
Su FRAGOLA, POMODORO, MELONE, FLOREALI e ORNAMENTALI e PIOPPO trattare in funzione preventiva e di copertura a partire da quando si verificano le condizioni propizie per le infezioni.

Ripetere i trattamenti, se necessario, ad intervalli di 7-10 giorni.
Le dosi d'impiego si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.

Preparazione della sospensione: stemperare il quantitativo stabilito di FOLMAK WDG in poca acqua in modo da ottenere una pasta omogenea: diluire quindi questa poltiglia nella rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

COMPATIBILITÀ: FOLMAK WDG è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali. Su FLOREALI e ORNAMENTALI eseguire applicazioni preliminari prima di effettuare il trattamento

SOSPENDERE I TRATTAMENTI SU UVE DA VINO ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA, 10 GIORNI PER FRAGOLA, 7 GIORNI PER POMODORO E 21 GIORNI PER MELONE

Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART.9, COMMA 3, D.LVO 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

10A01741

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Motrogan Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Motrogan Laura, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slobozia nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slobozia nell'anno 2009, dalla sig.ra Motrogan Laura, nata a Urziceni (Romania) il giorno 12 maggio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Motrogan Laura, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A01734

DECRETO 20 gennaio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Quasar MZ WG».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 23 luglio 2009 e successiva integrazione dall'impresa BASF Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Quasar MZ WG», contenente le sostanze attive dimetomorf e mancozeb, uguale al prodotto di riferimento denominato «Forum MZ WG» registrato al n. 10329 con D.D. in data 11 febbraio 2000, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Forum MZ WG»;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'impresa BASF Italia S.r.l con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato QUASAR MZ WG, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato in sacchetti idrosolubili nelle taglie da g 700 e kg 1-5-7-10.

Il prodotto è preparato nello stabilimento dell'impresa S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (Ravenna) e importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere Schirm AG - Division Promacon - Dortmund (Germania) e Schirm AG - Division Sideco - Lubeck (Germania).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14805.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

QUASAR® MZ WG

FUNGICIDA
GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono;
DIMETOMORF, puro g 9
MANCOZEB, puro g 60
Coformulanti q.b. a g 100
Il contenuto di E.T.U. è inferiore allo 0,5% del principio attivo tecnico.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano)-Tel.0362/512.1

Distribuito da:
Chimiberg - Divisione Agricoltura di Diachem S.p.A.

Officina di produzione:
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via E. Torricelli – Cotignola (RA)
SCHIRM AG - Division Promacon - Dortmund – Germania.
SCHIRM AG – Division Sideco – Lübeck - Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute n.____ del _____

Contenuto netto: kg 0,7 - 1 - 5 – 7 - 10
Sacchetti idrosolubili:
kg 1 (5 sacchetti da g 200)
kg 1 (2 sacchetti da g 500)
kg 5 (5 sacchetti da kg 1)
kg 5 (10 sacchetti da g 500)
kg 7 (14 sacchetti da g 500)
kg 10 (10 sacchetti da kg 1)

Partita n.

® Marchio Registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare il prodotto lontano dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB puro 60%, DIMETOMORF puro 9%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: MANCOZEB: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. DIMETOMORF: -----
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola) alla dose di 200-220 g/hl = 2-2,2 kg/ha ogni 10-12 gg.

POMODORO: (fino alla prima fioritura) contro Peronospora (Phytophthora infestans) alla dose di 200-220 g/hl = 2-2,2 kg/ha ogni 10-12 gg.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA - DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.).

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LA VITE. SU POMODORO TRATTAMENTI AMMESSI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

SACCHETTI IDROSOLUBILI: AVVERTENZE PARTICOLARI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

PREPARAZIONE

Riempire il serbatoio dell'irroratrice per 2/3.

Introdurre il numero dei sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore. Mettere in funzione l'agitatore.

Attendere lo scioglimento dei sacchetti (5-10 minuti), ed .....

... aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

AVVERTENZE D'USO: Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate

STOCCAGGIO:
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione.
Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento

QUASAR® MZ WG

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono;
DIMETOMORF, puro g 9
MANCOZEB, puro g 60
Coformulanti q.b. a g 100
Il contenuto di E.T.U. è inferiore allo 0,5% del principio attivo tecnico

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl - Cesano Maderno (Milano)

Distribuito da Chimiberg - Divisione Agricoltura di Diachem S.p.A.

Officine di produzione: S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via E. Torricelli – Cotignola (RA)
SCHIRM AG – Division Promacon - Dortmund – Germania.
SCHIRM AG – Division Sideco – Lübeck - Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute n._____ del ______

Sacchetti idrosolubili: kg 1 (5 sacchetti da g 200); kg 1 (2 sacchetti da g 500); kg 5 (5 sacchetti da kg 1); kg 5 (10 sacchetti da g 500); kg 7 (14 sacchetti da g 500); kg 10 (10 sacchetti da kg 1)

Partita n.

® Marchio Registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare il prodotto lontano dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB puro 60%, DIMETOMORF puro 9%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: MANCOZEB: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. DIMETOMORF: ----

Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola) alla dose di 200-220 g/hl = 2-2,2 kg/ha ogni 10-12 gg. **POMODORO:** (fino alla prima fioritura) contro Peronospora (Phytophthora infestans) alla dose di 200-220 g/hl = 2-2,2 kg/ha ogni 10-12 gg.
DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA - DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.).

SOSPENDERE I TRATTAMENTI SU VITE AMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO I TRATTAMENTI SONO AMMESSI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di **vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le** norme vigenti. **Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso** nell'ambiente. **Il contenitore non può essere riutilizzato.**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

STAMPIGLIATURA SU OGNI SACCHETTO IDROSOLUBILE

QUASAR ® MZ WG

SACCHETTO IDROSOLUBILE
FUNGICIDA

COMPOSIZIONE

Dimetomorf, puro	g 9
Mancozeb, puro	g 60
Coformulanti q.b. a	g 100

® Marchio registrato

Contenuto netto: g 200
g 500
kg 1

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano)

Distribuito da Chimiberg - Divisione Agricoltura di Diachem S.p.A.

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Officina di produzione: S.T.I. Solfotecnica A.p.A. - I.Via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA)
SCHIRM AG Division Promacon – Dortmund –Germania
SCHIRM AG Division Sideco – Lübeck – Germania

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE
IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

10A01742

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 gennaio 2010.

Sostituzione di un componente supplente nella commissione della cassa integrazione guadagni - settore industria, della provincia di Savona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visti il decreto n. 22 datato 20 dicembre 1995 relativo alla ricostituzione della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni - settore industria, della provincia di Savona;

Visto il decreto n. 2 datato 20 gennaio 2006 relativo alla nomina del dott. Claudio Banci quale membro effettivo in sostituzione del dott. Giancarlo Acquaviva;

Vista la nota datata 15 dicembre 2009 dell'Unione industriali della provincia di Savona con la quale designa il dott. Mattia Minuto in qualità di membro supplente in sostituzione del dott. Roberto Ruggeri dimissionario;

Viste le dimissioni del dott. Roberto Ruggeri;

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

Il dott. Mattia Minuto è nominato membro supplente in rappresentanza dell'Unione degli industriali della provincia di Savona nella commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni - settore industria, della provincia di Savona in sostituzione del dott. Roberto Ruggeri, dimissionario.

Il presidente della commissione, dirigente della direzione provinciale del lavoro di Savona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Genova, 8 gennaio 2010

Il dirigente: VETTORI

10A01726

DECRETO 8 gennaio 2010.

Nomina di un componente supplente nella commissione della Cassa integrazione guadagni - settore edilizia, della provincia di Savona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto il decreto n. 15 datato 25 settembre 2009 relativo alla ricostituzione della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni - settore edilizia, della provincia di Savona;

Visto il decreto n. 36 datato 24 luglio 1996 relativo alla sostituzione del dott. Alessandro Berta con il dott. Dario Amoretti in qualità di membro supplente;

Visto il decreto n. 1 datato 18 gennaio 2006 relativo alla sostituzione del dott. Giancarlo Acquaviva con il dott. Dario Amoretti e di quest'ultimo con la dott.ssa Paola Grosso rispettivamente in qualità di membro effettivo e di membro supplente;

Vista la nota datata 15 dicembre 2009, prot. n. 787 dell'Unione industriali della provincia di Savona con la quale designa, a seguito delle dimissioni della dott.ssa Paola Grosso, il dott. Mattia Minuto in qualità di membro supplente;

Viste le dimissioni della dott.ssa Paola Grosso;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Decreta:

Il dott. Mattia Minuto è nominato membro supplente in rappresentanza dell'Unione degli industriali della provincia di Savona nella commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni - settore edilizia, della provincia di Savona.

Il presidente della commissione, direttore della sede provinciale INPS di Savona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro.

Genova, 8 gennaio 2010

Il dirigente: VETTORI

10A01727

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 2009.

Concessione del contributo «*de minimis*» per gli oneri relativi al funzionamento VMS.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima e relativo regolamento di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

Visto l'art. 2, comma 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 154/2004, che espressamente prevede, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, che l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale del 1° luglio 2006 con cui è stato disposto il trasferimento a carico degli armatori degli oneri relativi al funzionamento del sistema;

Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del 12 ottobre 1993 del Consiglio, che ha istituito un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2244/2003 del 18 dicembre 2003 della Commissione che ha disposto un inderogabile divieto di effettuare battute di pesca per le navi comunitarie soggette all'obbligo del controllo satellitare, ovunque esse operino ed a quelle dei Paesi terzi che operino nelle acque comunitarie, senza apparati o con apparati guasti, difettosi e/o non funzionanti, salva l'autorizzazione dell'autorità competente;

Visto il regolamento CE 875/07 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) 1860 del 2004;

Considerato che il sopraindicato decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici e ritenuto opportuno procedere alla concessione di un contributo forfetario alle imprese di pesca, nel quadro degli aiuti *de minimis* consentiti dall'Unione europea, per gli oneri relativi al funzionamento del sistema VMS nonché favorire l'intestazione a nome degli armatori delle utenze relative al traffico satellitare generato dagli apparati di bordo;

Vista la nota in data 11 dicembre 2009 con la quale il presente provvedimento è stato sottoposto ai componenti della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura;

Decreta:

Art. 1.

Per il corrente anno finanziario le risorse recate dal capitolo 1482, di cui al decreto legislativo n. 226/2001, pari ad euro 1.598.565,00, sono utilizzate per la concessione di contributi finanziari a fondo perduto in regime *de minimis* a favore degli imprenditori ittici nazionali che esercitano l'attività di pesca in acque marittime, quale contributo per gli oneri relativi al funzionamento del sistema VMS, nonché, per favorire l'intestazione delle utenze relative al traffico generato dai sistemi satellitari (blue-box) presenti a bordo.

Art. 2.

Possono accedere al contributo di cui al precedente art. 1, gli imprenditori ittici armatori di unità da pesca dotate di blue-box ai sensi della normativa comunitaria citata in premessa, previa presentazione entro e non oltre il 28 febbraio 2010, di idonea documentazione comprovante la sussistenza del contratto stipulato per la fornitura del traffico satellitare.

Art. 3.

Il contributo in favore dei soggetti indicati al precedente art. 1 è determinato forfettariamente, per singola unità produttiva, in € 780,00.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, divulgato attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2009

p. *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*
Il Sottosegretario di Stato
BUONFIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 38

10A01696

DECRETO 18 gennaio 2010.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 novembre 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate all'art. 1 del presente decreto;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Colza

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile della conservazione in purezza*
11798	Ajjax	---	Momont Hennette et Fils - F
11799	Elysee	00	Momont Hennette et Fils - F
11800	MS Chrono	hms	Momont Hennette et Fils - F
11809	Bagira	00	Raps GbR - D
11793	Nodari CS	00	Caussade Semences - F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A01735

PROVVEDIMENTO 18 gennaio 2010.

Iscrizione della denominazione «Pesca di Verona», nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 30 della Commissione del 14 gennaio 2010, la denominazione «Pesca di Verona» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Verona», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Verona», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 30 del 14 gennaio 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pesca di Verona», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 gennaio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
IGP "PESCA DI VERONA"

Art. 1
Denominazione

L'indicazione geografica protetta "Pesca di Verona" è riservata alle pesche a polpa bianca ed a polpa gialla , nonché alle pesca noce (dette anche nettarine) a polpa gialla delle cultivar a maturazione precoce, media e tardiva appartenenti alla specie *Prunus Persica (L.) Batsch.* Le varietà ammesse sono suddivise per tipologia ed epoca di maturazione:

	Precoci	**Medie**	**Tardive**
Pesche gialle	Rich May, Crimson Lady, Spring Belle, Royal Gem, Royal Glory, Vistarich	Rich Lady, Rome Star, Zee Lady	Kaweah
Pesche Bianche		Maria Bianca, Greta	Tendresse, Tardivo Zuliani, Michelini
Nettarine gialle	Rita Star, Laura, Big Top	Venus, Stark Redgold, Sweet Red	Sweet Lady

Art. 2
Caratteristiche del prodotto

All'atto della sua immissione al consumo, la "Pesca di Verona" IGP deve presentare le seguenti caratteristiche qualitative:

- la forma dei frutti è rotondo - oblata per le pesche gialle e pesche bianche, rotondo-oblunga per le nettarine gialle;
- il colore dell'epidermide dei frutti di pesche e nettarine di Verona è molto esteso e intenso; caratteristica stimabile come sovraccolore, rispetto al colore di fondo. In particolare per le pesche gialle è superiore al 70% dell'intera superficie dell'epidermide, per le nettarine gialle è superiore al 60%, per le pesche bianche superiore al 30%;
- la polpa è molto consistente, succosa, di sapore caratteristico dovuta al giusto equilibrio fra grado zuccherino e acidità per la scarsa attività vegetativa delle piante e il particolare clima. Per le pesche gialle la durezza è superiore a 3,70 kg/cm2 , per le nettarine gialle superiore a 4 kg/cm2 ; per le pesche bianche superiore a 3 kg/cm2;
- Il sapore è dolce per un residuo secco rifrattometrico minimo pari a 9,5 gradi Brix per le cultivar precoci, a 10,5 gradi Brix per le cultivar a media maturazione e 11,0 gradi Brix per le cultivar tardive;

- La qualità gustativa è equilibrata-subacida; per un indice di maturità, espresso come rapporto tra il grado zuccherino (gradi Brix) e acidità (meq /100 cc) superiore a 1,50 per le varietà subacide e a 0,70 per le varietà acide.

- Il calibro minimo dei frutti, per le cultivar precoci, è pari a 61 mm e, per le cultivar medie e tardive, a 67 mm.

Possono ottenere il riconoscimento IGP “pesca di Verona” soltanto le pesche e le pesche noci o nettarine appartenenti alle categorie “extra” e “I”.

Art. 3
Zona di produzione

La zona di produzione della "Pesca di Verona" IGP è limitata alla provincia di Verona e in particolare comprende l'intero territorio dei Comuni di Bussolengo, Buttapietra, Castel d'Azzano, Mozzecane, Pastrengo, Pescantina, Povegliano, S. Giovanni Lupatoto, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca, Castelnuovo del Garda, Lazise, Sant’Ambrogio di Valpolicella, San Martino Buon Albergo, Verona, Zevio.

Art. 4
Prova dell’origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Sull’elenco vanno indicati gli estremi catastali dei terreni coltivati a pesco e, per ciascuna particella catastale: la ditta del proprietario, la ditta del conduttore, la superficie su cui insiste il pesco, le cultivar, il numero complessivo di piante e la produzione annua media.
La domanda di iscrizione all’elenco e di eventuali variazioni da parte dei produttori già iscritti deve essere presentata alla struttura di controllo entro la data del 30 aprile.

Art. 5
Metodo di ottenimento

- Sistemi di impianto, forme di allevamento e tecniche di potatura invernale ed estiva devono favorire illuminazione ed arieggiamento di ogni parte della chioma degli alberi, in modo da accentuare i caratteri di tipicità della "Pesca di Verona". Proprio per il determinante apporto in termini di colore e sapore della “Pesca di Verona” sono ammesse solo le forme di allevamento a “vaso basso veronese” e a “Y” trasversale.
E’ dunque raccomandata la potatura verde e reso obbligatorio il diradamento manuale dei frutti al fine di favorire le pezzature previste e le caratteristiche qualitative di tipicità.

E' resa obbligatoria la tecnica dell'inerbimento controllato del terreno, che tradizionalmente contraddistingue la zona di produzione della "Pesca di Verona". L'inerbimento costituisce infatti un fattore di vantaggio per lo sviluppo dei processi produttivi ecocompatibili, contribuisce all'equilibrio idrico, compete con le piante arboree determinandone uno sviluppo ridotto, migliora l'humus, accentua le caratteristiche qualitative peculiari della "Pesca di Verona".

- Gli interventi di difesa antiparassitaria vanno attuati ispirandosi alle tecniche di produzione antiche, consolidate dalla tradizione, e tengono in considerazione le prerogative del quadrinomio costituito dal tipo di cultivar, dal suolo, dal clima e dall'uomo. La coltivazione deve essere condotta con uno dei seguenti metodi:

- convenzionale, in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di "Buona Pratica Agricola" della Regione Veneto;
- integrata, ottenuta nel rispetto delle" Norme Tecniche" previste dal disciplinare della Regione Veneto;
- biologica, secondo il Reg. (CEE) 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.

- La densità di piantagione non deve superare le 1.000 piante/ha.
- La produzione massima per ettaro non deve superare le 20 t per le varietà precoci e 27 t per le medie e tardive.

- La raccolta delle pesche avviene con diversi stacchi, almeno 3. Viene fatta manualmente da terra o con l'ausilio di carri-raccolta in cassette, ceste o cassoni di plastica.

- La conservazione della "Pesca di Verona" deve essere effettuata utilizzando la tecnica della refrigerazione ad una temperatura compresa tra +0,5 e 3,0° C. Al fine di mantenere le caratteristiche qualitative tipiche e per una migliore serbevolezza dei frutti è necessario tenere costantemente sotto controllo i valori di umidità e di temperatura all'interno delle celle frigorifere. Non si possono in ogni caso superare i 20 giorni di refrigerazione.

Art 6
Legame con l'ambiente

La domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta "Pesca di Verona" come IGP è giustificata dalla reputazione e notorietà del prodotto**.** La coltura del pesco nel veronese e il prestigio delle pesche di Verona hanno origini assai antiche. Già Plinio in epoca Romana riferiva nelle sue opere del "*pomo della lanuggine"* coltivato in territorio Veronese. Andrea Mantegna raffigurava poi le pesche nella Basilica di S. Zeno a Verona (1400). Se i primi riferimenti alle pesche nell'area veronese risalgono ad epoca romana, già nel 1700 comincia lungo l'Adige in provincia la coltura del pesco irrigua, nel 1890 si parla di 1.000 tonnellate prodotte e nel 1950 la superficie di coltivazione raggiunge i 5.000 ettari. La Pesca nell'area individuata in provincia di Verona rappresenta oggi un insieme di cultura, tradizione ed economia. Ciò è testimoniato da importanti feste locali, da concorsi per il miglior prodotto, da forme di allevamento e tecniche colturali selezionatesi nel tempo, da quattro importantissimi mercati alla produzione sorti negli anni 1970 a Valeggio sul Mincio, Villafranca, Bussolengo e Sommacampagna. In un articolo del giornale L'Arena di Verona, già nell'agosto del 1934 si faceva riferimento alla mostra locale delle pesche, e si coniava per l'occasione il motto "Mangiate le squisite pesche di Verona", motto che veniva riportato su cartelloni, striscioni, cartellini in tutti i migliori ristoranti, negli enti pubblici, nelle banche etc. A questo preciso motto era anche associata un'immagine del prodotto particolarmente accattivante.

Negli atti del Congresso Mondiale del Pesco in occasione della mostra pomologica nazionale del 1965 si torna ad evidenziare chiaramente la “Pesca di Verona”, come testimoniato dalle foto dell’epoca.
Ma la storia delle pesche di Verona coinvolge certamente anche altri scritti, più antichi e più recenti di quelli citati.

Del resto, la reputazione e la notorietà della “Pesca di Verona” sono conseguenza della qualità e peculiarità del prodotto, strettamente determinate dalle caratteristiche morfologiche e pedo-climatiche dell’areale di produzione di cui all’articolo 3 del presente disciplinare.
La zona di produzione individuata corrisponde ad un'area particolarmente vocata alla coltura della Pesca di Verona proprio perchè caratterizzata da un clima temperato, per la vicinanza del Lago di Garda, e da un ambiente edafico altamente favorevole perché costituito dai terreni di origine fluvio-glaciale. Questi ultimi contraddistinguono l'Alta Pianura veronese, le colline moreniche a Sud-Est del Lago di Garda e i terreni della pianura che segue il corso dell’Adige. Infatti lo strato attivo di questi terreni è ricco di scheletro, raramente supera i 40 cm di spessore e poggia su banchi di ghiaia e sabbia che lo rendono perfettamente drenato e ben adatto alla coltivazione del pesco, che richiede un ambiente pedologico poroso e arieggiato. In queste condizioni ambientali la Pesca di Verona manifesta un limitato sviluppo vegetativo che favorisce l'illuminazione e l'arieggiamento della chioma in modo da produrre frutta con le caratteristiche di tipicità: intensa colorazione dell’epidermide, giusto equilibrio tra grado zuccherino e acidità, pezzatura e consistenza della polpa. Tutta la zona in cui viene coltivata la “Pesca di Verona” gode di un clima temperato e gradevole in ogni stagione dell’anno e particolarmente in quei mesi che tradizionalmente vengono annoverati tra quelli climaticamente più rigidi. Fondamentale è anche la protezione esercitata dalle Prealpi , dai rilievi Berici ed Euganei, dal Monte Baldo e dalle altre pendici moreniche del Garda e dell’Adige. Le temperature minime invernali, raramente scendono sotto i – 10°C, riuscendo comunque a soddisfare il fabbisogno di freddo delle diverse cultivar. In genere le piogge cadono prevalentemente durante l’autunno e la primavera e le precipitazioni oscillano tra gli 800-1000 mm annui. In particolare la significativa escursione termica (superiore alle altre zone peschicole), la vicinanza del lago, l’umidità che al mattino si deposita sui frutti, conferiscono all’epidermide della Pesca di Verona una colorazione brillante intensa e molto estesa rispetto all’intera superficie del frutto (sovraccolorazione).
Questi peculiari elementi ambientali e climatici, unitamente alla tradizionale e secolare opera dell’uomo ivi insediato, grazie alla professionalità acquisita, alla continua ricerca ed alla messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali (con particolare riguardo ad una continua opera di miglioramento genetico), hanno contribuito a conferire alla “Pesca di Verona” caratteristiche organolettiche e qualitative uniche, riconosciute sia dalla specifica letteratura agricola e scientifica che dal punto di vista commerciale.
Così le forme di allevamento a vaso basso veronese e a “Y” trasversale, unite alle tecniche ormai consolidate di potatura verde e diradamento, consentono l’ottenimento di frutti dall’aspetto esterno inconfondibile e con un buon equilibrio tra acidi e zuccheri.

Art 7
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 10 e 11 del Reg. CE 510/2006.

Art 8
Etichettatura

L’immissione al consumo dell’IGP “ Pesca di Verona” deve avvenire secondo precise modalità. La “Pesca di Verona” infatti, va commercializzata con bollinatura sul 100% del prodotto, o in confezioni su cui dovrà essere apposto il sigillo di garanzia in maniera tale che l’apertura della confezione comporti la rottura dello stesso sigillo. Le tipologie di confezioni utilizzabili sono di seguito riportate:

- Vassoi sigillati mediante film plastico
- Cestini da 1 Kg e da 2 Kg
- Plateaux 30x40 in cartone o legno o plastica
- Plateaux 30x50 in cartone o legno o plastica
- Plateaux 40x60 in cartone o legno o plastica.

L’epoca di commercializzazione va dal 10 giugno al 20 settembre

- Elementi specifici di etichettatura
Sul prodotto e sulle confezioni, in particolare sul nastrino prestampato dei cestini, sul film prestampato nei vassoi, nonché sugli imballaggi (plateaux) e sui coupon (vassoi e cestini) dovrà essere riprodotto il logo della IGP “Pesca di Verona”. In etichetta, sulle confezioni può essere riportata la tipologia Pesca o Pesca noce o Nettarina.
Il logo è di forma circolare. Sul bordo, di colore arancione, è riportata in alto la scritta “Indicazione Geografica Protetta” ed in basso al centro l’acronimo IGP. All’interno del cerchio, su sfondo bianco è raffigurata una Pesca che nasce dalla natura collinare del territorio di origine veronese. La scritta “Pesca di Verona” è arricchita da una bandierina all’interno della quale è indicato “dal 1584”, data che contraddistingue la prima documentazione rinvenuta sulle pesche a Verona.

Colori usati

Pantone	151
Pantone	1565
Pantone	1645
Pantone	1655
Pantone	179
Pantone	349
Pantone	357
Pantone	181

In etichetta oltre al logo della denominazione devono essere riportati:

- Nome, Ragione sociale e Indirizzo del confezionatore; peso, data e luogo di confezionamento;
- Categoria commerciale e calibro secondo quanto indicato all'art. 2 del presente disciplinare.

E' vietata ogni menzione aggiuntiva non prevista nel presente disciplinare di produzione. E' autorizzato l'uso del marchio aziendale tuttavia ogni indicazione diversa da "Pesca di Verona IGP" deve avere dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per "Pesca di Verona IGP".

Il materiale con il logo della Pesca di Verona IGP non potrà essere riutilizzato.
La dicitura "Pesca di Verona" deve essere riportata in lingua italiana.

10A01737

PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2010.

Iscrizione della denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (CE) n. 21 della Commissione del 12 gennaio 2010, la denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» riferita alla categoria Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati, è iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Pistacchio Verde di Bronte», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 21 del 12 gennaio 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 21 gennaio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
"PISTACCHIO VERDE DI BRONTE"
DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA

Art. 1
(Denominazione del prodotto)

La DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA "Pistacchio Verde di Bronte" è riservata alle drupe di pistacchio che devono rispondere alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. (CE) 510/2006 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2
(Piattaforma varietale)

La DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA "Pistacchio Verde di Bronte" è riservata al prodotto, in guscio, sgusciato o pelato, delle piante della specie botanica "Pistacia vera", cultivar "Napoletana", chiamata anche "Bianca" o "Nostrale", innestata su *"Pistacia terebinthus"*. E' ammessa una percentuale non superiore al 5% di piante di altre varietà e/o di porta innesti diversi dal *P. terebinthus*. Tale percentuale è riferita all'insieme di tutte le piante presenti negli impianti. In ogni caso il prodotto derivante dalle piante di altre varietà, non appartenenti alla cultivar "Napoletana", sarà escluso dalla certificazione.

Art. 3
(Zona di Produzione)

La zona di produzione del "Pistacchio Verde di Bronte", ricade nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla (Provincia di Catania). In particolare i confini sono così individuati:
BRONTE - ad Ovest lungo il fiume Simeto, ad Est fino a quota 900 m s.l.m., a Sud con il Comune di Adrano ed a Nord lungo la strada Bronte - Cesarò;
ADRANO - a Nord con il confine del Comune di Bronte, a Sud con il centro abitato e la S.S. 121 ed a Est con la lava "Grande" del 1595 e con il Comune di Biancavilla, ad Ovest lungo il fiume Simeto fino alla summensionata S.S. 121;
BIANCAVILLA - a Nord con il territorio di Adrano, a Sud con il centro abitato e la S.S. 121, a Est con il confine comunale di S.M. Licodia, ad Ovest con il confine del Comune di Adrano.
La zona di produzione deve essere compresa tra i 400 e i 900 m s.l.m.

Art.4
(Origine del Prodotto, cenni storici, importanza, diffusione)

(Origine del Prodotto)

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. L'iscrizione

nell'elenco dei produttori comporta l'assegnazione di un codice di identificazione individuando univocamente il conduttore e il pistacchieto associato allo stesso. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

(Cenni storici, importanza, diffusione)

La coltura del pistacchio dalla Siria sarebbe passata in Grecia a seguito delle conquiste di Alessandro Magno (III secolo a.C.).
In Italia la pianta fu introdotta dai Romani sul finire dell'impero di Tiberio - tra il 20 ed 30 d.C. - ad opera di Lucio Vitellio Governatore della Siria (Plinio "Naturalis Historia" Cap. X e XIII). In Sicilia, la coltivazione in forma diffusa, si fa risalire al periodo della dominazione araba (VIII e IX secolo d.C.). Sono di origine araba i termini "frastuca" e "frastucara" per indicare il frutto e la pianta (termine arabo "fustuq"). La coltura in Sicilia è circoscritta alla provincia di Catania (Bronte, Adrano e Biancavilla). Numerosi autori riportano l'importanza storico-culturale ed economica della produzione del Pistacchio verde di Bronte, citiamo ad esempio, Denis Mack Smith – "A History of Sicily Medieval Sicily 800" – 1713. Quando l'Impero Romano si disintegrò sotto l'impatto delle invasioni barbariche, la Sicilia fu conquistata dagli Arabi. Tra gli invasori si trovavano Berberi della Tunisia, Musulmani, Spagnoli e forse Negri del Sudan. Gli arabi descrivono la Sicilia come "*il giardino del paradiso*". Gli arabi in Sicilia, in agricoltura, hanno introdotto la coltivazione dei limoni, delle arance, della canna da zucchero, del cotone, delle palme, del papiro, delle melanzane, *del pistacchio*, del melone… ecc, nonché l'attitudine all'utilizzazione massimale delle acque e delle tecniche di coltivazione. Ancora oggi il Pistacchio Verde di Bronte caratterizza e tipicizza i dolci siciliani ed in particolare quelli dell'area catanese. Al riguardo si ricordano il famoso gelato di Pistacchio Verde di Bronte, i torroncini, nonché i pasticcini secchi a pasta di Pistacchio Verde di Bronte.

(Legame con l'ambiente geografico)

La zona di produzione risulta caratterizzata da terreni di origine vulcanica e da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosità concentrata nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.
I terreni che si sono originati da formazioni laviche (andosuoli), aventi buona fertilità e pH neutro, risultano idonei per lo sviluppo vegetativo del pistacchio, cosi come i terreni limitrofi di natura autoctona. In riferimento agli aspetti climatici, tipicamente mediterranei, la zona in esame presenta escursioni termiche e precipitazioni con medie annuali più elevate rispetto ad altre zone agricole della provincia etnea.
Le peculiarità pedoclimatiche e la tecnica della degemmazione, praticata nella zona di produzione, consentono di accentuare la naturale alternanza della specie e di trarre vantaggi nella difesa fitosanitaria.
Questi fattori pedoclimatici insieme al terebinto (Pistacia terebinthus) antropizzato in tale area, conferiscono al frutto particolari caratteristiche di qualità (colore *verde intenso* tipico del territorio, forma allungata, sapore aromatico e alto contenuto in acidi grassi monoinsaturi dei frutti), difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione e nello stesso massiccio Etneo, che differenziano il "Pistacchio Verde di Bronte" DOP dagli altri pistacchi derivanti da altre aree geografiche.

Art.5
(Terreni - Impianti - Tecniche colturali - Raccolta - Lavorazione)

(Terreni)

La zona delimitata è caratterizzata da suoli che evolvono su substrati di origine vulcanica.

(Preparazione dei terreni)

Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, devono essere previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il deflusso delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni di fondo.

(Impianti)

Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati, con densità di piantagione variabile in dipendenza della tipologia di impianto e della natura del terreno. In abbinamento alle forme libere di allevamento delle piante "ceppaia", "vaso libero", è ammesso anche l'allevamento ”monocaule”, per agevolare la raccolta e le operazioni colturali. Nel territorio i pistaccheti insistono su terreno lavico, con limitatissimo strato arabile. Su tale tipo di substrato il terebinto (*Pistacia terebinthus*) cresce spontaneo e costituisce il principale portinnesto della specie ”P. vera”.
Le piante di pistacchio ottenute da innesto su terebinto sono definite "naturali".

(Norme colturali)

Le peculiarità pedoclimatiche e la tecnica della degemmazione, praticata nella zona di produzione del "Pistacchio Verde di Bronte" DOP di cui all’art. 3, consentono di accentuare la naturale alternanza della specie e di trarre vantaggi nella difesa fitosanitaria.

(Raccolta - Immagazzinamento e lavorazione)

Le operazioni di raccolta del prodotto al corretto grado di maturazione, in relazione alle zone di produzione e all'andamento climatico, si svolgono dalla seconda decade di agosto alla prima decade di ottobre.
La raccolta avviene manualmente mediante bacchiatura sulle reti o per brucatura, utilizzando panieri avendo cura di impedire che i frutti cadano per terra.
I frutti devono essere smallati meccanicamente, per ottenere il prodotto in guscio, entro le 24 ore successive alla raccolta, onde evitarne l’imbrunimento e l’eventuale contaminazione.
Successivamente alla fase di smallatura, il prodotto in guscio deve essere immediatamente essiccato alla luce diretta o con altri sistemi d’essiccamento, mantenendo la temperatura del prodotto compresa tra i 40 e i 50°C, fino ad un’umidità residua del seme di pistacchio compresa tra il 4 ed il 6%. In questa fase, soprattutto nel sistema tradizionale alla luce diretta, è alto il rischio di contaminazione del prodotto.
Il prodotto essiccato deve essere messo in contenitori nuovi di juta, carta o polietilene ed evitare il contatto con pavimenti o muri, in idonei locali ventilati ed asciutti.
Lo stoccaggio può durare fino a 24 mesi dopo la raccolta.
E’ possibile sgusciare e/o pelare meccanicamente il pistacchio.
E’ assolutamente vietato utilizzare prodotti chimici per la conservazione del “Pistacchio

Verde di Bronte” DOP.
Nel periodo marzo-ottobre, in funzione dell’andamento climatico, il prodotto nelle diverse tipologie, in guscio, sgusciato o pelato, deve essere conservato a temperatura compresa tra 13 e 17°C, oppure in confezioni sigillate sottovuoto o in atmosfera modificata.

Art. 6
(Caratteristiche del prodotto)

Il "Pistacchio Verde di Bronte" DOP all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere, oltre alle comuni norme di qualità, alle seguenti caratteristiche fisiche ed organolettiche:
- colore cotiledoni: verde intenso, rapporto di clorofilla a/b compreso tra 1,3 e 1,5;;
- sapore: aromatico forte, senza inflessione di muffa o sapori estranei;
- contenuto di umidità compreso tra 4% e 6%;;
- rapporto lunghezza/larghezza del gheriglio compreso tra 1,5 e 1,9;
- alto contenuto di grassi monoinsaturi nei frutti (presenza predominante dell’acido oleico con il 72%, seguito dal 15% del linoleico e dal 10% del palmitico).

Art. 7
(Controlli e vigilanza)

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg.(CE) n. 510/2006. Tale struttura è l’organismo di controllo CORFILCARNI-GCC, Polo universitario dell’Annunziata, 98168 Messina, telefono 090353659, fax 0903500098, e-mail: stefano.simonella@corfilcarni.it.

Art. 8
(Confezionamento ed etichettatura)

Il prodotto viene immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia conformi alla normativa vigente, entro due anni dalla raccolta.
Il "Pistacchio Verde di Bronte" può essere immesso al consumo solo con il logo della DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA figurante su ogni confezione commerciale prima definita e confezionata nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio stesso.
Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione "Pistacchio Verde di Bronte".
Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, nonché l'eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso lordo all'origine e l'anno di produzione. E' facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta del prodotto.
Il logo d'identificazione è rappresentato dalla dicitura DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA D.O.P., dalla sottostante raffigurazione del vulcano Etna, dal pistacchio e dalla sottostante scritta Pistacchio Verde di Bronte.

Colori utilizzati
Blu: Pantone Blu Reflex
Nero: Pantone Black
Giallo: Pantone Yellow 109
Verde: Pantone Green 376
Carattere Utilizzato Times New Roman

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Reg. (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche delle denominazioni di origine

"Pistacchio Verde di Bronte"

(N. CE: IT/0305/DOP/22.10.2003)

DOP (X) - I.G.P. ( )

La presente scheda costituisce presenta ai fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. **Servizio competente dello Stato membro:**
   nome: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
   indirizzo: Via XX Settembre n.20 – 00187 ROMA
   Tel : 06-46655104 - Fax:06-46655306
   e-mail: saco7@politicheagricole.gov.it

2. **Associazione:**
   2.1) Nome : Associazione Produttori Frutta Secca Sicilia Orientale "Le Sciare"
   2.2) Indirizzo : Via Matrice, 15- 95034 Bronte (CT)
   Tel. -fax : Tel: 095-691373
   2.3) Composizione : produttori / trasformatori (X) altro ( )

3. **Tipo di prodotto:** Classe 1.6.: Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati

4. **Disciplinare:**
   (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, par.2 del regolamento (CE) n.510/2006)

   4.1) Nome: "Pistacchio Verde di Bronte"

   4.2) Descrizione:
   La D.O.P. "Pistacchio Verde di Bronte" è riservata al prodotto, in guscio, sgusciato o pelato, delle piante della specie botanica "Pistacia vera", cultivar "Napoletana", chiamata anche "Bianca" o "Nostrale", innestata su *"Pistacia terebinthus"*. E' ammessa una percentuale non superiore al 5% di piante di altre varietà e/o di porta innesti diversi dal *P. terebinthus*. Tale percentuale è riferita all'insieme di tutte le piante presenti negli impianti. In ogni caso il prodotto derivante dalle piante di altre varietà, non appartenenti alla cultivar "Napoletana", sarà escluso dalla certificazione.
   Il "Pistacchio Verde di Bronte" DOP all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere, oltre alle comuni norme di qualità, alle seguenti caratteristiche fisiche ed organolettiche: colore dei cotiledoni verde intenso; rapporto di clorofilla a/b compreso tra 1,3 e 1,5; sapore aromatico forte, senza inflessione di muffa o sapori estranei; contenuto di umidità compreso tra 4% e 6%; rapporto lunghezza/larghezza del gheriglio compreso tra 1,5 e 1,9; alto contenuto di grassi monoinsaturi nei frutti (presenza predominante dell'acido oleico con il 72%, seguito dal 15% del linoleico e dal 10% del palmitico).

4.3) Zona geografica:
La zona di produzione del "Pistacchio Verde di Bronte", ricade nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla in Provincia di Catania, ad un livello altimetrico compreso tra i 400 e i 900 m s.l.m.

4.4) Prova dell'origine:
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. L'iscrizione nell'elenco dei produttori comporta l'assegnazione di un codice di identificazione individuando univocamente il conduttore e il pistacchieto associato allo stesso. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5) Metodo dell'ottenimento:
Nella preparazione dei terreni, deve essere previsto il livellamento delle superfici, per facilitare il deflusso delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni di fondo. Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati. In abbinamento alle forme libere di allevamento delle piante "ceppaia", "vaso libero", è ammesso anche l'allevamento "monocaule", per agevolare la raccolta e le operazioni colturali. Nel territorio i pistacchieti insistono su terreno lavico, con limitatissimo strato arabile. Su tale tipo di substrato il terebinto (Pistacia terebinthus) cresce spontaneo e costituisce il principale portinnesto della specie "P. vera". Il portinnesto per nuovi impianti specializzati deve essere rappresentato dal *Pistacia terebinthus.* Le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e all'andamento climatico, si svolgono dalla seconda decade di agosto alla prima decade di ottobre. La raccolta avviene manualmente. Entro le 24 ore successive alla raccolta i frutti devono essere smallati meccanicamente onde evitarne l'imbrunimento e l'eventuale contaminazione.
Successivamente il prodotto in guscio deve essere immediatamente essiccato alla luce diretta o con altri sistemi d'essiccamento, mantenendo la temperatura del prodotto compresa tra i 40 e i 50°C, fino ad un'umidità residua del seme di pistacchio compresa tra il 4 ed il 6%. Il prodotto essiccato deve essere messo in contenitori nuovi di juta, carta o polietilene ed evitare il contatto con pavimenti o muri, in locali ventilati ed asciutti. Lo stoccaggio può durare fino a 24 mesi dopo la raccolta. E' possibile sgusciare e/o pelare meccanicamente il pistacchio. E' assolutamente vietato utilizzare prodotti chimici per la conservazione del "Pistacchio Verde di Bronte" DOP.

4.6) Legame:
La zona di produzione risulta caratterizzata da terreni di origine vulcanica e da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosità concentrata nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte. Questi fattori pedoclimatici insieme al terebinto (Pistacia terebinthus) antropizzato in tale area, conferiscono al frutto particolari caratteristiche di qualità (colore verde intenso tipico del territorio, forma allungata, sapore aromatico e alto contenuto in acidi grassi monoinsaturi dei frutti), difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione e nello stesso massiccio Etneo. Questa particolare combinazione dei fattori pedologici e climatici e dei fattori umani contribuisce a conferire al Pistacchio

Verde di Bronte DOP caratteristiche peculiari tali da rendere questa produzione unica nel suo genere.
In Sicilia, la coltivazione del Pistacchio Verde di Bronte in forma diffusa, si fa risalire al periodo della dominazione araba (VIII e IX secolo d.C.). Quando l'Impero Romano si disintegrò sotto l'impatto delle invasioni barbariche, la Sicilia fu conquistata dagli Arabi: Berberi della Tunisia, Musulmani, Negri del Sudan che descrissero la Sicilia come "*il giardino del paradiso"*. Furono proprio gli Arabi a introdurre oltre alle coltivazioni dei limoni, delle arance, della canna da zucchero, del cotone, delle palme, del papiro, delle melanzane, quella del *pistacchio*. Ancora oggi il Pistacchio Verde di Bronte caratterizza e tipicizza i dolci siciliani ed in particolare quelli dell'area catanese.

4.7) Struttura di controllo:

Nome: CORFILCARNI-GCC
Indirizzo:Polo universitario dell' Annunziata, 98168 Messina
Telefono: 090.353659
Fax: 090.3500098
E-mail: stefano.simonella@corfilcarni.it.

4.8) Etichettatura:
Il prodotto viene immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia conformi alla normativa vigente, entro due anni dalla raccolta.
Il "Pistacchio Verde di Bronte" può essere immesso al consumo solo con il logo della Denominazione d'Origine Protetta apposto su ogni confezione. Deve figurare inoltre in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione "Pistacchio Verde di Bronte".
Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, nonché l'eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso lordo all'origine e l'anno di produzione. E' facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta del prodotto. Il logo della D.O.P. è rappresentato dalla scritta Denominazione d'Origine Protetta D.O.P., dalla sottostante raffigurazione del vulcano Etna, dal frutto pistacchio e dalla sottostante scritta Pistacchio Verde di Bronte, con a sinistra il logo Comunitario.

10A01765

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 1° dicembre 2009.

Approvazione del programma contenente l'indicazione degli interventi relativi alla tutela, ai beni e alle attività culturali ed allo spettacolo per gli anni 2010, 2011, 2012 e relativa nota esplicativa.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

Visto l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, è approvato il programma degli interventi, che può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, da finanziare con le risorse di cui al comma 1 del medesimo art. 3;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un'ulteriore riserva del due per cento a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, da destinare a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo;

Visto l'art. 2, comma 102, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286, sostituito dall'art. 2, comma 407, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 1, comma 1135, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall'art. 4, comma 6 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 2 agosto 2008, n. 129, secondo cui per l'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visti i commi 511 e 512 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), sulla base dei quali è stato predisposto il cronoprogramma delle erogazioni finanziarie relativo al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 marzo 2008;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 marzo 2008, con il quale è stato determinato l'ammontare dei contributi pluriennali da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 24 settembre 2008, n. 182, recante «Disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture»;

Considerato che la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A. è individuata dall'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 72 del 2004, quale soggetto incaricato di realizzare il suddetto programma di interventi;

Visto l'atto di indirizzo del 13 gennaio 2009 del Ministro per i beni e le attività culturali adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indicante gli obiettivi di prioritario interesse e i criteri per la selezione degli interventi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto interministeriale 24 settembre 2008, n. 182;

Vista la circolare n. 13 del 24 aprile 2009 dell'Ufficio di gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali con la quale sono state fornite agli uffici competenti le indicazioni procedurali e la tempistica relative alla presentazione delle proposte da inserire nel programma degli interventi ammessi a finanziamento;

Vista la nota prot. n. 15769 del 5 giugno 2009 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, ha comunicato di non avere osservazioni circa l'autorizzazione all'utilizzo, da parte della società ARCUS S.p.A., dei contributi pluriennali per interventi diretti alla conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo in attuazione dell'art. 60, comma 4, della legge n. 289/2002;

Vista la nota prot. n. 1872 del 16 luglio 2009 con la quale ARCUS S.p.A. ha trasmesso le proposte di intervento, ai fini della predisposizione del presente decreto interministeriale di programmazione;

Vista la nota del direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale prot. n. 12871 del 18 novembre 2009 con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale concernente l'approvazione del programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo da finanziare con le risorse individuate ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2010-2012;

Vista la nota prot. n. 2012 del 22 settembre 2009 con la quale ARCUS S.p.A. comunica che gli utili riportati a nuovo relativi agli esercizi 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 sono complessivamente pari a € 5.537.598,00, derivanti dalla gestione aziendale della S.p.A. al netto della riserva legale prevista dallo statuto della Società, art. 21, comma 1, nella misura del 5% degli utili generati;

Vista la nota prot. n. 10552 del 3 novembre 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale, relativa all'utilizzo degli utili della gestione di ARCUS S.p.A. al netto della quota accantonata per la riserva di legge;

Considerato che le risorse programmate mediante il presente decreto per il triennio 2010-2012 ammontano complessivamente ad € 200.000.000,00;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il programma (allegato A), contenente l'indicazione degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per gli anni 2010, 2011, 2012 da finanziare con le risorse individuate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, nonché dell'art. 1, comma 1135, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 marzo 2008, per un importo complessivo pari a € 200.000.000,00 (annualità 2010 € 119.089.000,00 - annualità 2011 € 43.481.000,00 - annualità 2012 € 37.430.000,00) e la relativa nota esplicativa (allegato B), che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli utili riportati a nuovo relativi agli esercizi 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 complessivamente pari a € 5.537.598,00 derivanti dalla gestione aziendale della ARCUS S.p.A., al netto della riserva legale prevista dall'art. 21, comma 1, dello statuto della Società, nella misura del cinque per cento degli utili generati, sono destinati al finanziamento di interventi identificati con apposito provvedimento dell'esercente i diritti dell'azionista.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 1° dicembre 2009

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BONDI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 241

ALLEGATO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE -SERVIZIO II

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA TUTELA, AI BENI ED ALLE ATTIVITÀ CULTURALI ED ALLO SPETTACOLO
DA FINANZIARE CON LE RISORSE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 4, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289.

TRIENNIO 2010-2012 **€ 200.000.000,00**

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE - SERVIZIO II

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA TUTELA, AI BENI ED ALLE ATTIVITÀ CULTURALI ED ALLO SPETTACOLO DA FINANZIARE CON LE RISORSE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 4, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289.

Quadro riepilogativo su base regionale

REGIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	TRIENNIO 2010-2012
ABRUZZO	1.300.000,00	500.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00
BASILICATA	1.800.000,00	750.000,00	250.000,00	2.800.000,00
CALABRIA	0,00	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00
CAMPANIA	5.100.000,00	3.650.000,00	3.800.000,00	12.550.000,00
EMILIA ROMAGNA	5.800.000,00	3.589.000,00	2.500.000,00	11.889.000,00
FRIULI-V.G.	1.000.000,00	1.650.000,00	2.000.000,00	4.650.000,00
LAZIO	22.857.000,00	5.550.000,00	2.500.000,00	30.907.000,00
LIGURIA	3.500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	5.250.000,00
LOMBARDIA	7.350.000,00	2.950.000,00	1.400.000,00	11.700.000,00
MARCHE	2.170.000,00	1.800.000,00	1.580.000,00	5.550.000,00
MOLISE	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.600.000,00
PIEMONTE	5.540.000,00	4.100.000,00	4.700.000,00	14.340.000,00
PUGLIA	4.550.000,00	1.600.000,00	3.800.000,00	9.950.000,00
SARDEGNA	850.000,00	1.650.000,00	800.000,00	3.300.000,00
SICILIA	6.072.000,00	2.000.000,00	500.000,00	8.572.000,00
TOSCANA	11.170.000,00	5.500.000,00	4.800.000,00	21.470.000,00
UMBRIA	2.200.000,00	800.000,00	500.000,00	3.500.000,00
VENETO	5.640.000,00	2.642.000,00	2.300.000,00	10.582.000,00
VARIE	31.590.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	36.390.000,00
Totali	**119.089.000,00**	**43.481.000,00**	**37.430.000,00**	**200.000.000,00**

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE - SERVIZIO II

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA TUTELA, AI BENI ED ALLE ATTIVITÀ CULTURALI ED ALLO SPETTACOLO DA FINANZIARE CON LE RISORSE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 4, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289.

Quadro riepilogativo su base regionale per annualità ed area di indirizzo

REGIONE	ANNO 2010				ANNO 2011				ANNO 2012				TRIENNIO 2010-2012			
	A	B	C	TOTALE	A	B	C	TOTALE	A	B	C	TOTALE	A	B	C	TOTALE
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
ABRUZZO	500.000,00	800.000,00	0,00	1.300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00
BASILICATA	1.000.000,00	800.000,00	0,00	1.800.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	2.800.000,00
CALABRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
CAMPANIA	3.350.000,00	1.750.000,00	0,00	5.100.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	0,00	3.800.000,00	9.800.000,00	2.750.000,00	0,00	12.550.000,00
EMILIA ROMAGNA	1.750.000,00	750.000,00	3.900.000,00	6.400.000,00	2.689.000,00	900.000,00	0,00	3.589.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00	0,00	2.500.000,00	5.839.000,00	2.750.000,00	3.900.000,00	12.489.000,00
FRIULI-V.G.	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.450.000,00	200.000,00	0,00	1.650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.950.000,00	1.700.000,00	0,00	4.650.000,00
LAZIO	11.057.000,00	5.800.000,00	6.000.000,00	22.857.000,00	4.150.000,00	1.400.000,00	0,00	5.550.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	15.207.000,00	9.700.000,00	6.000.000,00	30.907.000,00
LIGURIA	500.000,00	250.000,00	2.750.000,00	3.500.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	2.750.000,00	5.250.000,00
LOMBARDIA	2.950.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	6.750.000,00	2.450.000,00	500.000,00	0,00	2.950.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	6.800.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	11.100.000,00
MARCHE	550.000,00	1.500.000,00	120.000,00	2.170.000,00	1.050.000,00	750.000,00	0,00	1.800.000,00	500.000,00	1.080.000,00	0,00	1.580.000,00	2.100.000,00	3.330.000,00	120.000,00	5.550.000,00
MOLISE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	0,00	2.600.000,00
PIEMONTE	2.150.000,00	2.800.000,00	590.000,00	5.540.000,00	1.800.000,00	2.300.000,00	0,00	4.100.000,00	400.000,00	4.300.000,00	0,00	4.700.000,00	4.350.000,00	9.400.000,00	590.000,00	14.340.000,00
PUGLIA	3.450.000,00	700.000,00	400.000,00	4.550.000,00	1.100.000,00	500.000,00	0,00	1.600.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	0,00	3.800.000,00	7.350.000,00	2.200.000,00	400.000,00	9.950.000,00
SARDEGNA	300.000,00	550.000,00	0,00	850.000,00	1.200.000,00	450.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	0,00	3.300.000,00
SICILIA	3.622.000,00	1.850.000,00	600.000,00	6.072.000,00	1.200.000,00	800.000,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.322.000,00	2.650.000,00	600.000,00	8.572.000,00
TOSCANA	7.420.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	11.170.000,00	2.200.000,00	3.300.000,00	0,00	5.500.000,00	2.150.000,00	2.650.000,00	0,00	4.800.000,00	11.770.000,00	8.200.000,00	1.500.000,00	21.470.000,00
UMBRIA	1.900.000,00	0,00	300.000,00	2.200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	3.200.000,00	0,00	300.000,00	3.500.000,00
VENETO	3.950.000,00	1.400.000,00	290.000,00	5.640.000,00	1.842.000,00	800.000,00	0,00	2.642.000,00	2.000.000,00	300.000,00	0,00	2.300.000,00	7.792.000,00	2.500.000,00	290.000,00	10.582.000,00
VARIE	8.800.000,00	1.200.000,00	21.590.000,00	31.590.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00	0,00	2.300.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	2.500.000,00	10.850.000,00	3.950.000,00	21.590.000,00	36.390.000,00
Totali	**53.749.000,00**	**25.300.000,00**	**40.040.000,00**	**119.089.000,00**	**29.131.000,00**	**14.350.000,00**	**0,00**	**43.481.000,00**	**17.450.000,00**	**19.980.000,00**	**0,00**	**37.430.000,00**	**100.330.000,00**	**59.630.000,00**	**40.040.000,00**	**200.000.000,00**

RIEPILOGO PER CATEGORIA

CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO 2010-2012	%
A	interventi di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale	100.330.000,00	50%
B	interventi di ripristino e tutela paesaggistica	59.630.000,00	30%
C	interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo	40.040.000,00	20%
		200.000.000,00	100%

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Elenco degli interventi ammessi al finanziamento

Triennio 2010-2012

ABRUZZO

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
1	a	TAGLIACOZZO - Chiesa di San Francesco: Riparazione lesioni diffuse particolarmente al convento	Provveditorato Interregionale alle OOPP Lazio – Abruzzo - Sardegna - SEDE COORDINATA DI L'AQUILA	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
2	b	Luco dei Marsi, Massa d'Albe, S. Benedetto dei Marsi, Sistema archeologico del Fucino - Progetto di valorizzazione di emergenze archeologiche-musealizzazione del territorio	MiBAC Direz. Reg. Beni Cultur. E Paesagg. Dell'Abruzzo	300.000,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00
3	b	L'AQUILA- Potenziamento Parco Archeologico di Amiternum	MiBAC Direz. Reg. Beni Cultur. E Paesagg. Dell'Abruzzo	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
				1.300.000,00	**500.000,00**	**1.200.000,00**	**3.000.000,00**

BASILICATA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
1	a	TOLVE - Convento dei Cappuccini: Lavori di miglioramento sismico	Provveditorato Interregionale alle OOPP PUGLIA - BASILICATA SEDE COORDINATA DI POTENZA	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
2	a	TRIVIGNO - Chiesa del Calvario: Lavori di miglioramento sismico	Provveditorato Interregionale alle OOPP PUGLIA - BASILICATA - SEDE COORDINATA DI POTENZA	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
3	a	Progetto tutela e sicurezza dei beni culturali: rischio sismico e azioni di sistema	Direzione Regionale Basilicata	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	b	Restauro e risanamento conservativo della Torre Medioevale	Comune di San Mauro Forte	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5	b	Recupero, restauro conservativo e valorizzazione dei materiali archeologici conservati nei musei di Metaponto e Policoro e la riqualificazione dei parchi delle colonie greche di Metaponto e Siris-Herakleia	Direzione Regionale Basilicata	300.000,00	250.000,00	250.000,00	800.000,00
				1.800.000,00	**750.000,00**	**250.000,00**	**2.800.000,00**

CALABRIA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
1	a	Riqualificazione centro storico di Cosenza - Restauro completo dell'Oratorio dell'Arciconfraternita del Rosario annesso al complesso monumentale di S. Domenico di Cosenza	MiBAC Direz. Reg. Beni Cultur. E Paesagg. della Calabria	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

2	b	Cantiere di Casa Bianca V stralcio Archeologico	Scuola Archeologica di Atene	0,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00
				0,00	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00

CAMPANIA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
1	a	Riqualificazione del Palazzo Cariati	Compagnia Padri Gesuiti - Istituto Pontano della Casa Religiosa "Convitto Pontano"	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2	a	Teatro San Carlo Patrimonio e Immagine nel mondo	Teatro San Carlo	1.200.000,00	800.000,00	300.000,00	2.300.000,00
3	a	Neapolitan Ancient Banking System - Nabs - Archivio Storico digitale del Banco di Napoli	Fondazione Istituto Banco di Napoli	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
4	a	Museo Diocesano di Napoli	Arcidiocesi di Napoli	500.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00
5	a	Complesso monumentale di S. Chiara Vergine in Napoli Chiostro maiolicato, restauro degli ambulacri e del loggiato	Provincia Napoletana del SS. Cuore di Gesù dell'Ordine dei Frati Minori	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6	a	Capua- Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis- consolidamento e restauro architettonico, restauro degli affreschi e del pavimento musivo	Direzione Regionale Campania	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
7	a	Pompei -Santuario della Beata Maria Vergine di Valle di Pompei-Consolidamento e restauro	Direzione Regionale Campania	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
8	a	Napoli -Museo di Capodimonte Compl. Sezione 800/900	Polo museale napoletano	500.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00
9	a	Napoli -museo diego aragona pignatelli-completamento museo carrozze	Polo museale napoletano	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10	b	Distretto Turistico Culturale Vesuviano	Fondazione Restoring Ancient Stabiae	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
11	b	Progetto di valorizzazione integrata e di fruizione innovativa del settore orientale dell'antica città di Paestum Archeologico	Fondazione Paestum "onlus"	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
12	b	Lavori di restauro e valorizzazione del complesso monumentale Villa Rufolo in Ravello	Fondazione Ravello	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				5.100.000,00	3.650.000,00	3.800.000,00	12.550.000,00

EMILIA ROMAGNA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
1	a	Centro Studi Verdiano biblioteca archivio storico e sede di associazioni culturali	Comune di Villanova D'Arda (PC)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2	a	Completamento del restauro della cattedrale di S. Maria Assunta a Reggio Emilia- Recupero facciata	Comitato per il restauro della Cattedrale di S. Maria Assunta	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	a	Bologna- Ex Convento dell'Annunziata-Restauro e rifunzionalizzazione	Direzione Regionale Emila Romagna	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
4	a	Ferrara -Casa Minerbi del Sale-Restauro e rifunzionalizzazione	Direzione Regionale Emila Romagna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
5	a	Palazzo Ducale di Sassuolo-restauro e recupero	Direzione Regionale Emila Romagna	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6	a	Ferrara -Palazzo Prosperi-Sacrati-restauro e rifunzionalizzazione	Direzione Regionale Emila Romagna	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
7	a	Tredozio -Ex Monastero e Chiesa SS. Annunziata-restauro e rifunzionalizzazione	Direzione Regionale Emila Romagna	0,00	500.000,00	400.000,00	900.000,00
8	b	Opere di restauro de Le Mura Farnesiane	Comune di Piacenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
9	b	Parco archeologico di Classe:Valorizzazione dell'antico porto tardo romano e area archeologica di San Severo	Fondazione parco archeologico di Classe	500.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
10	b	ALSENO Piano recupero Chiaravalle della Colomba	Provveditorato Interregionale alle OOPP EMILIA ROMAGNA - MARCHE	0,00	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
11	c	Ravenna Festival edizione 2008 - 2009	Ravenna Manifestazioni	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12	c	Festival Verdi 2009	Fondazione Teatro Regio di Parma	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
				5.800.000,00	**3.589.000,00**	**2.500.000,00**	**11.889.000,00**

FRIULI VENEZIA GIULIA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
1	a	Trieste Palazzo Carciotti-Adeguamento, riqualificazione e valorizzazione attraverso il consolidamento statico delle fondazioni , dei solai interpiano, il restauro della copertura, nonché restauro delle facciate.	Direzione Regionale Friuli V.Giulia	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2	a	GRADISCA D'ISONZO (GO) - Lavori ripristino camminamento e rifacimento copertura -Compendio demaniale Castello di Gradisca	Provveditorato Interregionale alle OOPP VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA – TRENTINO ALTO ADIGE - SEDE COORDINATA DI TRIESTE	0,00	450.000,00	500.000,00	950.000,00
3	b	Musealizzazione del Fondo Cossar Archeologico	Fondazione Aquileia	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00
4	b	Completamento opere del portico area "ex Franzin" e restauro resti archeologici.	Comune di Zuglio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
				1.000.000,00	**1.650.000,00**	**2.000.000,00**	**4.650.000,00**

LAZIO

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
1	a	Restauro Oratorio del Gonfalone in uso al Coro Polifonico Romano	Coro Polifonico Romano - Oratorio del Gonfalone	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

2	a	RESTAURO DEI CORTILI INTERNI PONTIFICIA UNIVERSITà GREGORIANA	Pontificia Università Gregoriana	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
3	a	Restauro conservativo ed artistico della Cattedrale di San Lorenzo in Tivoli.	Diocesi di Tivoli Curia Vescovile	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4	a	Recupero della collegiata di S. Maria e della cappella di S. Marco di Atina	Comune di Atina	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5	a	Restauro e consolidamento della Cattedrale della Diocesi di Porto Santa Rufina, località La Storta - Roma-	Diocesi Suburbicaria di Porto Santa Rufina_	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6	a	Intervento di ristrutturazione ex-Complesso ospedaliero San Gallicano in Trastevere	Comunità di Sant'Egidio	600.000,00	400.000,00	0,00	1.000.000,00
7	a	Palazzo Baldassini - Infrastruttura della conoscenza	Istituto Luigi Sturzo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
8	a	Intervento di recupero e restauro del complesso monumentale Abbazia di Casamari	Congregazione del Sacro Ordine Cistercense di Casamari	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
9	a	Riqualificazione e adeguamento di alcuni locali del Collegio Internazionale S. Antonio, per le missioni Apostoliche all'Estero	Casa Generalizia dell'Ordine dei Frati Minori	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10	a	Restauro, consolidamento ed adeguamento impiantistico della Chiesa di San Nicola	Diocesi di Palestrina	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
11	a	Riqualificazione dell'immobile denominato Garage Ruspi	Comune di Latina	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00
12	a	Adeguamenti strutturali della bibliomediateca e degli spazi espositivi dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia	Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia	600.000,00	500.000,00	0,00	1.100.000,00
13	a	Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura: progetti, consolidamenti, restauri, manutenzione	Basilica Papale di San Paolo Fuori le Mura	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
14	a	Complesso conventuale della ex Chiesa di S. Maria delle Grazie	Diocesi Suburbicaria di Albano	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15	a	Restauro affreschi Palazzo Baronale (sec. XVI)	Università Agraria Sipicciano	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
16	a	Restauro e consolidamento del Santuario di Santa Rosa a Viterbo	Monastero delle Clarisse di Santa Rosa	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
17	a	Restauro e consolidamento della cupola e del lanternino della Chiesa dei SS. Biagio e Carlo ai Catinari in Roma	Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
18	a	I paesaggi urbani di Roma. Analisi, ricostruzione e contestualizzazione delle architetture e dell'urbanistica antica per un Museo della Città.	Università di Roma La Sapienza	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00

19	a	Roma-Lavori di riqualificazione e restauro della decorazione della cupola berniniana - Chiesa di S. Andrea al Quirinale	Polo museale città di Roma	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00
20	a	Roma Lavori di restauro del soffitto ligneo dipinto e della tela centrale (sec. XVIII) - Chiesa di S. Lucia della Tinta	Polo museale città di Roma	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
21	a	ROMA - Facoltà di Architettura “Valle Giulia”: Lavori di restauro del fronte laterale e coperture	Provveditorato Interregionale alle OOPP Lazio – Abruzzo - Sardegna	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
22	a	ROMA - Chiesa di Santa Cecilia in Trastevere: Lavori di manutenzione e risanamento della facciata principale e della rettoria	Provveditorato Interregionale alle OOPP Lazio – Abruzzo - Sardegna	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
23	a	Realizzazione presso l'ISCR del centro di diagnostica multispettrale di controllo non distruttivo	ISCR	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
24	b	Museo Virtuale Valle del Tevere	CNR - ITABC	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
25	b	Restauro del sistema vegetazionale delle Ville storiche romane	Comune di Roma	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
26	b	Roma: fuori dai fori	CARMA	200.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00
27	b	Ostia Antica - Riqualificazione naturalistica e del patrimonio Archeologico monumentale degli ambiti fronte Tevere per la riconnessione dell'Area quale porto di Roma	Commissario Straordinario per l'area archeologica di Roma e Ostia	300.000,00	400.000,00	300.000,00	1.000.000,00
28	b	Valorizzazione delle Ville Imperiali della Valle dell'Aniene e dell'area Sublacense	Direzione Regionale per il Lazio	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
29	b	Siti Unesco di Cerveteri e Tarquinia - Recupero, restauro e valorizzazione	Direzione Regionale per il Lazio	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
30	b	Tarquinia città medievale di leopoli-cencelle-restauro conservativo dei manufatti esistenti ed estensione degli scavi	Direzione Regionale per il Lazio	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
31	b	Villa Adriana - recupero e valorizzazione c.d. Palestra Valle di Tempe	Direzione Regionale per il Lazio	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
32	c	Attività dell'Azienda Speciale Palaexpo	Azienda Speciale Palaexpo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33	c	Accademia 2009.	Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
34	c	Reate Festival del Belcanto	Fondazione Flavio Vespasiano	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
35	c	Cultura a Roma	Comune di Roma -Assess. Alle Politiche culturali e della comunicazione	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

36	c	Attività culturali al Complesso Monumentale del Vittoriano.	Commissario Straordinario per l'area archeologica di Roma e Ostia	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
37	c	Mostra I Rotoli del Mar Morto	Associazione Culturale Comunicare Cultura	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
38	c	Progetto "Dieci grandi Mostre"-Galleria Borghese	Polo museale città di Roma	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				22.857.000,00	**5.550.000,00**	**2.500.000,00**	**30.907.000,00**

LIGURIA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
1	a	Città Romana di Albintimilium, restauro del Foro Romano di Ventimiglia	Provincia di Imperia	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
2	b	Area Archeologica della città antica di Luni (Comune Ortonovo)- Spendida civitas lunensium. Progetto per la restituzione dell'immagine della città antica.	Direzione Regionale Liguria	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
3	c	Prima e Terza Età a Teatro - Teatro Carlo Felice di Genova	Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
4	c	Teatro tra letteratura e danza: la parola in movimento.	Fondazione Teatro dell'Archivolto	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				3.500.000,00	**750.000,00**	**1.000.000,00**	**5.250.000,00**

LOMBARDIA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
1	a	Recupero e valorizzazione del corpo centrale della Villa Reale di Monza	Regione Lombardia	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
2	a	Il restuaro delle decorazioni pittoriche dipinte da Leonardo nella sala delle Asse del Castello Sforzesco di Milano	Comune di Milano	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
3	a	Progetto Ascoltare la Cattedrale: Il Duomo di Milano- Restauro guglia	Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
4	a	Ristrutturazione adeguamento funzionale e valorizzazione Teatro Litta e spazi annessi	Palazzo Litta Associazione Culturale	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
5	a	Restauro e rifunzionalizzazione di Villa Borromeo d'Adda	Comune di Arcore	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6	a	Restauro e risanamento conservativo delle superfici e manufatti interni (II° Lotto) della Chiesa S. Fedele in Milano.	Parrocchia S. Maria della Scala in S. Fedele	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00

7	a	Milano- Museo Nazionale del Cenacolo Vinciano-restauro delle coperture	Direzione Regionale Lombardia	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
8	a	Duomo Pavia-restauro delle superfici interne ed esterne	Direzione Regionale Lombardia	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
9	b	Realizzazione distretto culturale Lomellina	Associazione Irrigazione Est Sesia	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	b	Langobardia Fertilis	Fondazione Pianura Bresciana	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
11	b	Capo di Ponte-Completamento del Museo Nazionale della preistoria della Valle Camonica-	Direzione Regionale Lombardia	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
12	c	Arte contemporanea a Milano	Fondazione La Triennale di Milano	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	c	Mantova per Haydn: l'europeo che amava l'Italia	Orchestra da camera di Mantova	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				7.350.000,00	**2.950.000,00**	**1.400.000,00**	**11.700.000,00**

MARCHE

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
1	a	Palazzo ducale - Urbino-opere di consolidamento miglioramento sismico restauro conservativo della zona dei torricini	Direzione Regionale Marche	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
2	a	Fano-Palazzo Nolfi-opere di ricostruzione ,consolidamento e restauro conservativo	Direzione Regionale Marche	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
3	a	URBINO - Polo Archivistico Territoriale – Consolidamento, restauro, recupero e adeguamento impianti piano terra del Palazzo Ghepardi limitrofo all'ex Convento di Santa Chiara	Provveditorato Interregionale alle OOPP EMILIA ROMAGNA - MARCHE	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
4	b	Ristrutturazione e restauro della villa ex Camerata	Arcidiocesi di Ancona	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5	b	Parco archeologico di Cupra Marittima	Comune di Cupra Marittima	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6	b	Avvio delle attività prioritarie previste nel piano di gestione del Parco Archeologico di Urbs Salvia per l'attivazione di un ciclo virtuoso	Comune di Urbisaglia	500.000,00	300.000,00	400.000,00	1.200.000,00
7	b	LORETO - Lavori di recupero mura storiche nel territorio del comune	Provveditorato Interregionale alle OOPP EMILIA ROMAGNA - MARCHE	0,00	450.000,00	680.000,00	1.130.000,00
8	c	Accessibilità all'Arte: la Selezione Itinerante del Museo Omero	Museo Tattile Statale Omero	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				2.170.000,00	**1.800.000,00**	**1.580.000,00**	**5.550.000,00**

MOLISE

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
1	a	Ex seminario vescovile - Termoli-Lavori di consolidamento restauro e rifunzionalizzazione	Direzione Regionale Molise	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2	b	Molise tra storia e paesaggio	Regione Molise Assessorato alla Cultura	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3	b	TUFARA (CB) - Castello Longobardo: riqualificazione e utilizzo	Provveditorato Interregionale alle OOPP CAMPANIA - MOLISE	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
				600.000,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.600.000,00**

PIEMONTE

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
1	a	Restauro Chiesa Collegiata	Parrocchia S. Andrea in Collegiata	300.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00
2	a	Restauro e risanamento conservativo della Chiesa ex Confraternita di S. Bernardino in Canale d'Alba	Associazione Confraternita di S. Bernardino	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	a	Restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Pino	Chiesa Parrocchiale Santa Maria del Pino	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00
4	a	Restauro Castello Visconteo Sforzesco di Novara	Comune di Novara	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
5	a	Restauro cappelle Chiesa di Santa Croce a Bosco Marengo (AL)	Comune di Bosco Marengo (AL)	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
6	a	Castello Moncalieri	Direzione Regionale Piemonte	500.000,00	400.000,00	400.000,00	1.300.000,00
7	b	Riqualificazione e potenziamento del bacino culturale del sacro Monte di Varallo - patrimonio Unesco	Comune di Varallo	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
8	b	Il museo e il parco archeologico di Chiomonte: verso un museo del paesaggio	Comune di Chiomonte	500.000,00	0,00	300.000,00	800.000,00
9	b	TORINO -Galleria Sabauda-Riallestimento nella Manica Nuova di Palazzo Reale	Direzione Regionale Piemonte	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
10	c	Festival Estivo del Cantiere Musicale di Santa Croce	Associazione Culturale Arte in Scena	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11	c	Teatro a Corte 09. Il Teatro europeo in scena nelle dimore sabaude	Fondazione Teatro Piemonte Europa	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
12	c	Cabina di regia del sistema territoriale per i Beni Culturali Ecclesiastici e le Attività Culturali della Provincia di Cuneo	Fondazione San Michele Onlus	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				5.540.000,00	4.100.000,00	4.700.000,00	14.340.000,00

PUGLIA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
1	a	Recupero, restauro e valorizzazione del Teatro comunale completamento allestimenti e finiture	Comune di Canosa di Puglia	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
2	a	Completamento recupero del Palazzo Marchesale	Comune di Matino	600.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00
3	a	Cattedrale di Foggia-restauro	MIBAC Direz. Reg. Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
4	a	Basilica di S.Nicola	Basilica di San Nicola	500.000,00	0,00	400.000,00	900.000,00
5	a	Restauro del teatro Mercadante di Altamura e realizzazione nuovo impianto.	MIBAC Direz. Reg. Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
6	a	Consolidamento e restauro delle Coperture e della Torre Campanaria della Cattedrale di Gravina.	Diocesi di Altamura	850.000,00	0,00	1.000.000,00	1.850.000,00
7	a	TARANTO - Chiesa San Domenico (città vecchia): Restauro, sicurezza e fruibilità	Provveditorato Interregionale alle OOPP PUGLIA - BASILICATA	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
8	b	Progetto di bonifica ambientale - parrocchia S. Andrea Apostolo	Parrocchia S. Andrea Apostolo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9	b	FASANO-Area Archeologica di Egnazia-restauro e valorizzzione	Direzione Regionale Puglia	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
10	b	Valorizzazione e restauro di Aree Archeologiche di Ascoli Satriano	MIBAC Direz. Reg. Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
11	c	Studi Cinetelevisivi Rodolfo Valentino	Associazione Culturale Teatro Apulia	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				4.550.000,00	1.600.000,00	3.800.000,00	9.950.000,00

SARDEGNA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
1	a	CAGLIARI- Intervento di pulizia, scavo e di trattamenti conservativi della struttura e delle decorazioni a stucco e dipinte della tomba romana e di decorazioni a stucco e dipinte di altre tombe monumentali della necropoli di Tuvixeddu	Direzione Regionale per la Sardegna	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

2	a	PULA- Completamento restauro pavimenti musivi - Area Archeologica di Nora (interventi urgenti ai fini inserimento lista Unesco del sito "Itinerario dei Fenici")	Direzione Regionale per la Sardegna	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3	a	CABRAS Aree archeologiche di Tharros e Monte Prama - Interventi urgenti i di adeguamento ai fini dell'inserimento nel sito UNESCO "Itinerario dei Fenici".-Recupero, indagine scientifica e valorizzazione	Direzione Regionale per la Sardegna	300.000,00	400.000,00	0,00	700.000,00
4	b	Phoinix - Parco Archeologico del Golfo dei Fenici	Provincia di Oristano	300.000,00	200.000,00	300.000,00	800.000,00
5	b	Parco archeologico Capichera	Comune di Arzachena	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
				850.000,00	1.650.000,00	800.000,00	3.300.000,00

SICILIA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
1	a	Collegio "Filippini"	Comune di Agrigento	240.000,00	200.000,00	0,00	440.000,00
2	a	Restauro facciate Istituto Antoniano di Messina	Congregazione dei P.P. Rogazionisti- Istituto Antoniano maschile	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00
3	a	Progetto di recupero consolidamento e valorizzazione del Palazzo storico De Spuches da adibire a centro museografico polivalente	Comune di Galati Mamertino	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	a	Progetto Il Teatro Vittorio Emanuele nel XXI secolo Anno 2009	Comune di Messina	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
5	a	Palermo città per la cultura: Kals'art 2009/2011	Amministrazione Comunale di Palermo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6	a	Recupero ex hangar dirigibili	Comune di Augusta	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
7	a	NOTO - Progetto di ristrutturazione "Caserma Nuvoletta"	Provveditorato Interregionale alle OOPP SICILIA - CALABRIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
8	b	Riqualificazione ambientale in un sito confiscato alla mafia nel territorio di Ciaculli a Palermo denominato Giardinio della memoria e costruzione di una piccola casa-museo destinato alla promozione della cultura della legalità e della coscienza civile e	Associazione Nazionale magistrati – Sezione di Palermo Unione Cronisti Italiani – Gruppo siciliano Fondazione Giovanni e Francesca Falcone	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
9	b	Fruizione e musealizzazione degli itinerari archeologici subacquei in prossimità delle infrastrutture dell'Isola di Pantelleria.	Pantelleria Ricerche Società Consortile a Responsabilità Limitata	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	b	Progetto Lavori di Restauro ristruturazione e realizzazione di opere complementari per il recupero ed il riuso del Castello Nelson e del Parco annesso: Opere di Completamento	Comune di Bronte (CT)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

11	b	Completamento scavi archeologici area abitato medievale ai fini dell'ampliamento della fruizione del complesso archeologico della Villa Romana del casale in territorio di piazza armerina	Provincia Regionale di Enna	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	b	PALERMO - complesso Malaspina: Restauro giardino monumentale e prospetti aggettanti del palazzo	Provveditorato Intrregionale alle OOPP SICILIA - CALABRIA - MINISTERO GIUSTIZIA DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE PALERMO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
13	c	Portale Sicilia Barocca - Sicilia Sud Orientale	Distretto Sud Est Sicilia	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
14	c	3° Festival Internazionale del Val di Noto "Magie Barocche"	Associazione Festival Internazionale del Val di Noto	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				6.072.000,00	2.000.000,00	500.000,00	8.572.000,00

TOSCANA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
1	a	Restauro della Rocca Strozzi per un museo dei reperti della città degli Etruschi	Comune di Campi Bisenzio	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2	a	Centro Integrato di Formazione Orchestrale e realizzazione di relative strutture funzionali.	Scuola di Musica di Fiesole	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	a	Restauro dell'Abbazia di San Caprasio di Aulla, XXX stadio della Via Francigena	Parrocchia di S. Caprasio	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	a	Restauro della sinagoga di Pisa	Comunità Ebraica di Pisa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5	a	Badia S. Salvatore di Vaiano. Restauro e risanamento conservativo.	Parrocchia di San Salvatore a Vaiano	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6	a	Museo d'Arte Sacra - Opere e restauri pittorici	Diocesi di Prato	300.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00
7	a	Restauro conservativo e di consolidamento della Cattedrale di S. Maria Assunta di Volterra, del Battistero e del Palazzo Vescovile. Realizzazione del nuovo Museo Diocesano. Restauro e consolidamento della Torre Campanaria III lotto funzionale.	Parrocchia della Basilica Cattedrale, SS. Michele, Agostinio e Francesco in Volterra. Diocesa di Volterra	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
8	a	Restauro della Loggia di Mercanzia a Siena	Associazione Circolo degli Uniti di Siena	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

9	a	Restauro e consolidamento campanile Chiesa Parrocchiale di Vergemoli.	Comune di Vergemoli (LU)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10	a	Palazzo e Torre Campatelli in San Gimignano (SI)	FAI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11	a	Firenze dalla modernità alla contemporaneità	Comune di Firenze	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
12	a	Museo Archeologico Nazionale di Firenze-Sistemazione della Sezione relativa al Museo Centrale dell'Etruria all'interno del Palazzo Ex Innocenti.	Direzione Regionale per la Toscana	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00
13	a	PISA-Completamento e messa in sicurezza del Cantiere delle Navi Antiche di Pisa, del centro di Restauro del Legno Bagnato, restauro di reperti. Completamento del Museo delle Navi Antiche di Pisa e incremento della sua area espositiva.	Direzione Regionale per la Toscana	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
14	a	PORTOFERRAIO -Musei Napoleonici - Palazzina dei Mulini e Villa di San Martino-Controllo dell'immagine monumentale e verifica degli standard museali - Manutenzione straordinaria e restauro.	Direzione Regionale per la Toscana	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
15	a	Un patrimonio da salvare "Opere in lista d'attesa"	OPIFICIO PIETRE DURE	500.000,00	500.000,00	650.000,00	1.650.000,00
16	b	Interventi di conservazione, adeguamento e valorizzazione del Parco Archeologico di Baratti e Populonia	Comune di Piombino	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
17	b	Realizzazione collegamenti siti archeologici del Comune di Rosignano Marittimo (LI)	Comune di Rosignano Marittimo (LI)	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
18	b	La via della Carta della Toscana	Associazione Museo della Carta ONLUS di Pietrabuona (PT)	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
19	b	Area Archeologica di Massaciuccoli III Lotto	Comune di Massarosa (LU)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20	b	ORBETELLO- Cinta Muraria di Talamone-Restauro e consolidamento urgenti.	Direzione Regionale per la Toscana	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00
21	b	GROSSETO Area Archeologica Roselle-Interventi di valorizzazione e restauro.	Direzione Regionale per la Toscana	300.000,00	250.000,00	250.000,00	800.000,00

22	b	FIRENZE - Villa Salviati: Restauro e adeguamento funzionale di edificio vincolato	Provveditorato Interregionale alle OOPP Toscana - Umbria - ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
23	c	55° Festival Puccini 2009	Fondazione Festival Pucciniano	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
24	c	Spazi dai Marmi.	EXMARMI Associazione senza fini di lucro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				11.170.000,00	**5.500.000,00**	**4.800.000,00**	**21.470.000,00**

UMBRIA

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
1	a	Lavori di restauro, risanamento e rifunzionalizzazione della Chiesa Cattedrale di S. Maria Assunta e dell'ex Seminario di Terni da destinare a Museo Diocesano	Diocesi di Terni Narni Amelia	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2	a	Amelia cuore teatrale d'Italia	Associazione Culturale Società Teatrale	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3	a	Bettona- Villa del Boccaglione -completamento consolidamento e restauro	Direzione Regionale per l'Umbria	500.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00
4	a	TREVI (PG) - Convento San Martino: Restauro	Provveditorato Interregionale alle OOPP Toscana - Umbria - FRATI MINORI DI SAN FRANCESCO	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
5	c	Todi Arte Festival 2009	Comune di Todi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				2.200.000,00	**800.000,00**	**500.000,00**	**3.500.000,00**

VENETO

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
1	a	Costituzione Bacino culturale ambientale sociale evoluto presso il Comune di Cerea -Area Expo Perfosfati	Comune di Cerea	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2	a	TESS Sistema informatizzato per la catalogazione dei rivestimenti pavimentali antichi	Università di Padova - Dipartimento di Archeologia	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	a	Palladio Library Mediateca e Sistema comunicativo-informativo su Andrea Palladio, le sue opere, e il suo territorio	Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4	a	Progetto di restauro conservativo e suo riuso come spazio per la musica della Chiesa di S. Gottardo in Asolo	Parrocchia di S. Maria Assunta	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5	a	Restauro della cantoria lignea settecentesca della Chiesa Di S. Rocco a Venezia	Scuola Grande Arciconfraternita di S. Rocco a Venezia	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

6	a	Restauro del cenacolo palladiano nell'isola di San Giorgio Maggiore	Fondazione Giorgio Cini Onlus	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
7	a	Progettazione e realizzazione del sistema ICT e degli strumenti di fruizione multimediali del Museo del Novecento e della Mediateca del polo culturale M9	Fondazione di Venezia	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
8	a	TREVISO-Collezione Salce-Esposizione e valorizzazione	Direzione Regionale Veneto	600.000,00	642.000,00	0,00	1.242.000,00
9	a	VERONA Centro di Restauro Veneto - Completamento laboratori restauro	Direzione Regionale Veneto	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00
10	a	VENEZIA Biblioteca Marciana - Completamento restauro e adeguamento funzionale	Direzione Regionale Veneto	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
11	a	VENEZIA Recupero spazi interni di una porzione dell'ex Palazzo Reale	Polo Museale veneziano	300.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00
12	a	VENEZIA - Chiesa di San Silvestro: Lavori di consolidamento statico, restauro conservativo messa a norma impianti	Provveditorato Interregionale alle OOPP VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA – TRENTINO ALTO ADIGE - MAGISTRATO DELLE ACQUE DI VENEZIA	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
13	b	Restauro e valorizzazione del sistema fortificato medievale di Cittadella	Comune di Cittadella	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
14	b	Parco delle Sorgenti del Bacchiglione - Recupero e riqualificazione ambientale didattica e ricreativa de "Le Sorgenti"	Provincia di Vicenza	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	b	Il Parco Archeologico di Aquae Patavinae	Università di Padova - Dipartimento di Archeologia	400.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00
16	c	Il Mondo della Luna - Celebrazione di Galileo Galilei	Ente I Solisti Veneti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	c	Laboratorio Lirico del Veneto G. Martinelli- A. Pertile	Laboratorio Lirico del Veneto	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	c	Rilancio Teatro Comunale di Adria e attivazione di una rete culturale-turistica tra enti territoriali del Parco del Delta e della Regione Veneto	Comune di Adria	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				5.640.000,00	**2.642.000,00**	**2.300.000,00**	**10.582.000,00**

VARIE

N. INTERV.	area di riferimento atto di indirizzo e Regolam.	PROGETTO	BENEFICIARIO	2010	2011	2012	TOTALE
1	a	Recupero e valorizzazione del Fondo Librario Antico dei Gesuiti italiani-	Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2	a	Portale Web Gis delle attività di ricerca, tutela, gestione e fruizione del patrimonio archeologico italiano	Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Archeologia	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
3	a	Valorizzazione e promozione del Patrimonio Culturale	D.G. Valorizzazione Patrimonio Culturale	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00

4	a	Partecipazione dell'Italia all'Expo di Shangai 2010	D.G. Valorizzazione Patrimonio Culturale	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5	a	Allestimento del museo e dei depositi del MAXXI – centro per le arti del XXI secolo	Fondazione MAXXI	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6	b	Verifica della sicurezza sismica dei Musei statali.Applicazione della O.P.C.M. 3274/2003 s.m.i. E della direttiva P.C.M. 12 ottobre 2007	MIBAC Direz. Gen. Beni Architett. Storico - artistici ed etnoantr.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
7	c	Siti Unesco: Italian Heritage and Arts	Associazione Culturale Amici dell'Arte	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
8	c	Schermi di qualità 2009/2010	AGIS _ Associazione Generale Italiana dello Spettacolo	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
9	c	Esperia	Associazione Culturale Esperia	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	c	Celebrazioni del Terzo Centenario della nascita di G. B. Pergolesi	Fondazione Pergolesi Spontini	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11	c	Festival Internazionale della Spiritualità "Divinamente" 2010	Associazione Romana di Musica Sacra e Religiosa A.R.Mu.S.e.R.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	c	Progetto Teatri - Progetti nazionali - progetti internazionali	ETI	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00
13	c	Valorizzazione e rilancio strategico delle attività di Cinecittà Luce S.p.A.	Cinecittà Luce S.p.A.	15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00
14	a	SPESE STRUMENTALI AGLI INVESTIMENTI	ARCUS SPA	1.800.000,00	750.000,00	0,00	2.550.000,00
15	b	SPESE STRUMENTALI AGLI INVESTIMENTI	ARCUS SPA	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00
				31.590.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	36.390.000,00
			TOTALE GENERALE	119.089.000,00	43.481.000,00	37.430.000,00	200.000.000,00

ALLEGATO B

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA TUTELA, AI BENI ED ALLE ATTIVITÀ CULTURALI ED ALLO SPETTACOLO DA FINANZIARE CON LE RISORSE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 4, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289. – TRIENNIO 2010-2012

Gli obiettivi

L'obiettivo unitario del programma, individuato normativamente nella promozione e nel sostegno di progetti ed iniziative nel settore dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo, anche nelle sue interdipendenze con la realizzazione delle infrastrutture del Paese e con il territorio, è articolato per aree di competenza coerentemente a quanto previsto nell'art. 3 del decreto interministeriale 24 settembre 2008, n. 182.

La concreta realizzazione del programma sarà attuata sulla base delle seguenti linee guida:

- accrescere il valore e la diffusione del patrimonio culturale nazionale;
- potenziare il valore aggiunto derivante da più stretti legami tra l'industria culturale ed i settori produttivi e finanziari presenti sul territorio;

Nel quadro delle presenti linee guida, ove necessario, saranno fornite alla Società, dal Ministro per i beni e le attività culturali, specifiche indicazioni ai fini del conseguimento dei migliori risultati.

Piano degli interventi

Il programma per il 2010-2012 si articola negli interventi di seguito individuati per aree di competenza, con le relative risorse, ammontanti complessivamente a 200.000.000,00 milioni di euro, comprensivi di **3 milioni di euro**, occorrenti anche per le spese strumentali agli investimenti della Società Arcus.

a) Interventi di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale statale, non statale e religioso (€ 99.988.000,00).

b) Interventi di ripristino e tutela paesaggistica finalizzati alla salvaguardia e conservazione degli aspetti e caratteri peculiari del paesaggio (€ 59.972.000,00)

c) Interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo (€ 40.040.000,00).

I compiti della Società ARCUS S.p.A.

La realizzazione degli interventi previsti nel programma per il 2010-2012 dovrà essere affidata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 del decreto interministeriale 182 del 24 settembre 2008, alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS s.p.a., costituita per il perseguimento di obiettivi di sostegno e di promozione tecnica e finanziaria nei settori dei beni e delle attività culturali, dello spettacolo, del cinema e dello sport.

La Società ARCUS S.p.A, dovrà svolgere, in tali settori, un ruolo forte e innovativo, associando alle strategie per lo sviluppo della cultura tutte le progettualità necessarie per promuovere il progresso economico del territorio, in stretta collaborazione con le autonomie.

La Società opererà quale strumento tecnico, snello e flessibile, anche per sollecitare fonti di risorse sostitutive dell'intervento pubblico.

Nell'ambito del piano di intervento la Società Arcus dovrà, in particolare, svolgere una funzione di supporto e coordinamento per la realizzazione di alcuni programmi strategici di seguito identificati:

- Programma sperimentale di gestione e valorizzazione dei Parchi archeologici;
- Programma di valorizzazione del patrimonio culturale;
- Sviluppo di bacini culturali;
- Progetti di compartecipazione con altri soggetti pubblici o privati per l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie.
- Cinecittà

Programma sperimentale di gestione e valorizzazione dei Parchi archeologici .

I progetti che rientrano in questo programma riguardano attività di ricerca, scavo, restauro e valorizzazione in ambito archeologico.

Con decreto 1° agosto 2008 l'Onorevole Ministro Sandro Bondi ha istituito un Gruppo di lavoro con il compito di individuare specifiche linee-guida per la costituzione e la gestione dei "parchi archeologici". A conclusione del lavoro svolto dal Gruppo di lavoro si è ritenuto indispensabile passare ad una fase di sperimentazione per valutare l'applicabilità degli aspetti più peculiari ed innovativi proposti. In tale ambito Arcus, con il supporto di alcuni membri del suddetto Gruppo di lavoro, assicurerà una funzione di coordinamento e monitoraggio delle diverse iniziative proposte al fine di garantire la coerenza dello sviluppo sinergico di questi progetti con le linee guida identificate dal Gruppo di lavoro.

Programma di valorizzazione del patrimonio culturale.

L'intervento "valorizzazione e promozione del patrimonio culturale", destinato alla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, si inquadra in una cooperazione complessiva che tenga conto delle finalità operative della Società, così come sono individuate nel suo Statuto. In particolare, Arcus S.p.A. coopererà con la Direzione in discorso, sentito l'azionista di riferimento, sotto gli aspetti organizzativi, tecnici e di impostazione e gestione dei progetti e delle iniziative, e infine sotto l'aspetto finanziario

Sviluppo di bacini culturali.

I progetti che rientrano in questo programma sono:

- Bacino culturale della Lomellina
- Bacino culturale ambientale sociale evoluto presso il Comune di Cerea
- Bacino culturale del sacro Monte di Varallo - patrimonio Unesco

Nell'ambito dello sviluppo dei bacini culturali Arcus può garantire un duplice ruolo: di consulenza al territorio, attraverso l'applicazione di una nuova metodologia di sviluppo dei bacini culturali in una specifica area geografica, e di collante e catalizzatore dell'attività di co-finanziamento necessaria per la realizzazione degli interventi. A tal proposito Arcus, oltre al supporto tecnico organizzativo, svolgerà un'azione di coinvolgimento e sensibilizzazione di importanti stakeholder del progetto.

Progetti di compartecipazione con altri soggetti pubblici o privati per l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie.

Arcus può ritenersi la sede idonea per la composizione degli interessi pubblici in materia di interventi sul territorio, in quanto la sua struttura, come indicato dallo Statuto e dalla normativa fondante, è aperta alla partecipazione delle Autonomie territoriali ed alla collaborazione dei privati. Considerata inoltre l'evidente connotazione pubblicistica delle funzioni affidate ad Arcus nella materia, la Società deve costituire un sicuro punto di riferimento e di supporto in ordine alla elaborazione dei progetti strategici sul territorio. Arcus, potrà quindi supportare il Ministero dei beni e le attività culturali nella implementazione degli accordi in fase di sviluppo con le Regioni e le Fondazioni Bancarie. I progetti identificati si riferiscono in particolare agli accordi conclusi in Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Piemonte e quindi le iniziative ad essi relative assumono un ruolo pilota per il prosieguo.

Cinecittà

Il progetto si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione e rilancio della nuova società Cinecittà Luce S.p.A., così come derivante dalla fusione per incorporazione di Istituto Luce in Cinecittà Holding. La società Cinecittà Luce S.p.A., interamente posseduta dal MEF, ha come obiettivo strategico la realizzazione di interventi a supporto del settore cinematografico. Nell'Atto di indirizzo in data 3 aprile 2009 il Ministro per i beni e le attività culturali, in qualità di azionista unico, ha individuato alcune linee di azione per Cinecittà Holding s.p.a.; il punto 8 del suddetto Atto recita : "garantire, all'esito della fusione, la migliore integrazione tra le strutture …….al fine di valorizzare le prerogative, la continuità di azione, anche allo scopo di garantire la massima diffusione del cinema italiano, usufruendo per quanto possibile, dell'assistenza tecnica e finanziaria di ARCUS SpA, sulla base delle disposizioni statutarie di quest'ultima società e nell'ottica di una sinergia strategica e operativa finalizzata al potenziamento culturale dell'offerta delle due società".

10A01713

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 22 gennaio 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, comma 9 e 10;

Visto lo Statuto di autonomia della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 - riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001, e da ultimo modificato e integrato con decreto rettorale n. 1241 del 7 maggio 2009;

Vista la delibera del senato accademico n. 118 del 21 dicembre 2009 con la quale, sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso con delibera n. 144 del 30 novembre 2009, è stata approvata la modifica dell'art. 14, comma 4 lettera *c)* dello Statuto della Seconda Università degli studi di Napoli, sostituendo l'espressione «pari peso» con il termine «rappresentatività»;

Vista la nota prot. n. 1290 inviata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 13 gennaio 2010, con la quale sono state trasmesse, per i provvedimenti di competenza, le predette delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

Vista la nota prot. gen. di Ateneo n. 2365 del 20 gennaio 2010 con la quale il MIUR ha reso noto che in merito alla proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto di questo Ateneo non ha osservazioni da formulare;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dello Statuto di autonomia della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001, e da ultimo modificato e integrato con decreto rettorale n. 1241 del 7 maggio 2009, all'art. 14, comma 4, lettera *c)* è modificato come segue:

«al personale dirigenziale e tecnico-amministrativo non richiamato nella precedente lettera *b)*, con rapporto di lavoro organico a tempo indeterminato con l'ateneo, i cui voti, con apposito regolamento, sono complessivamente valutati nella misura del 6% dell'elettorato attivo complessivo. Il regolamento tiene conto della distribuzione di tale personale sui cinque poli universitari e nell'amministrazione centrale, e garantisce rappresentatività ad ognuna di queste sei articolazioni».

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia ai fini della pubblicazione delle modifiche del testo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Caserta, 22 gennaio 2010

Il rettore: ROSSI

10A01692

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale Prot.557/PAS. .XVJ/4/7 2005 CE (18) del 15.12.2009 il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
LOM05EXP3003	**PERMIGEL 1calibri 35x500 mm e 40x500 mm**		
21.01.2005	0241	1.1 D	II

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice UEE Italia s.r.l. con sede in Terrarossa (MS) ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "LOM, MADRID - SPAGNA" su richiesta della stessa società. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso UNION ESPANOLA DE EXPLOSIVOS, S.A., GALDACANO (VIZCAYA)-SPAGNA"

Con decreto ministeriale Prot.557/PAS. XVJ/4/3 2005 CE (16) del 15.12.2009 il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.0337/00 Int.I^	**Gelatine Donarit S**		
16.01.2004	0081	1.1 D	II

Per imballaggi in scatole di cartone fibra secondo il metodo di imballaggio P116 delle Norme delle Nazioni Unite sul Trasporto di Merci Pericolose.

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Pravisani S.p.A. con sede in Sequals (PN) - loc. Prati del Sbriss ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, - BERLINO - GERMANIA" su richiesta della società fabbricante "AUSTIN POWDER GMBH, LAMBRECHT-AUSTRIA".

Con decreto ministeriale Prot.557/PAS.-1464-XVJ/2/1 2005 CE(15) del 15.12.009 i manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.97.0069	**detonatore elettrico DAVEYDET SR sismico versione media intensità**		
07.05.1997	0456	1.4 S	III
0080.EXP.97.0071- C1	**detonatore elettrico DAVEYDET R istantaneo**		
30.03.1999	0456	1.4 S	III
0080.EXP.97.0072	**detonatore elettrico DAVEYDET R corto ritardo -** ritardo da 1 (25ms), 2 (50ms), 3 (75ms), 4 (100ms), 5 (125ms), 6 (150ms), 7(175ms), 8(200ms), 9(225ms), 10 (250ms), 11 (275ms), 12 (300ms), 13 (325ms), 14 (350ms), 15 (375ms), 16 (400ms), 17 (425ms), 18 (450ms), 19 (475ms), 20 (500ms).		
07.05.1997	0456	1.4 S	III
0080.EXP.97.0073	**detonatore elettrico DAVEYDET R corto ritardo -** ritardo da 24 (600ms), 28 (700ms), 32 (800ms), 36 (900ms), 40 (1000ms), 44 (1100ms), 48 1200ms), 56 (1400ms), 64 (1600ms), 72 (1800ms), 80(2000ms).		
07.05.1997	0456	1.4 S	III
0080.EXP.97.0074	**detonatore elettrico DAVEYDET R corto ritardo -** ritardo da 1 (25ms), 2 (50ms), 3 (75ms), 4 (100ms), 5 (125 ms), 6 (150ms), 7 (175ms), 8 (200ms), 9 (225ms), 10 (250ms), 11 (275ms), 12 (300ms).		
07.05.1997	0456	1.4 S	III

CIASCUN PRODOTTO, È DISPONIBILE NELLA VERSIONE BASSA, MEDIA, ALTA E ALTISSIMA INTENSITA'. LE VERSIONI BASSA E MEDIA INTENSITÀ SONO CONSENTITE SOLO PER GLI USI PREVISTI DAL DECRETO 8 APRILE 2008.
A SECONDA DEL TIPO DI IMBALLAGGIO UTILIZZATO, POSSONO ESSERE ASSEGNATI ANCHE IL N. ONU 0360 - CLASSE DI RISCHIO 1.1B ED IL N. ONU 0255 - CLASSE DI RISCHIO 1.4B, FERMO RESTANDO LA CLASSIFICA T.U.L.P.S.

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta S.E.I. S.P.A. con sede legale in GHEDI (BRESCIA) ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciatodall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della società "Davey Bickford" Hery - Francia. Da tale certificato risulta che i citati esplosivi sono prodotti dalla "Davey Bickford" Rouen Cedex - Francia.

Con decreto ministeriale Prot.557/PAS. XVJ/5/65 2004 CE (29) del 15.12.2009 i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0589.EXP.0210/98 Int. 1	**DYNACORD 12**		
21.05.2003	0065	1.1 D	II
0589.EXP.0212/98 Int. 1	**DYNACORD 20**		
21.05.2003	0065	1.1 D	II
0589.EXP.0214/98 Int. 1	**DYNACORD 40**		
21.05.2003	0065	1.1 D	II
0589.EXP.0216/98 Int. 1	**DYNACORD 100**		
29.01.2003	0065	1.1 D	II
0589.EXP.1582/00 Int. 1	**SPREWACORD 12**		
10.06.2003	0065	1.1 D	II
0589.EXP.1583/00 Int. 1	**SPREWACORD 20**		
10.06.2003	0065	1.1 D	II
0589.EXP.1584/00 Int. 1	**SPREWACORD 40**		
10.06.2003	0065	1.1 D	II
0589.EXP.1585/00 Int. 1	**SPREWACORD 100**		
23.01.2003	0065	1.1 D	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta Pravisani S.P.A. con sede in UDINE ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, BERLINO - GERMANIA" su richiesta della società "ORICA GERMANY GMBH, TROISDORF-GERMANIA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso PRAVISANI S.P.A., SEQUALS - LOC. PRATI DEL SBRISS (PN)-ITALIA"

Con decreto ministeriale Prot.557/PAS. 15976-XVJ/2/41 2006 CE (23) del 15.12.2009 il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
ENB/P/081/04 numero 1	**H437444200, BP- 4S Accenditore primario numero della parte Schlumberger 100078247**		
09.02.2004	0454	1.4 S	V/B

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Schlumberger Italiana S.p.A. con sede in Parma ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "HSE, - GRAN BRETAGNA" su richiesta della società fabbricante "BAKER OIL TOOLS, ARKANSAS - U.S.A.".

Con decreto ministeriale Prot.557/PAS.XV.J/3/31 2004 CE (26) del 13.01.2010 i manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.98.0043- C1	**POLVERE PROPULSIVA PCL 2595**		
02.03.1999	0160	1.1 C	I^
0080.EXP.98.0044- C1	**POLVERE PROPULSIVA SP3**		
02.03.1999	0160	1.1 C	I^
0080.EXP.98.0047-C1	**POLVERE PROPULSIVA 7,62 mm x 51 type WC 846**		
02.03.1999	0161	1.3 C	I^
0080.EXP.98.0050-C1	**POLVERE PROPULSIVA 5,56 mm**		
02.03.1999	0161	1.3 C	I^

L'assegnazione del numero ONU e classe di rischio corrisponde all'imballaggio 1 A 2 (metallo) e massa netta massima 50 kg.

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice Fiocchi S.p.A. con sede in LECCO ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, VERNEUIL EN HALATTE - FRANCIA" su richiesta della ditta fabbricante "SOCIETÀ PB CLERMONT S.A., ENGIS-BELGIO".

Con decreto ministeriale Prot.557/PAS.XVJ/3/28 2004 CE (36) del 13.01.2010 i manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.0882/02 all.2	**KAMNIK – HK 0,7 - 1,68 mm**		
10.01.2003	0027	1.1D	1^
0589.EXP.0882/02 all.2	**KAMNIK – HK 1,5 - 2,5 mm**		
10.01.2003	0027	1.1D	1^
0589.EXP.0882/02 all.2	**KAMNIK – HK 1,5 - 4,5 mm**		
10.01.2003	0027	1.1D	1^
0589.EXP.0882/02 all.2	**KAMNIK – HK 2,5 – 3,5 mm**		
10.01.2003	0027	1.1D	1^

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice Simmel S.p.A. con sede in Colleferro (Roma) ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, BERLINO - GERMANIA" su richiesta della società "GERHARD HOLSTEIN, ROTHENBURG/TBR.- GERMANIA". Da tale certificato risulta che il citati esplosivi vengono prodotti presso KIK KAMNIK D.D., 1240 KAMNIK-SLOVENIA".

Con decreto ministeriale Prot.557/PAS.17015.XV.J/6/62 2005 CE (22) del 13.01.2010 i manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**		
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.05.0037	**Distributore multivia unidirezionale BMU 9 VIE**		
09.11.2005	0432	1.4 S	V/B
0080.EXP.05.0039	**Iniziatore a funzionamento per onda di SHOCK IFOC 308**		
09.11.2005	0454	1.4 S	V/B
0080.EXP.05.0040	**Catena di distruzione 3° Stadio**		
09.11.2005	0288	1.1 D	II
0080.EXP.05.0042	**Catena di separazione 2/3 Stadio**		
09.11.2005	0288	1.1 D	II
0080.EXP.05.0041	**Catena di distruzione 2° Stadio**		
09.11.2005	0288	1.1 D	II
0080.EXP.05.0038	**Linee di trasmissione Pirotrecce CS0108 - 00100**		
09.11.2005	0432	1.4 S	V/B

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice Avio S.p.A. con sede legale in Torino ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, VERNEUIL EN HALATTE - FRANCIA" su richiesta della stessa "AVIO S.P.A., CORSO GARIBALDI, 22 - COLLEFERRO (RM) - ITALIA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso PYROALLIANCE, LES MUREAUX - FRANCIA".

Con decreto ministeriale Prot.557/PAS.XV.J/4/4 2004 CE (24) del 13.01.2010 i manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**	
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0589.EXP.2862/02 SUPPL. 1		**EUROGELATINA 1**	
08.01.2004	0081	1.1 D	II
0589.EXP.2863/02 SUPPL. 1		**EUROGELATINA 2**	
08.01.2004	0081	1.1 D	II

L'attribuzione del n. Onu e classe di rischio è valida per l'imballaggio P116.

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice PRAVISANI S.p.A. con sede in Pordenone ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, BERLINO - GERMANIA" su richiesta della società fabbricante "AUSTIN POWDER GMBH, LAMBRECHT- AUSTRIA".

Con decreto ministeriale Prot.557/PAS.14924-XVJ/6/37 2005 CE (20) del 13.01.2010 i manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**	
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.03.0057 add. C3		**Carica Cava Powerjet Omega 2006 HMX H447900**	
27.09.2004	0441	1.4 S	II
0080.EXP.03.0057add. C3		**Carica Cava Powerjet Omega 2506 HMX H447901**	
27.09.2004	0441	1.4 S	II
0080.EXP.03.0057 add. C3		**Carica Cava Powerjet Omega 2906 HMX 100019788**	
27.09.2004	0441	1.4 S	II
0080.EXP.03.0057 add. C3		**Carica Cava Powerjet Omega 4505 HMX 100019791**	
27.09.2004	0440	1.4 D	II
0080.EXP.00.0020 add. C1		**Carica Cava 1-11/16 Enerjet III, HMX H448246**	
17.12.2001	0441	1.4 S	II
0080.EXP.01.0046		**Carica Cava_Hyperjet 4505, RDX H447660**	
17.12.2001	0440	1.4 D	II
0080.EXP.00.0001 add.C1		**Carica Cava 34 B Hyperjet II, RDX H429442**	
17.12.2001	0441	1.4 S	II
0080.EXP.00.0003 add.C1		**Carica Cava 58C Ultrapack, RDX H428135**	
17.12.2001	0059	1.1 D	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice Schlumberger Italiana S.P.A. con sede in Parma ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, VERNEUIL-EN-HALATTE - FRANCIA" su richiesta della società "ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER (EPS), CLAMART-FRANCIA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso: "SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION (STC)" e "HARRISON JET GUNS (HJG)", TEXAS - STATI UNITI D'AMERICA"

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20603.XVJ(5240) del 7.01.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- “JW06ZP1108 – TORTA MULTICOLOR 16 LANCI” *(massa attiva g 144)*
- “JW07ZP1108 – TORTA MULTICOLOR 16 LANCI” *(massa attiva g 162)*
- “JW57ZP1108 – BATTERIA MULTICOLOR 35 LANCI” *(massa attiva g 604)*
- “JW28ZP1108 – TORTA MULTICOLOR 16 LANCI FIORI DI PERLA” *(massa attiva g 326)*
- “JW42ZP1108 – TORTA MULTICOLOR 25 BLACK CAT” *(massa attiva g 556)*
- “JW64ZP1108 – BATTERIA 19 LANCI” *(massa attiva g 386)*
- “JW410ZP1108 – BATTERIA BLU ORO CODA 160 LANCI” *(massa attiva g 490)*
- “SM9805ZP1108 – BATTERIA MULTICOLOR 25 LANCI” *(massa attiva g 205)*
- “53904ZP1108 – TORTA CANGIANTE MULTICOLOR 25 LANCI” *(massa attiva g 394,50)*
- “SM9807ZP1108 – BATTERIA MULTICOLOR 25 LANCI” *(massa attiva g 205)*
- “JW32ZP1108 – TORTA MULTICOLOR 19 LANCI” *(massa attiva g 387)*
- “JW54ZP1108 – TORTA TRICOLOR 36 LANCI” *(massa attiva g 719,80)*

sono riconosciuti, su istanza della Sig.ra Melisa SAPIENZA, titolare di licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. per l’attività sita in Belpasso (Ct) – contrada Edere, II traversa -, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti, sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21041.XVJ(4989) del 7.01.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "U.BORGONOVO 2008 – BENGALINO PER SCRITTE S" *(massa attiva g 13,50)*
- "U.BORGONOVO 2008 – BENGALINO PER SCRITTE B" *(massa attiva g 13,50)*
- "U.BORGONOVO 2008 – BENGALINO PER SCRITTE R" *(massa attiva g 13,50)*
- "U.BORGONOVO 2008 – BENGALINO PER SCRITTE Y" *(massa attiva g 13,50)*
- "U.BORGONOVO 2008 – BENGALINO PER SCRITTE G" *(massa attiva g 13,50)*
- "U.BORGONOVO 2008 – BENGALINO PER SCRITTE P" *(massa attiva g 13,50)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Borgonovo Umberto, titolare della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, in nome e per conto della U. BORGONOVO S.r.l., sita in Località Cascina Draga – Inzago (Mi) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20311-XV.J(4946) del 7.1.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- GRANATA COLPI CALIBRO 60 DMG (massa attiva g 170,80);
- GRANATA COLPI CALIBRO 70 DMG (massa attiva g 190,70);
- GRANATA COLPI CALIBRO 100 DMG (massa attiva g 904,10);
- GRANATA A 8 DMG (massa attiva g 662,50);
- GRANATA A 2 ST DMG (massa attiva g 720,80);
- GRANATA A 9 DMG (massa attiva g 671,50);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Marco Giuseppe, titolare della licenza di fabbricazione e vendita di fuochi artificiali, in nome e per conto della Di Marco Giuseppe & C. S.a.s., con esercizio sito in Teramo – loc. Specola, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con la limitazione in premessa indicata.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.19812-XV.J(5335) del 7.1.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- COLPO COBRA 60 (massa attiva g 165,5);
- COLPO ATOMYC 60 (massa attiva g 102,5);
- COLPO COBRA 70 (massa attiva g 146,5);
- COLPO COBRA 80 (massa attiva g 227,5);
- COLPO ATOMYC 80 (massa attiva g 205,5);
- COLPO VIPER 80 (massa attiva g 411,5);
- COLPO COBRA 100 (massa attiva g 678);
- COLPO ATOMYC 100 (massa attiva g 399,5);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Blasio Elio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Teramo – contrada Caprafico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20045-XV.J(5221) del 7.1.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- BOMBA A OTTO COOP ROMANO 130 – TREMOLANTE BIANCO (massa attiva g 1630);
- BOMBA A OTTO COOP ROMANO 130 – SALICE BIANCO (massa attiva g 1630);
- BOMBA A OTTO COOP ROMANO 130 – ROSSO (massa attiva g 1630);
- BOMBA A OTTO COOP ROMANO 130 – BLU (massa attiva g 1630);
- BOMBA A OTTO COOP ROMANO 130 – VERDE (massa attiva g 1630);
- BOMBA A OTTO COOP ROMANO 130 – PIOGGIA NERA (massa attiva g 1630);
- BOMBA A OTTO COOP ROMANO 130 – VIOLA (massa attiva g 1630);
- BOMBA A OTTO COOP ROMANO 130 – TREMOLANTE GIALLO (massa attiva g 1630);
- BOMBA A OTTO COOP ROMANO 130 – ASSORTITO (massa attiva g 1630);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Stanislao Romano, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Angri (SA) – loc. Monte Taccaro, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette ciascun manufatto, come indicato dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7045-XV.J(5301) del 7.1.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- P.I. TONANTE C70/B (massa attiva g 110);
- P.I. TONANTE C70/A (massa attiva g 165);
- P.I. TONANTE C75 (massa attiva g 305);
- P.I. BOMBA SPACCO A COLORI E LAMPEGGIO C80 (massa attiva g 355);
- P.I. BOMBA SPACCO E TONANTE C80 (massa attiva g 455);
- P.I. BOMBA AD UN GIRO DI LAMPEGGIO C80 (massa attiva g 250);
- P.I. BOMBA A DOPPIO GIRO DI LAMPEGGIO C80 (massa attiva g 320);
- P.I. BOMBA SPACCO A DOPPIO GIRO DI LAMPEGGIO C90 (massa attiva g 660);
- P.I. BOMBA A FONTANELLE C75 (massa attiva g 365);
- P.I. BOMBA A FONTANELLE + COLPO C75 (massa attiva g 266);
- P.I. BOMBA A LUPI C75 (massa attiva g 410);
- P.I. BOMBA A TRONETTI C75 (massa attiva g 266);
- P.I. BOMBA A SPACCO ARGENTO C75 (massa attiva g 295);
- P.I. BOMBA KAMURO CK + COMETA C75 (massa attiva g 376);
- P.I. BOMBA BIG KAMURO CK + COMETA C75 (massa attiva g 376);
- P.I. SFERA C100 (massa attiva g 250);
- P.I. BOMBA SPACCO A COLORI C100 (massa attiva g 475);
- P.I. BOMBA A FONTANELLE C100 (massa attiva g 650);
- P.I. BOMBA A FONTANELLE + COLPO C100 (massa attiva g 492);
- P.I. BOMBA A LUPI C100 (massa attiva g 725);
- P.I. BOMBA A TRONETTI C100 (massa attiva g 490);
- P.I. BOMBA SPACCO A COLORI C125 (massa attiva g 1100);
- P.I. BOMBA SPACCO A FARFALLE C125 (massa attiva g 1140);
- P.I. BOMBA SFONDO A COLPI C125 (massa attiva g 1080);
- P.I. BOMBA SFONDO A STUCCHI C125 (massa attiva g 1330);
- P.I. BOMBA SPACCO A FARFALLE C150 (massa attiva g 1140);
- P.I. BOMBA SFONDO A COLPI C150 (massa attiva g 1500);
- P.I. BOMBA SFONDO A STUCCHI C150 (massa attiva g 1975);
- P.I. BOMBA SFONDO A RIPRESA 3 FILI C200 (massa attiva g 5630);
- P.I. BOMBA SFONDO A RIPRESA 4 FILI C200 (massa attiva g 6830);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Iannotta Amato, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Casagiove (CE) – loc. Boscariello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

I manufatti esplosivi denominati:

- P.I. SPOLETTA COLLEGAMENTO 1.2 (massa attiva g 5);
- P.I. SPOLETTA COLLEGAMENTO 1.8 (massa attiva g 6);

sono riconosciuti, su istanza del medesimo richiedente, e classificati nella V categoria – gruppo "B" dell'Allegato "A" al citato Regolamento di esecuzione.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20042-XV.J(5223) del 7.1.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- SFERA COOP ROMANO 160 – TREMOLANTE BIANCO (massa attiva g 1100);
- SFERA COOP ROMANO 160 – SALICE BIANCO (massa attiva g 1100);
- SFERA COOP ROMANO 160 – ROSSO (massa attiva g 1100);
- SFERA COOP ROMANO 160 – BLU (massa attiva g 1100);
- SFERA COOP ROMANO 160 – VERDE (massa attiva g 1100);
- SFERA COOP ROMANO 160 – PIOGGIA NERA (massa attiva g 1100);
- SFERA COOP ROMANO 160 – VIOLA (massa attiva g 1100);
- SFERA COOP ROMANO 160 – TREMOLANTE GIALLO (massa attiva g 1100);
- SFERA COOP ROMANO 160 – ASSORTITO (massa attiva g 1100);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Stanislao Romano, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Angri (SA) – loc. Monte Taccaro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5282.XVJ(5104) del 13.01.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- “Candela Romana cal 30 mm Art. 3309 8 VULCANI GIALLO MAGNESIO” (massa attiva g 173,1)
- “Candela Romana cal 30 mm Art. 3310 8 VULCANI ROSSO MAGNESIO” (massa attiva g 173,1)
- “Candela Romana cal 30 mm Art. 3311 8 VULCANI VERDE MAGNESIO” (massa attiva g 173,1)
- “Candela Romana cal 30 mm Art. 3312 8 VULCANI STELLE BIANCO LUCE” (massa attiva g 173,1)
- “Candela Romana cal 30 mm Art. 3352 8 VULCANI STELLE ORO + BLU” (massa attiva g 173,1)
- “Candela Romana cal 30 mm Art. 3364 8 VULCANI STELLE ARGENTO + VERDE” (massa attiva g 173,1)

sono riconosciuti, su istanza del Sig. BAUDUCCO Francesco, legale rappresentante della ditta PANZERA s.a.s. di Francesco Bauducco e C. con sede in - loc. Carignano (TO) -, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21274-XV.J(4711), del 13.01.2010 il manufatto esplosivo denominato “188 (d. f.: FS188)” *(massa attiva g 0,79)* è riconosciuto, su istanza del sig. Lipori Giovanni – titolare di licenza di P. S. per la ditta FIREWORKS SUD S.N.C., di Lipori Giovanni & C., con sede in loc. Scafarea – Vicinale S. Iuliano - Giuliano di Campania (Na), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo C dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Il manufatto esplosivo denominato “G1093 LY-DAN-9 (d. f.: FS1093/NW)” *(massa attiva g 1693,6)* è riconosciuto, su istanza del sig. Lipori Giovanni – titolare di licenza di P. S. per la ditta FIREWORKS SUD S.N.C., di Lipori Giovanni & C., con sede in loc. Scafarea – Vicinale S. Iuliano - Giuliano di Campania (Na), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette del manufatto esplosivo denominato “G1093 LY-DAN-9 (d. f.: FS1093/NW)”, deve chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21275-XV.J(4848), del 13.01.2010 i manufatti esplosivi denominati:

- "0204-15 MAGIC WHIP(d.f.:FS305)" (massa attiva g 180,97)
- "06 ER-43 100'S RED GLITTER WILLOW (d.f.: FS06ER-43)" (massa attiva g 3106)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lipori Giovanni – titolare di licenza di P. S. per la ditta FIREWORKS SUD S.N.C., di Lipori Giovanni & C., con sede in Giuliano di Campania (Na), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette, del manufatto denominato "06 ER-43 100'S RED GLITTER WILLOW (d.f.: FS06ER-43)", devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18436-XV.J(5433) del 13.1.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- 1901-1 Blue Peony (massa attiva g 28);
- 1901-2 Purple Peony (massa attiva g 28);
- 1901-3 Gras Green Peony (massa attiva g 28);
- 1901-4 Sea Blue Peony (massa attiva g 28);
- 1901-5 Lemon Peony (massa attiva g 28);
- 1901-6 Red Peony (massa attiva g 28);
- 1901-7 Red Time Rain (massa attiva g 28);
- 1901-8 Blue Time Rain (massa attiva g 28);
- 1901-9 Red & Yellow (massa attiva g 28);
- 1901-10 Lemon & Purple (massa attiva g 28);
- 1901-11 Red & Blue & Flash (massa attiva g 28);
- 1901-12 Lemon & Blue & Flash (massa attiva g 28);
- 1901-13 Blue & Gras Green (massa attiva g 28);
- 1901-14 Blue & Red (massa attiva g 28);
- 1901-15 Green Palm & Strobe (massa attiva g 28);
- 1901-16 Red Palm & Strobe (massa attiva g 28);
- 1901-17 Crackling Flowers (massa attiva g 28);
- 1901-18 Time Rain (massa attiva g 28);
- 1901-19 Kamuro (massa attiva g 28);
- 1901-20 Blue Titanium Palm (massa attiva g 28);
- 1902-1 Aqua Blue & Red Dahlia (massa attiva g 28);
- 1902-2 Aqua Blue & Purple Dahlia (massa attiva g 28);
- 1902-3 Aqua Blue & Lemon Dahlia (massa attiva g 28);
- 1902-4 Gras Green & Purple (massa attiva g 28);
- 1902-5 Red Dahlia & Time Rain (massa attiva g 28);
- 1902-6 Fresh Colors & Strobe Dust (massa attiva g 28);
- 1902-7 Blue Fantasy (massa attiva g 28);
- 1902-8 Blue & Royal Palm (massa attiva g 28);
- 1902-9 Brocade Palm & Red Strobe (massa attiva g 28);
- 1902-10 Flower Wave Crown (massa attiva g 28);
- 1902-11 Brocade to Red (massa attiva g 28);
- 1902-12 Brocade to Purple (massa attiva g 28);
- 1902-13 Brocade to Lemon (massa attiva g 28);
- 1902-14 Brocade to Blue (massa attiva g 28);
- 1902-15 Gold Strobe Palm (massa attiva g 28);
- 1902-16 Red Strobe Palm (massa attiva g 28);
- 1902-17 Gold Titan Palm (massa attiva g 28);
- 1902-18 Red Strobe & Titan-Gold Coco (massa attiva g 28);
- 1902-19 Green Strobe & Royal Palm (massa attiva g 28);
- 1902-20 Strobe & Time Rain Willow (massa attiva g 28);
- 1903-1 Red Chrysanthemum (massa attiva g 28);
- 1903-2 Blue Chrysanthemum (massa attiva g 28);
- 1903-3 Orange Chrysanthemum (massa attiva g 28);

- 1903-4 Gras Green Chrysanthemum (massa attiva g 28);
- 1903-5 Purple Chrysanthemum (massa attiva g 28);
- 1903-6 White Chrysanthemum (massa attiva g 28);
- 1903-7 Green Queen (massa attiva g 28);
- 1903-8 Blue Queen (massa attiva g 28);
- 1903-9 Red Queen (massa attiva g 28);
- 1903-10 Lemon Queen (massa attiva g 28);
- 1903-11 Blue Blizzard Palm (massa attiva g 28);
- 1903-12 Green Strobe & Crackling Palm (massa attiva g 28);
- 1903-13 White Palm & Red Strobing (massa attiva g 28);
- 1903-14 Gold Palm & Red Strobing (massa attiva g 28);
- 1903-15 Taifun Palm (massa attiva g 28);
- 1903-16 Time Rain Willow (massa attiva g 28);
- 1903-17 Blue Flower Wave (massa attiva g 28);
- 1903-18 Lemon Flower Wave (massa attiva g 28);
- 1903-19 Purple Flower Wave (massa attiva g 28);
- 1903-20 Red Flower Wave (massa attiva g 28);
- 1904-1 Aqua Blue & Purple Strobe (massa attiva g 28);
- 1904-2 Red Strobe & Popping Flowers (massa attiva g 28);
- 1904-3 Red Coco & Ti-Flowers (massa attiva g 28);
- 1904-4 Royal Brocade Palm (massa attiva g 28);
- 1904-5 Red Strobe Royal Crown (massa attiva g 28);
- 1904-6 Blue Royal Crown (massa attiva g 28);
- 1905-1 Blue Palm Vine (massa attiva g 28);
- 1905-2 Purple Thunderstorm (massa attiva g 28);
- 1905-3 Lemon Thunderstorm (massa attiva g 28);
- 1905-4 White Strobe & Red Dahlia (massa attiva g 28);
- 1905-5 Gold Ti-Palm (massa attiva g 28);
- 1905-6 Brocade Popping Flowers (massa attiva g 28);
- 1906-1 Strobe Red Coco (massa attiva g 28);
- 1906-2 Strobe Red & Blue Coco (massa attiva g 28);
- 1906-3 Strobe Purple Coco (massa attiva g 28);
- 1906-4 Royal Blue Cycas (massa attiva g 28);
- 1906-5 Royal Green & Purple Cycas (massa attiva g 28);
- 1906-6 Royal Lemon Cycas (massa attiva g 28);
- 1702-1 Titanium Salute (massa attiva g 22);
- 1702-2 Day Salute (massa attiva g 22);
- 1702-3 Yellow Smoke Salute (massa attiva g 22);
- 1702-4 Brown Smoke Salute (massa attiva g 22);
- 1702-5 Green Flash Salute (massa attiva g 22);
- 1702-6 Red Flash Salute (massa attiva g 22);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Monetti Carlo, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in Orbetello (GR), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza" e che "l'impiego dello stesso può avvenire esclusivamente con il sistema Blackboxx".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14595-XV.J(5295) del 13.1.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- 5" HORSE TAIL (CODA DI CAVALLO) (massa attiva g 601);
- 5" RED TO DARK TO WHITE STROBE (massa attiva g 631);
- 5" GREEN TO DARK TO RED STROBE (massa attiva g 631);
- 5" BLUE TO DARK TO GREEN STROBE (massa attiva g 631);
- 5" GREEN WAVE TO RED TO WHITE STROBE (massa attiva g 631);
- 5" BLUE WAVE TO GREEN TO WHITE STROBE (massa attiva g 631);
- 5" BLUE WAVE TO PURPLE TO WHITE STROBE (massa attiva g 631);
- 5" BLUE WAVE TO RED W/RED PISTIL/BLUE TAIL (massa attiva g 651);
- 5" GREEN WAVE TO PURPLE W/PURPLE PISTIL/GREEN TAIL (massa attiva g 651);
- 5" SILVER WAVE TO RED W/GREEN PISTIL/SILVER TAIL (massa attiva g 651);
- 5" RED WAVE TO BLUE W/BLUE PISTIL/RED TAIL (massa attiva g 651);
- 5" SILVER CROWN W/RED STROBE PISTIL/SILVER TAIL (massa attiva g 651);
- 5" SILVER CROWN/SILVER TAIL (massa attiva g 651);
- 5" SILVER CROWN TO RED/SILVER TAIL (massa attiva g 651);
- 5" SILVER CROWN TO GREEN/SILVER TAIL (massa attiva g 651);
- 5" SILVER CROWN TO PURPLE/SILVER TAIL (massa attiva g 651);
- 5" SILVER CROWN TO BLUE/SILVER TAIL (massa attiva g 651);
- 5" RED WAVE CROSSETTE MINE (massa attiva g 631);
- 5" SILVER CRACKLING CROSSETTE (massa attiva g 631);
- 5" GREEN WAVE CROSSETTE MINE (massa attiva g 631);
- 5" YELLOW WAVE CROSSETTE MINE (massa attiva g 631);
- 5" WHITE STROBE W/RED CROSSETTE (massa attiva g 631);
- 5" GREEN STROBE W/PURPLE CROSSETTE (massa attiva g 631);
- 5" SILVER CRACKLING WILLOW TO YELLOW WAVE W/BLUE PISTIL (massa attiva g 631);
- 5" SILVER CRACKLING WILLOW TO RED WAVE W/GREEN PISTIL (massa attiva g 631);
- 5" SILVER CRACKLING WILLOW TO GREEN WAVE W/PURPLE PISTIL (massa attiva g 631);
- 5" SILVER CRACKLING WILLOW TO BLUE WAVE W/RED PISTIL (massa attiva g 631);
- 5" RED STROBE W/YELLOW CROSSETTE (massa attiva g 631);

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Cristiano Grazia, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Sorianello (VV), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione

tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17887-XV.J(5426) del 13.1.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- IANNACE T80/80 (massa attiva g 195);
- IANNACE T80/100 (massa attiva g 245);
- IANNACE T100 (massa attiva g 500);
- IANNACE SF13 (massa attiva g 550);
- IANNACE SF15 (massa attiva g 930);
- IANNACE SF21 (massa attiva g 2050);
- IANNACE 8T/150 (massa attiva g 1900);
- IANNACE 8T-CB/150 (massa attiva g 3300);
- IANNACE 3F/210 (massa attiva g 4700);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Iannace Alberto, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Montesarchio (BN), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascuno manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5281XVJ(5103) del 13.01.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "Candela Romana cal 30 mm Art. 3200 8 BOMBETTE GIALLO" (massa attiva g 148,8);
- "Candela Romana cal 30 mm Art. 3205 8 BOMBETTE ORO" (massa attiva g 120,8);
- "Candela Romana cal 30 mm Art. 3206 8 BOMBETTE ARGENTO" (massa attiva g 145,6);
- "Candela Romana cal 30 mm Art. 3230 8 BOMBETTE KAMURO" (massa attiva g 148,8);
- "Candela Romana cal 30 mm Art. 3200 8 BOMBETTE CON COLPO" (massa attiva g 135,8);
- "Candela Romana cal 30 mm Art. 3200 8 BOMBETTE ASSORTITE" (massa attiva g 149,8);

sono riconosciuti, su istanza del Sig. BAUDUCCO Francesco, legale rappresentante della ditta PANZERA s.a.s. di Francesco Bauducco e C. con sede in - loc. Carignano (TO) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5283XVJ(5105) del 13.01.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "Candela Romana cal 60 mm Art. 6902 9 VULCANI PIOGGETTE BLU" (massa attiva g 821,8);
- "Candela Romana cal 60 mm Art. 6903 9 VULCANI PIOGGETTE VIOLA" (massa attiva g 829,8);
- "Candela Romana cal 60 mm Art. 6910 9 VULCANI PIOGGETTE ROSSO MAGNESIO" (massa attiva g 826,4);
- "Candela Romana cal 60 mm Art. 6911 9 VULCANI PIOGGETTE VERDE MAGNESIO" (massa attiva g 828,8);
- "Candela Romana cal 60 mm Art. 6918 9 VULCANI FISCHI" (massa attiva g 506,0);
- "Candela Romana cal 60 mm Art. 6920 9 VULCANI LAMPI" (massa attiva g 821,8);

sono riconosciuti, su istanza del Sig. BAUDUCCO Francesco, legale rappresentante della ditta PANZERA s.a.s. di Francesco Bauducco e C. con sede in - loc. Carignano (TO) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5284XVJ(5106) del 13.01.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "Candela Romana cal 60 mm Art. 6200 8 BOMBETTE GIALLO" (massa attiva g 627,5);
- "Candela Romana cal 60 mm Art. 6201 8 BOMBETTE ROSSO" (massa attiva g 641,5);
- "Candela Romana cal 60 mm Art. 6202 8 BOMBETTE BLU" (massa attiva g 622,3);
- "Candela Romana cal 60 mm Art. 6203 8 BOMBETTE VIOLA" (massa attiva g 620,7);
- "Candela Romana cal 60 mm Art. 6205 8 BOMBETTE ORO" (massa attiva g 598,3);
- "Candela Romana cal 60 mm Art. 6206 8 BOMBETTE ARGENTO" (massa attiva g 600,5);
- "Candela Romana cal 60 mm Art. 6207 8 BOMBETTE TREMOLANTE BIANCO" (massa attiva g 699,1);
- "Candela Romana cal 60 mm Art. 6208 8 BOMBETTE TREMOLANTE GIALLO" (massa attiva g 606,3);
- "Candela Romana cal 60 mm Art. 6217 8 BOMBETTE COLORI BRILLANTI MISTI" (massa attiva g 590,5);
- "Candela Romana cal 60 mm Art. 6230 8 BOMBETTE KAMURO" (massa attiva g 598,3);
- "Candela Romana cal 60 mm Art. 6267 8 BOMBETTE ASSORTITE" (massa attiva g 587,5);

sono riconosciuti, su istanza del Sig. BAUDUCCO Francesco, legale rappresentante della ditta PANZERA s.a.s. di Francesco Bauducco e C. con sede in - loc. Carignano (TO) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5286.XVJ(5111) del 13.01.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "Candela Romana cal. 45 mm Art. 4015 10 COMETE PIOGGIA ARGENTO" *(massa attiva g 717,8)*
- "Candela Romana cal. 45 mm Art. 4030 10 COMETE KAMURO" *(massa attiva g 639,8)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. BAUDUCCO Francesco, legale rappresentante della ditta PANZERA s.a.s. di Francesco Bauducco e C. con sede in - loc. Carignano (TO) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5288.XVJ(5114) del 13.01.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "Candela Romana cal. 30 mm Art. 3611 8 COMETE ARGENTO + STELLE VERDE MAGNESIO" *(massa attiva g 231,2);*
- "Candela Romana cal. 30 mm Art. 3615 8 COMETE PIOGGIA ARGENTO + STELLE ARGENTO" *(massa attiva g 231,2);*
- "Candela Romana cal. 30 mm Art. 3802 8 COMETE TREMOLANTE GIALLO + STELLE BLU" *(massa attiva g 227,2);*
- "Candela Romana cal. 30 mm Art. 3611 8 COMETE TREMOLANTE GIALLO + STELLE VERDE MAGNESIO" *(massa attiva g 227,2);*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. BAUDUCCO Francesco, legale rappresentante della ditta PANZERA s.a.s. di Francesco Bauducco e C. con sede in - loc. Carignano (TO) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5289.XVJ(5115) del 13.01.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "Candela Romana cal. 30 mm Art. 3000 10 COMETE GIALLO" *(massa attiva g 284,3);*
- "Candela Romana cal. 30 mm Art. 3013 10 COMETE GIALLO LUCE" *(massa attiva g 232,3);*
- "Candela Romana cal. 30 mm Art. 3015 10 COMETE PIOGGIA ARGENTO" *(massa attiva g 220,3);*
- "Candela Romana cal. 30 mm Art. 3020 10 COMETE ORO + CRACKLING" *(massa attiva g 203,3);*
- "Candela Romana cal. 30 mm Art. 3021 10 COMETE GIALLO LIMONE" *(massa attiva g 237,3);*
- "Candela Romana cal. 30 mm Art. 3029 10 COMETE TURCHESE" *(massa attiva g 237,3);*
- "Candela Romana cal. 30 mm Art. 3030 10 COMETE KAMURO" *(massa attiva g 194,3);*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. BAUDUCCO Francesco, legale rappresentante della ditta PANZERA s.a.s. di Francesco Bauducco e C. con sede in - loc. Carignano (TO) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21767.XVJ(5293) del 13.01.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "JM03ZP0309 – LIBELLULINA" *(massa attiva g 1,10)*
- "JM06ZP0309 – LIBELLULA" *(massa attiva g 9,60)*

sono riconosciuti, su istanza della Sig.ra Melisa SAPIENZA, titolare di licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. per l'attività sita in Belpasso (Ct) – contrada Edere, II^ traversa -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

I manufatti esplosivi denominati:

- "W504ZP0309 – LIBELLULINA VERDE" *(massa attiva g 4,70)*
- "W526BZP0309 – LIBELLULA VERDE" *(massa attiva g 1,10)*
- "JM05ZP0309 – BIZZAR BALL" *(massa attiva g 1,60)*

sono riconosciuti, su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella V categoria gruppo "C" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio di tutti i manufatti, sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

10A01743

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi indicativi di riferimento del giorno 21 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 gennaio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4064
Yen	129,14
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,979
Corona danese	7,4426
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87000
Fiorino ungherese	270,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7088
Zloty polacco	4,0545
Nuovo leu romeno	4,1275
Corona svedese	10,1375
Franco svizzero	1,4723
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1455
Kuna croata	7,2977
Rublo russo	41,8618
Lira turca	2,0778
Dollaro australiano	1,5463
Real brasiliano	2,5117
Dollaro canadese	1,4740
Yuan cinese	9,6012
Dollaro di Hong Kong	10,9265
Rupia indonesiana	13127,00
Rupia indiana	64,7500
Won sudcoreano	1599,54
Peso messicano	17,8760
Ringgit malese	4,7501
Dollaro neozelandese	1,9590
Peso filippino	64,685
Dollaro di Singapore	1,9725
Baht tailandese	46,418
Rand sudafricano	10,5954

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A01728

Cambi indicativi di riferimento del giorno 22 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 gennaio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4135
Yen	127,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,183
Corona danese	7,4456
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87630
Fiorino ungherese	272,02
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7082
Zloty polacco	4,1018
Nuovo leu romeno	4,1465
Corona svedese	10,2136
Franco svizzero	1,4708
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1955
Kuna croata	7,2970
Rublo russo	42,1824
Lira turca	2,1080
Dollaro australiano	1,5659
Real brasiliano	2,5698
Dollaro canadese	1,4891
Yuan cinese	9,6498
Dollaro di Hong Kong	10,9846
Rupia indonesiana	13214,02
Rupia indiana	65,4590
Won sudcoreano	1626,03
Peso messicano	18,3585
Ringgit malese	4,8031
Dollaro neozelandese	1,9892
Peso filippino	65,280
Dollaro di Singapore	1,9839
Baht tailandese	46,688
Rand sudafricano	10,7630

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A01729

Cambi indicativi di riferimento del giorno 25 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 gennaio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4151
Yen	127,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,011
Corona danese	7,4450
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87730
Fiorino ungherese	271,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7083
Zloty polacco	4,0674
Nuovo leu romeno	4,1185
Corona svedese	10,2075
Franco svizzero	1,4728
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2020
Kuna croata	7,2955
Rublo russo	42,6050
Lira turca	2,1049
Dollaro australiano	1,5635
Real brasiliano	2,5699
Dollaro canadese	1,4996
Yuan cinese	9,6607
Dollaro di Hong Kong	10,9929
Rupia indonesiana	13211,91
Rupia indiana	65,4060
Won sudcoreano	1627,65
Peso messicano	18,2545
Ringgit malese	4,8106
Dollaro neozelandese	1,9829
Peso filippino	65,430
Dollaro di Singapore	1,9810
Baht tailandese	46,649
Rand sudafricano	10,7487

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A01730

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164.

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero per il tramite della regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco»;

Visto il parere favorevole formulato dalla regione Piemonte in merito alla modifica proposta dal predetto Consorzio di tutela al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco»;

Ha espresso, nella riunione dei giorni 27 e 28 ottobre 2009, presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «BARBARESCO».

Art. 1. Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie**:**

- «Barbaresco»;
- «Barbaresco» riserva;
- «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, con una delle «menzioni geografiche aggiuntive» riportate al successivo art. 7 alle quali può essere aggiunta la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni stabilite dall'art. 7, comma 5.

2. Le delimitazioni delle «menzioni geografiche aggiuntive» sono definite tramite l'allegato in calce al presente disciplinare di produzione.

Art. 2. Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno Nebbiolo.

Art. 3. Zona di produzione delle uve

1. La zona di origine delle uve atta a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» comprendente i territori già delimitati con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238, del 12 ottobre 1933, nonché quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, include l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione «San Rocco Senodelvio» già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, n. 482, ricadenti nella provincia di Cuneo.

Art. 4. Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: collinare; sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 550 m s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot);
- e' vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita: «Barbaresco» con o senza «menzione geografica aggiuntiva», «Barbaresco» riserva con o senza «menzione geografica aggiuntiva», ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

Vino	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Barbaresco»	8	12,00% vol.
«Barbaresco» riserva	8	12,00% vol.
con menzione geografica aggiuntiva:		
«Barbaresco»	8	12,00% vol.
«Barbaresco» riserva	8	12,00% vol.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», «Barbaresco» riserva, entrambi con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere:

Vino	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Barbaresco»	7,2	12,50% vol.
«Barbaresco» riserva	7,2	12,50% vol.

Nel caso in cui la denominazione d'origine controllata e garantita «Barbaresco» con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna» con relativo toponimo, fosse utilizzata per vigneti con meno di sette anni d'età, la produzione di uve ad ettaro ammessa è pari a:

	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
al terzo anno	4,3	12,50 % vol.
al quarto anno	5,0	12,50 % vol.
al quinto anno	5,8	12,50 % vol.
al sesto anno	6,5	12,50 % vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale, fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati, che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla Regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, con lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, la data di inizio delle operazioni e la stima della maggiore resa, per consentire gli opportuni accertamenti.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva classificabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche temporanea, delle iscrizioni all'Albo per i vigneti di nuovo impianto e/o di reimpianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Art. 5. Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini. a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione**.** E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Consorzio di tutela, di consentire che le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio siano effettuate in stabilimenti situati nell'intero territorio del comune di Alba. Tali stabilimenti devono dimostrare di possedere un titolo di conduzione dei vigneti della durata non inferiore a quindici anni.
2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, dimostrino che già effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio.
3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vino	Resa uva/vino	produzione max di vino
«Barbaresco»	70%	56 hl/ha
«Barbaresco» riserva	70%	56 hl/ha

Per l'impiego della menzione geografica aggiuntiva seguita da «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
4. La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo di invecchiamento obbligatorio non dovrà essere superiore a:

Vino	Resa uva/vino	produzione max di vino
«Barbaresco»	68%	54,4 hl/ha
«Barbaresco» riserva	68%	54,4 hl/ha

5. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.
6. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento minimo di:

Vino	durata mesi	di cui in legno	decorrenza
«Barbaresco»	26	9	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
«Barbaresco» riserva	50	9	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

L'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data, per ciascuno di essi, di seguito indicata:

Vino	data
«Barbaresco»	1° gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia;
«Barbaresco» riserva	1° gennaio del quinto anno successivo alla vendemmia;

7. All'atto della certificazione, trascorso il tempo di invecchiamento come stabilito al paragrafo precedente, il produttore può fare esplicita richiesta della tipologia "riserva"

Art. 6. Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna»: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» tipologia «riserva», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna»: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
3. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di intesa con il Consorzio di tutela o del Consiglio interprofessionale, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva può essere seguita da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite nell'allegato al presente disciplinare di produzione:
Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric Micca, Ca' Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cottà, Currà, Faset, Fausoni, Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garassino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico, Montersino, Montestefano, Muncagota, Nervo, Ovello, Paje', Pajore', Pora, Rabaja', Rabaja-Bas, Rio Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette, Ronchi, San Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Starderi, Tre Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana. Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, alle condizioni previste al successivo comma 4. Detta menzione «vigna» dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non si confondano con le «menzioni geografiche aggiuntive», fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.
4. Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, la «menzione geografica aggiuntiva» dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potrà avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Barbaresco».
5. Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione «vigna» a condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini Barbaresco intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino.
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata Barbaresco come all'Art.1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8. Confezionamento

1. Le bottiglie nelle quali vengono confezionati e commercializzati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», di cui all'art. 1, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
2. Le bottiglie nelle quali vengono confezionati e commercializzati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl, con l'esclusione di quelle da 200 cl.
3. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
4. Su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 6, 9, 12 e 15.

ALLEGATO MENZIONI GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE
DOCG BARBARESCO

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Albesani».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Albesani» e «Barbaresco» riserva docg «Albesani» è compresa nei fogli di mappa numeri 3, 9 e 10 del comune di Neive.
È delimitata sul lato ovest dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20, Rondò – Baraccone), partendo, in prossimità dell'intersezione della stessa con la strada comunale Gallina, dal rio Val Montiglio fino ad arrivare in località Cascina Piana. Il confine prosegue sul lato nord seguendo la strada comunale Valscellera-Valtanaro, per la sua estensione da Cascina Piana fino al mappale n. 319 del foglio 3 (compreso). Sul lato est il confine è rappresentato, nel tratto più a nord, dalle particelle 319, 296, 315, 309, 377, 118, 361, 363 e 362 del foglio 3 (comprese) fino al congiungimento con la strada vicinale Bomballa; prosegue sulla medesima fino alla particella 260 del foglio 3 (compresa). Il limite prosegue sul foglio 9 nella valle denominata Valle Possa; continua sulla strada vicinale Maiano (foglio 9), fino ad incontrare la strada Crocetta (comunale Balluri - foglio 10); prosegue sulla medesima fino alla strada Piana in prossimità della Cascina Bricchetto, avanzando sulle particelle 231 e 408 del foglio 10 (comprese). Sul lato sud la linea dividente con la menzione geografica Gallina è rappresentata, partendo da est dalle particelle 409, 232, 491, 244/p, 245, 246, 247, 202,199, 182 e 33 del foglio 10 (comprese) in prossimità del rio Val Montiglio, fino a ricongiungersi con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 20, Rondò – Baraccone).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Asili».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Asili» e «Barbaresco» riserva docg «Asili» è compresa nei fogli di mappa numeri 5 e 6 del comune di Barbaresco.
Il confine sul lato ovest, partendo da sud, segue le particelle159, 154/p, 41, 281, 280, 288, 278, 285 del foglio 6 (comprese). Il lato nord è delimitato dalle particelle 285 e 284 del foglio 6 (comprese). Il confine prosegue sulle particelle nn. 536, 531, 184 e 396 del foglio 5 (comprese). Il lato est è delimitato dalle particelle 396, 186, 132, 187, 289, 295, 296, 297 e 298 del foglio 5 (comprese).
Sul lato sud il confine è costituito per un primo tratto dalla strada vicinale Asili (foglio 5), per proseguire lungo le particelle nn. 107, 108, 109, 110, 74, 389, 390, 392, 388, 72p, 65, 134, 155, 154p e159 del foglio 6 (comprese).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ausario».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Ausario» e «Barbaresco» riserva docg «Ausario» è compresa nei fogli di mappa numeri 3, 4 e 6 del comune di Treiso.
La linea di confine sul lato ovest, partendo da sud, segue le particelle nn. 873, 882, 898, 884, 892, 897, 874, 64, 66, 724, 40, 56, 562, 834 del foglio 6, nn. 140 e 279 del foglio 4 e nn. 578, 278, 276, 273, 552 e 551 del foglio 3 (comprese).
Sul lato nord la delimitazione, partendo da ovest, segue le particelle nn. 551, 274, 267, 266, 265 del foglio 3 (comprese), per proseguire sulle particelle nn. 245 e 173 del foglio 4 (comprese).
Prosegue, sul lato est, con il rio Chirella e, sul lato sud, con il limite delle particelle nn. 209, 208, 476, 206, 205, 189, 495, 660, 659, 191, 497, 193, 658, 152, 470 e 151 (comprese); attraversa le particelle nn. 472 e 470 per collegarsi alle particelle 527 e 873 del foglio 6 (comprese).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Balluri».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Balluri» e «Barbaresco» riserva docg «Balluri» è compresa nei fogli di mappa numeri 3, 4 e 9 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la menzione geografica Albesani. La dividente parte dalla strada vicinale Maiano, particella 95 del foglio 9 (compresa); prosegue nella valle denominata Valle Possa fino al congiungimento con la strada vicinale Bomballa e include le particelle 173, 378, 310, 300, 299 e 119 del foglio 3 (comprese) fino alla strada comunale Valscellera-Valtanaro. Sul lato nord il confine è delimitato dalla strada comunale Valscellera-Valtanaro fino all'incrocio con la strada comunale San Gervasio.
Sul lato est la linea di confine è individuata con la strada comunale Pelisseri fino alla particella 410 del foglio 9 (compresa).
Sul lato sud, partendo da est, il limite è rappresentato dalle particelle che separano i due versanti della collina nn. 410, 411, 316, 567, 318/p, 319/p, 320, 732/p, 324, 647, 646, 256, 719, 258, 257, 262, 850, 722, 783, 725, 264, 565, 679, 832, 833 e 281 del foglio 9 (comprese) fino al congiungimento con strada Maiano che segue fino alla particella 95 del foglio 9 (compresa).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Basarin».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Basarin» e «Barbaresco» riserva docg «Basarin» è compresa nei fogli di mappa numeri 12 e 13 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con il comune di Barbaresco fino alla particella 854 del foglio 12 (compresa).
Sul lato nord il confine è posto in prossimità delle particelle nn. 854, 376, 753, 760, 761, 762, 408, 410, 681, 411, 416, 418 e 419 del foglio 12 (comprese); successivamente è delimitato da via Borio per proseguire sulle particelle del foglio 13 nn. 700, 224, 206/p, 431, 454, 300, 301, 303, 309, 437, 311, 210/p, 204/p, 203/p, 202/p, 637, 722, 753, 192, 193, 182, 151, 154, 172, 168, 151 e 541, (comprese); prosegue sulla strada Zocco-Valera fino alla particella 160 del foglio 13 (compresa).
Sul lato est il confine è rappresentato dal corso del torrente Tinella fino ad incontrare sul lato sud la strada provinciale n. 51 (tronco n. 1, Tre Stelle-Valgrande-Borgonuovo) sino al confine comunale con Barbaresco.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bernardot».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Bernardot» e «Barbaresco» riserva docg «Bernardot» è compresa nel foglio di mappa numero 8 del comune di Treiso.
La delimitazione sul lato ovest, partendo de sud, è rappresentata dalle particelle nn. 51, 53, 127, 18, 403 e 311 (comprese). Sul lato nord coincide con i limiti del foglio e con la strada Rizzi; ad est la linea di confine include le particelle

nn. 250 e 23; prosegue per un breve tratto lungo la strada vicinale che attraversa la particella 245 e prosegue sui mappali 47 e 104 (compresi). A sud, partendo da est, segue il limite delle particelle nn. 104, 103, 100, 236, 295 (comprese) e prosegue sul Rio Massalupo fino ad incontrarsi con la particella 51.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bordini».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Bordini» e «Barbaresco» riserva docg «Bordini» è compresa nei fogli di mappa numeri 5, 8 e 9 del comune di Neive.
Sul lato ovest, partendo dalla particella 88 del foglio 8 (compresa), il confine segue, in un primo tratto, la strada comunale Crocetta fino a raggiungere la particella 826 del foglio 9 (compresa); segue sul lato nord le particelle 824, 284, 295, 296, 323, 322 e 733 del foglio 9 (comprese); attraversa le particelle nn. 732, 320, 319 e 318 del foglio 9; prosegue sulle particelle 715, 314, 524, 542, 587 e 586 del foglio 9 (comprese) fino alla strada comunale Pelisseri che segue fino ad incrociare la strada Starderi-Crocetta. Prosegue verso est comprendendo i mappali 311, 508, 539, 543, 399, 670, 676 e 678 del foglio 5 fino a raggiungere la strada comunale Val Capelli; segue la strada Valdoglio fino alla particella 170 del foglio 8 (compresa); segue il confine del foglio 8 fino al mappale 120 (compreso). A sud partendo da est, il confine, in un primo tratto, è posto in prossimità della via della Circonvallazione; segue la strada vicinale Garombo fino ad incrociare la strada comunale Varrinere; segue i confini delle particelle nn. 200, 199, 246, 270, 278, 233, 492, 486, 484, 286, 93 del foglio 8 (comprese) fino a ricongiungersi con la particella 88 del foglio 8 (compresa).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bricco di Neive».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Bricco di Neive» e «Barbaresco» riserva docg «Bricco di Neive» è compresa nei fogli di mappa numeri 18, 19 e 20 del comune di Neive.
La linea di confine sul lato ovest parte dalla particella 292 del foglio 20; prosegue includendo le particelle 284, 283 e 265 del foglio 20 per proseguire sulla strada comunale Starda che segue fino alla particella 75 del foglio 20; prosegue includendo le particelle nn. 75, 95, 650, 98, 620, 99, 107, 106, 112, 676 e 118 del foglio 20; attraversa la strada vicinale Moniprando e prosegue verso nord sul limite delle particelle nn. 624, 499, 502, 422, 423, 347, 633, 417, 414, 376, 316, 381, 380, 371, 370, 368, 340, 330 e 292 del foglio 18 (comprese).
Sul lato nord, partendo da ovest, il limite è posto in prossimità delle particelle 327 e 250 del foglio 18 (comprese). Sul lato est, partendo da nord, la dividente è rappresentata dal limite della particelle nn. 329, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 344, 345, 353, 354, 361, 359, 362, 585, 588, 589, 449, 448, 447, 446, 439, 438, 432, 434 del foglio 18 (comprese); prosegue sul foglio 19 sulla strada vicinale Pianmezzano fino ad incrociarsi con la strada comunale Burrone-Bertola che segue fino alla particella 194; prosegue includendo le particelle nn. 207, 206, 204, 203, 354, 353, 197, 425, 352 e 279; attraversa le particelle nn. 433, 157 e 149; prosegue sulle particelle 147, 277, 141, 140 e 139; attraversa la 138 e prosegue sulle 136, 442, 441, 443, 110, 266, 346 e 345 per raggiungere il Rio Freddo e seguire il confine con Mango. Sul lato sud il confine, partendo da est, è rappresentato dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Mango fino a raggiungere la particella 292 del foglio 20 (compresa).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bricco di Treiso».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Bricco di Treiso» e «Barbaresco» riserva docg «Bricco di Treiso» è compresa nel foglio di mappa numero 6 del comune di Treiso.
Il confine sul lato ovest, partendo da sud, corrisponde alla strada comunale Rizzi, per proseguire sulle particelle 795, 804, 807 e 883 (comprese). Sul lato nord segue le particelle 701 e 472; attraversa la particella 470 per collegarsi alla particella 165; segue le particelle nn. 471, 570, 154, 571, 580, 655, 656, 657, 734, 494, 188, 493, 324 e 322 (comprese). Sul lato est include le particelle nn. 322, 323, 339, 338, 337, 336, 335, 333, 178, 177, 175, 848 e 849; attraversa la borgata Cravero fino alle particelle 374, 506 e 507 (comprese). A sud il confine è rappresentato dalla strada provinciale Rizzi.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bric-Micca».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Bric-Micca» e «Barbaresco» riserva docg «Bric-Micca» è compresa nei fogli di mappa numeri 20, 21 e 22 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la strada provinciale n. 51 (tronco n. 2, S. Maria Del Piano-Mango). Sul lato nord il confine è rappresentato dalla strada comunale Montà del Bricco fino al congiungimento con la strada comunale Colletta. Sul lato est, partendo da nord, la linea di confine è rappresentata in un primo tratto dalla strada comunale Colletta per proseguire sulla strada comunale Starda che passando per Cascina Fossamara raggiunge il confine con il Comune di Mango includendo le particelle 448, 604, 605, 606 e 608 del foglio 20. Sul lato sud il confine è rappresentato dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Mango fino a congiungersi con la strada provinciale n. 51 (tronco n. 2, S. Maria Del Piano-Mango).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cà Grossa».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Cà Grossa» e «Barbaresco» riserva docg «Cà Grossa» è compresa nei fogli di mappa numeri 7 e 8 del comune di Barbaresco.
La linea di confine sul lato ovest, parte dalla strada provinciale Alba-Acqui e precisamente dalla particella 241 del foglio 8 (compresa); segue la strada vicinale Berchialla, includendo le particelle nn. 378, 446, 235 e 380 del foglio 8; segue sul foglio 7 le particelle nn. 132, 131, 70, 86 e 52 (comprese). A nord il confine è posto in prossimità del limite del foglio 7 e delle particelle 52, 53, 54, 64 e 58 (comprese). Ad est il confine segue includendole le particelle 61 e 62 del foglio 7 e nn. 224, 442, 443, 526 e 241 del foglio 8. Il lato sud è delimitato dalla strada provinciale e dalla particella 241 compresa.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Canova».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Canova» e «Barbaresco» riserva docg «Canova» è compresa nei fogli di mappa numeri 16, 18 e 19 del comune di Neive.
La linea di confine sul lato ovest, partendo da sud, segue il limite delle particelle nn. 598, 597, 736, 596, 430, 282, 283, 535, 284, 285, 287, 293, 297, 298, 299, 301, 229, 311, 186, 191 e 135 del foglio 18 (comprese); attraversa la strada vicinale della Rata per proseguire verso nord sul foglio 16 con le particelle 268, 257/p, 258, 259, 221, 411, 409, 523,

522, 662, 675, 667, 172, 169, 461, 156 e 137 (comprese). Sul lato nord la dividente è posta sulla strada comunale Coazzolo fino a raggiungere al confine con il comune di Coazzolo in prossimità della particella 368 foglio 16 (compresa).
Sul lato est il confine è posto tra il comune di Neive e il comune di Coazzolo fino alla particella 343 del foglio 19 (compresa).
Sul lato sud il confine è rappresentato dalle particelle del foglio 19 nn. 123, 121, 402, 108, 434, 137, 138, 142, 145 e 148 (comprese); attraversa i mappali 149, 157 e 433 (compresi in parte); prosegue verso i mappali 424, 161, 196, 198 e 195 (compresi); segue verso nord con i mappali 196, 424, 163, 164 e 380 (compresi); prosegue verso ovest con i mappali 380 e 435 del foglio 19 (compresi) per raggiungere il punto di partenza sul mappale 598 de foglio 18 (compreso).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cars».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Cars» e «Barbaresco» riserva docg «Cars» è compresa nei fogli di mappa numeri 4, 5 e 6 del comune di Barbaresco.
La linea di delimitazione sul lato ovest, partendo da sud, segue il limite delle particelle nn. 351, 22 e 323 del foglio 6 (comprese); prosegue sul foglio 4 con le particelle 247, 425, 426, 266, 267, 234 e 237 (comprese).
Sul lato nord la linea segue la strada comunale del Porto fino al rio posto in prossimità delle particelle nn. 175, 171, 170, 163 e 162 del foglio n. 4 (comprese); prosegue tornando in direzione sud-ovest sul confine dei mappali 162, 163, 313, 293, 294, 296, 304, 305, 478 del foglio 4 (comprese). Sul lato sud il confine segue la strada comunale Stazione e prosegue sulle particelle 310, 573, 576, 577 e 574 del foglio 4 (comprese); continua sulle particelle 573, 551, 553, 183, 184, 439, 441, 281, 259, 255 e 436 del foglio 4 (comprese); prosegue sui mappali 324, 325, 22, e 351 del foglio 6 (compresi).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Casot».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Casot» e «Barbaresco» riserva docg «Casot» è compresa nei fogli di mappa numeri 3 e 6 del comune di Treiso.
Confina sul lato ovest con il rio Chirella. Sul lato nord la dividente segue i limiti delle particelle nn. 242, 237, 400, 207, 208, 209, 191, 192, 391, 164, 163 e 162 del foglio 3 (comprese); attraversa la particella 161 fino al confine del foglio 3. Sul lato est il limite è rappresentato dalla particella 261 del foglio 3; prosegue lungo le particelle 435, 436, 439 (Strada Chirella), 430, 288, 290, 298 e 441 del foglio 6 (comprese). A sud confina con i mappali 441, 318, 442 e 317 fino a congiungersi a ovest con il rio Chirella.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Castellizzano».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Castellizzano» e «Barbaresco» riserva docg «Castellizzano» è compresa nel foglio di mappa numero 1 del comune di Treiso.
La delimitazione sul lato ovest, partendo da sud, segue il limite delle particelle nn. 159, 45, 265, 331, 330, 329, 328, 334, 272, 275, 282, 152, 128 e 138 (comprese).
Sul lato nord confina con il comune di Neive.
Sul lato est confina con il comune di Neviglie.
Sul lato sud il confine è rappresentato dalla particella 159.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cavanna».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Cavanna» e «Barbaresco» riserva docg «Cavanna» è compresa nei fogli di mappa numeri 2 e 4 del comune di Barbaresco.
La linea di confine sul lato ovest, partendo da sud, segue le particelle 70/p, 51, 371, 50, 49, 47, 45, 42/p, 488/p del foglio 4; prosegue verso nord sul limite delle particelle nn. 16, 13, 315, 12, 18, 2l/p, 77, 23, 24 e 25 del foglio 4 e nn. 200, 41, 42 e 50/p del foglio n. 2 (comprese). Sul lato est il confine è costituito da una linea che attraversa i mappali numeri 50, 51, 45 ,120 ,122 , 127 ,134 ,137 ,279 ,280 ,295 e 191 del foglio 2. Sul lato sud la dividente prosegue, per il primo tratto, lungo la strada comunale Secondine e, successivamente, lungo i mappali 58, 374, 525 e 568 del foglio 4 (compresi).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cole».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Cole» e «Barbaresco» riserva docg «Cole» è compresa nel foglio di mappa numero 5 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest con la strada provinciale Alba-Acqui; sul lato nord-est la dividente è costituita per un primo tratto dalla strada comunale del Patricone; segue sul lato est le particelle 73, 72, 71/p, 70/p, 77, 78, 79 e 80 (comprese).
Sul lato sud il confine è formato dai mappali nn. 80, 110, 105, 425, 426, 114 e 115 fino a raggiungere la strada provinciale Alba-Acqui..

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cottà».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Cottà» e «Barbaresco» riserva docg «Cottà» è compresa nei fogli di mappa numeri 11 e 12 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con il comune di Barbaresco. Sul lato nord il confine segue le particelle 19 e 24 del foglio 11 (comprese); prosegue sulle particelle 24, 319, 314, 346, 21 e 27 del foglio 11 (comprese); prosegue sul rio Gaia fino alla particella 692 del foglio 12 compresa. Prosegue lungo il confine dei mappali 693, 625, 190, 193, 627, 886, 202 del foglio 12 (comprese); proseguendo, ad est il confine corrisponde con la strada provinciale Alba–Acqui fino alla particella 924 del foglio 12 (compresa). Sul lato sud la dividente è posta in prossimità dei mappali numeri 205, 707, 399, 400, 401, 812, 403, 404, 533, 405, 407, 406, 748, 378, 823 e 807 del foglio 12 (compresi) fino a congiungersi con la strada comunale di Barbaresco.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Currà».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Currà» e «Barbaresco» riserva docg «Currà» è compresa nel foglio di mappa numero 12 del comune di Neive.
A partire da nord-ovest e procedendo in senso orario il confine corrisponde con il confine dei mappali 661 e662 fino a corrispondere con il limite del foglio catastale dalla particella 82 alla 658 comprese. Proseguendo ad est il confine

coincide con la Strada Provinciale Alba-Acqui fino alla particella 199 compresa. Prosegue a sud seguendo i mappali 198, 626, 717, 197, 878, 879 compresi. Risalendo ad ovest il confine coincide con il rio Gaia fino al ricongiungimento con il limite dei mappali 661 e 662.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Faset».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Faset» e «Barbaresco» riserva docg «Faset» è compresa nei fogli di mappa numeri 4 e 6 del comune di Barbaresco.
Il confine sul lato ovest, partendo da sud, corrisponde al limite della particella 20 del foglio 6 (compresa). Sul lato nord segue i limiti delle particelle 20, 19, 265, 266, 267, 358, 236, 357, 25, 319/p, 326, 215, 35 del foglio 6 (comprese); prosegue sulle particelle 258, 256, 257, 440, 550, 552, 283, 512 del foglio 4 (comprese); continua sulle particelle 361 e 362 del foglio 6 (comprese). Il lato est è delimitato dalle particelle 362, 286, 287 del foglio 6 (comprese). Il lato sud è delimitato dai mappali 287, 364, 291 e 44 del foglio 6 (compresi); il confine attraversa il mappale 154 e continua sui mappali 153, 52, 238, 48, 34, 329 e 33 del foglio 6 (compresi); attraversa i mappali 30 e 31 per proseguire sui mappali 344, 369, 327, 217 e 216/p del foglio 6 per congiungersi con le stesse particelle dividenti il lato nord e precisamente la 25, 357, 236, 358, 267, 266, 265, 19 e 20 del foglio 6 (comprese).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Fausoni».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Fausoni» e «Barbaresco» riserva docg «Fausoni» è compresa nel foglio di mappa numero 11 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest, partendo da sud, con la dividente rappresentata dalla strada vicinale Gaia fino alla particella 184; prosegue sulle particelle 168 e 167, sul tronco ferroviario Cavallermaggiore-Alessandria e sulle particelle numeri 143, 66, 99 e 323.
Sul lato nord il confine è rappresentato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20, Baraccone-Rondò) e sul lato est e sud confina con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 14, Rondò- Castagnole) fino a congiungersi con la strada vicinale Gaia.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ferrere».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Ferrere» e «Barbaresco» riserva docg «Ferrere» è compresa nei fogli di mappa numeri 1 e 2 del comune di Treiso.
La delimitazione sul lato ovest, partendo da sud, segue includendole le particelle nn. 283, 398, 735, 120, 471, 378, 335, 118, 332 e 113 del foglio 2 e le particelle nn. 1, 2 e 3 del foglio 1.
Sul lato nord confina con il comune di Neive fino alla particella 234 del foglio 1 (compresa).
Sul lato est, partendo da nord, confina in un primo tratto con il Rio Castellizzano per proseguire sul limite delle particelle nn. 300, 299, 298, 47, 187, 46, 178, 171, 344, 165, 164 e 162 del foglio 1 (comprese) e con il comune di Neviglie fino alla particella 210/p del foglio 2. Sul lato sud segue le particelle nn. 210/p, 208, 207, 206, 205, 407, 406, 422, 423, 180, 216, 270, 278 e 283 del foglio 2 (comprese).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Gaia-Principe».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Gaia-Principe» e «Barbaresco» riserva docg «Gaia-Principe» è compresa nel foglio di mappa numero 11 del comune di Neive.
Il confine sul lato ovest, partendo da sud dalla particella 229, è rappresentato dal rio Gaia fino alla particella 226; attraversa la ferrovia e prosegue sui mappali 28, 29, 313, 375, 20, 18 e 17. Sul lato nord il confine è rappresentato dal limite del foglio e dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20, Baraccone-Rondò) fino alla particella 69 (compresa).
Sul lato est il confine è rappresentato, partendo da nord, dai mappali numeri 69, 68, 67, 63, 64 e 393 e dal tronco ferroviario Cavallermaggiore-Alessandria e dai mappali numeri 196, 195, 194 e 193 e dalla strada vicinale Gaia. Sul lato sud, inizialmente, partendo da ovest, il confine è posto in prossimità del limite del foglio partendo dalla particella 157 fino alla particella 229 (comprese).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Gallina».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Gallina» e «Barbaresco» riserva docg «Gallina» è compresa nei fogli di mappa numeri 10 e 11 del comune di Neive.
Confina sul lato sud e ovest con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 20, Baraccone-Rondò) fino alla particella 34 del foglio 10 (compresa). Il confine prosegue, sul lato nord, partendo da ovest, sul rio Val Montiglio, proseguendo poi in prossimità dei mappali numeri 385, 250, 226, 212, 249 e 248; attraversa i mappali 245 e 244; continua sui mappali 358, 410, 411, 455 e 235 del foglio 10 (compresi). Il confine prosegue sul lato est sulla strada comunale Crocetta, fino a ricongiungersi con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 20, Baraccone-Rondò).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Garassino».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Garassino» e «Barbaresco» riserva docg «Garassino» è compresa nel foglio di mappa numero 5 del comune di Treiso.
Confina sul lato ovest, partendo da sud dalla particella 7, con il rio Ressia e successivamente con il torrente Seno d'Elvio fino alla particella 2 (compresa). A nord il confine segue il limite della particella 134. Ad est segue il rio Manzola fino alla particella 197. A sud segue la particella 197; attraversa le particelle 22, 25, 21, 70 e 69; segue la particella 215; continua sulla particella 239 e con il rio Ressia, seguendo lo stesso fino al torrente Seno d'Elvio.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Giacone».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Giacone» e «Barbaresco» riserva docg «Giacone» è compresa nei fogli di mappa numeri 8 e 9 del comune di Treiso.
Tale zona è delimitata sul lato ovest, partendo da sud, da una linea che segue le particelle 72, 635, 634, 6 e 1 del foglio 9 (comprese); continua sul foglio 8 sul confine con il comune da Alba. Sul lato nord prosegue lungo il rio Massalupo e includendo i mappali 106, 105, 45, 29, 251, 30, 31, 32, 33 e 34 del foglio 8. Sul lato est prosegue sulla strada comunale Canta; attraversa, sul lato sud, la particella 58 del foglio 9 e prosegue lungo il rio Rocche fino alla particella 72 del foglio 9 (compresa).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Giacosa».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Giacosa» e «Barbaresco» riserva docg «Giacosa» è compresa nei fogli di mappa numeri 2, 3 e 6 del comune di Treiso.
Il confine sul lato ovest, partendo da sud, segue le particelle nn. 450, 342, 443, 341, 488, 487, 581, 486, 340, 321, 316, 314, 306, 300, 299, 289, 281, 282, 521, 287, 267, 509, 434 e 261 del foglio 6 (comprese); il limite prosegue sul foglio 3 con la particella 161 (compresa). A nord, partendo da ovest, segue i mappali161 e 160 del foglio 3; prosegue sulla direttrice che attraversa il mappale 159; prosegue includendo i mappali 476, 496, 157, 156 e 155 del foglio 3; attraversa la strada provinciale Treiso e prosegue per un primo tratto sulla particella 251 del foglio 2, per continuare sulle particelle 249, 248, 247, 246, 245, 238 e 237 del foglio 2 (comprese), fino ad incontrarsi con il rio S. Stefanetto. Sul lato ovest confina con il rio S. Stefanetto per proseguire con la strada provinciale per Treiso (particella 305 del foglio 6) fino a congiungersi a sud con il viale Rimembranza che si collega alla particella 450 del foglio 6 (compresa).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Manzola».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Manzola» e «Barbaresco» riserva docg «Manzola» è compresa nei fogli di mappa numeri 4 e 5 del comune di Treiso.
Confina sul lato ovest, con il rio Manzola e sul lato nord con il mappale n. 32 (compreso). Sul lato est confina, in un primo tratto, con la strada vicinale Valeriano; prosegue sulle particelle 128, 199 del foglio 4 di Treiso (comprese); prosegue sulle particelle 189, 190, 38, 191 e 192 del foglio 5 (comprese). A sud è delimitata dal rio Manzola, precisamente dalle particelle 39,192 e 194 del foglio 5 di Treiso (comprese).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Marcarini».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Marcarini» e «Barbaresco» riserva docg «Marcarini» è compresa nei fogli di mappa numeri 2 e 3 del comune di Treiso.
Il confine sul lato ovest, partendo da sud, segue il limite delle particelle 373, 211, 48, 50, 130, 129, 128, 127, 126 e 123 del foglio 3 (comprese); prosegue sulla strada provinciale per Treiso, fino a congiungersi con i limiti del foglio e del comune. A nord confina con il comune di Barbaresco, con la strada provinciale Valgrande fino a congiungersi con le particelle 22, 23 e 24 del foglio 2 (comprese). Sul lato est confina con il rio Valgrande fino a congiungersi sul lato sud con i mappali 61, 60, 59, 58 e 250 del foglio 2, per proseguire sui mappali154, 152, 158, 477, 159, 170, 169, 168, 368, 392, 166, 165, 393, 190, 371, 210 e 373 del foglio 3 (compresi).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Marcorino».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Marcorino» e «Barbaresco» riserva docg «Marcorino» è compresa nei fogli di mappa numeri 14 e 15 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la strada provinciale Alba-Acqui, inserendosi sulla strada comunale Crocetta, che delimita anche il confine a nord fino alle particelle 12 e 299 del foglio 15.
Sul lato est prosegue per la strada comunale Borgonuovo fino alla particella 74 del foglio 15 per poi proseguire lungo i mappali 404, 410, 349, 741, 202 e 76 del foglio 15 (compresi).
Sul lato sud il confine è delimitato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 14, Rondò-Castagnole).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Martinenga».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Martinenga» e «Barbaresco» riserva docg «Martinenga» è compresa nel foglio di mappa numeri 5 e 6 del comune di Barbaresco.
Il confine sul lato ovest, partendo da sud dal rio Sordo, segue le particelle 248, 114, 112, 298, 422 del foglio 6 (comprese); prosegue a nord con la strada vicinale Asili, precisamente con le particelle 422 del foglio 6 e 299, 300 del foglio 5 (comprese).Sul lato est il confine è rappresentato dai mappali 300, 312, 310 del foglio 5 (compresi).
Sul lato sud il confine è costituito dal rio Trifolera fino alla ferrovia per poi proseguire lungo il rio Sordo.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Meruzzano».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Meruzzano» «Barbaresco» riserva docg «Meruzzano» è compresa nei comuni di Treiso ai fogli di mappa numeri 9 e 10 e nel comune di Alba al foglio di mappa n. 70.
Il confine sul lato ovest, partendo da sud, segue il limite della particella 372 del foglio 10 di Treiso (compresa); prosegue lungo il torrente Seno d'Elvio fino alla particella 275 del foglio 10 di Treiso (compresa); prosegue lungo il medesimo torrente nel comune di Alba fino a congiungersi a nord con la particella 220 del foglio 70 del Comune di Alba; prosegue lungo il Rio Reiso congiungendo il foglio 70 di Alba con il foglio 9 di Treiso fino alla particella 565; prosegue sulle particelle nn. 242/p, 247, 186, 185, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 596 e 740 del foglio 9 del comune di Treiso (comprese). Sul lato est prosegue lungo la particella 740; attraversa la strada Comunale per proseguire lungo le particelle 731 e 732 del foglio 9 di Treiso (comprese); prosegue verso est lungo la vecchia strada comunale del Cappelletto confinante con il comune di Trezzo Tinella fino a congiungersi con la particella 372 del foglio 10 del Comune di Treiso (compresa).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montaribaldi».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Montaribaldi» e«Barbaresco» riserva docg «Montaribaldi» è compresa nel foglio di mappa numero 12 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest, partendo da sud, con con la strada provinciale Alba-Acqui fino al mappale n. 81 (compresa). Il confine segue ed include sul lato nord le particelle 81, 82, 83, 84, 85, 93, 127, 48, 49 e 50 (comprese) fino alla strada provinciale Alba-Acqui. Il lato ovest è delimitato dalla particella 67 e dal limite del foglio.
Il lato sud confina con la strada comunale Montaribaldi costituente il confine tra i comuni di Barbaresco e Treiso fino all'incrocio con la strada provinciale Alba-Acqui.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montefico».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Montefico» «Barbaresco» riserva docg «Montefico» è compresa nel foglio di mappa numero 1 del comune di Barbaresco.
Il confine sul lato ovest, partendo da sud, segue e include le particelle nn. 371, 370, 291, 289 e 369. Il lato est confina con la strada provinciale Alba-Acqui. Il lato nord è delimitato, in un primo tratto, dalla strada comunale Bernino e, in un tratto successivo, dal limite delle particelle 201, 202, 203, 239 e 238 (comprese). Sul lato est, il confine, prosegue lungo le particelle 238, 239 e 241(comprese). Il lato sud è delimitato dalla strada comunale del Patricone.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montersino».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Montersino» e «Barbaresco» riserva docg «Montersino» è compresa nel foglio di mappa numero 9 del comune di Treiso e nei fogli di mappa numeri 69 e 70 del comune di Alba.
La linea di confine sul lato ovest, partendo da sud, segue la particella 198 del foglio 70 del Comune di Alba; prosegue lungo il Torrente Seno d'Elvio per congiungersi con il foglio 69 del Comune di Alba fino alla particella 382 compresa. A nord , partendo dalla particella 392 del foglio 69 del Comune di Alba, segue il Rio Rocche per proseguire lungo il foglio 70 di Alba fino a congiungersi con la particella 755 del foglio 9 del Comune di Treiso compresa. Sul lato est prosegue lungo il ciglio delle Rocche dei Sette Fratelli e precisamente lungo le particelle 755, 140, 754, 142, 157 del foglio 9 del Comune di Treiso comprese; prosegue lungo la strada comunale Montersino fino alla particella 187 del foglio 9 del Comune di Treiso. Sul lato sud include le particelle 187 e 242 per proseguire lungo il Rio Reiso fino a congiungersi con l a particella 198 del foglio 70 del Comune di Alba.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montestefano».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Montestefano» e «Barbaresco» riserva docg «Montestefano» è compresa nel foglio di mappa numero 5 del comune di Barbaresco.
Il confine sul lato ovest, partendo da sud, è rappresentato dalle particelle nn. 82/p, 81, 31, 70 e 71 (comprese).
Confina sul lato nord con la strada comunale del Patricone; prosegue lungo i mappali 453, 59, 62/p e 42; attraversare con una retta i mappali nn. 44, 460, 18 e 475/p; attraversa i mappali nn. 18, 542, 16, 15, 14 fino a congiungersi con le particelle 357, 12,11. Sul lato est confina con il comune di Neive. Il lato sud è delimitato dalle particelle 88, 364, 85 e 82/p (comprese).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Muncagota».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Muncagota» e«Barbaresco» riserva docg «Muncagota» è compresa nel foglio di mappa numero 5 del comune di Barbaresco.
Il confine ad ovest, procedendo in senso orario, è rappresentato dal confine dei mappali 405, 183, 182, 181, 178, 177 e 176 (compresi) poi segue la strada comunale Stazione fino alla particella 153/p; prosegue sulle particelle 189, 573 e 197 (comprese); prosegue lungo la strada provinciale Alba-Acqui fino alla particella numero 340 (compresa). Sul lato nord la dividente è costituita dal confine tra i mappali 340, 343, 344, 341 (compresi); prosegue sui numeri 341, 344, 347/p, 478, 170 e 336 (compresi). Il lato est è delimitato dai mappali 336, 376, 166, 207, 206, 463 compresi. Sul lato sud la delimitazione segue i mappali numero 463, 216, 219, 282/p, 281, 284, 337; attraversa perpendicolarmente i mappali 286 e 287; prosegue sulle particelle 574, 427, 180 e si congiunge con la comunale Stazione che segue in direzione est-ovest fino a congiungersi con il punto di partenza a livello del confine del mappale 405.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Nervo».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Nervo» e «Barbaresco» riserva docg «Nervo» è compresa nel foglio di mappa numero 8 del comune di Treiso.
Confina sul lato ovest con il comune di Alba; sul lato nord con la strada comunale Rizzi e ad est con le particelle 14, 13, 12, 343, 54 e 414 (comprese). Sul lato sud confina con il rio Massalupo.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ovello».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Ovello» «Barbaresco» riserva docg «Ovello» è compresa nei fogli di mappa numeri 1 e 2 del comune di Barbaresco.
La delimitazione sul lato ovest, partendo da sud, segue il limite delle particelle 187 e 227 del foglio 2; segue in un primo tratto dalla strada comunale del Pozzo, fino alla particella 460 del foglio 1 (compresa); continua sulla strada interpoderale localizzata sui mappali nn. 163, 161, 141, 133, 132 e 121 del foglio 1 (compresi); segue la Bealera S. Marzano fino alla particella 114 per proseguire lungo il confine tra i comuni di Barbaresco e Neive fino alla particella 304. Sul lato nord taglia la particella 304 in modo trasversale fino a coincidere col lato nord della particella 102; prosegue sulla 103 e 104; segue la strada comunale Vicenziana fino al mappale 260; prosegue sulle particelle 426, 395, 38, 39 e 40 del foglio 1 (comprese). Sul lato est confina con il comune di Neive.
Sul lato sud, partendo da est, il confine è rappresentato dalle particelle 236, 237, 231, 229, 204, 206 e 262 del foglio 1 (comprese) per proseguire lungo la strada comunale Bernino, lungo la strada provinciale Alba-Acqui (foglio 1) e lungo la strada comunale del Patricone fino alla particella 187 del foglio 2.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Pajé».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg « Pajé » e «Barbaresco» riserva docg « Pajé » è compresa nel foglio di mappa numero 4 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest, partendo da sud, con la strada comunale Del Porto, fino al mappale 135; prosegue sulle particelle 137 e 138 (comprese). Il lato nord ed il lato est sono delimitati dalle particelle 566 e 567 (comprese). Il lato sud è delimitato dalla vecchia strada comunale degli Asili per proseguire lungo le particelle 160, 161, 156, 164, 166, 165, 105, 169, 148 e le particelle 100 e 146/p oltre la strada comunale del Porto.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Pajorè».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Pajorè» e «Barbaresco» riserva docg «Pajorè» è compresa nei fogli di mappa numeri 3 e 4 del comune di Treiso.
Il confine sul lato ovest, partendo da sud, è rappresentato dalla particella 243 del foglio 3 del Comune di Treiso

(compresa); prosegue lungo il Rio Chiarella fino alla particella 155; prosegue lungo le particelle 458, 94, 90, 315, 448, 29 e 27 del foglio 4 del comune di Treiso. Sul lato nord la divídente è posta in prossimità con la strada Montaribaldi e la strada provinciale Alba-Acqui fino alla particella 385 foglio 3. Confina sul lato est con la strada provinciale per Treiso e con i mappali numeri 97, 96, 51, 49, 47, 212 e 214 del foglio 3 (compresi). Sul lato sud confina con i mappali 214, 215, 244 e 243 del foglio 3 (compresi).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Pora».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Pora» e «Barbaresco» riserva docg «Pora» è compresa nel foglio di mappa n. 6 del comune di Barbaresco.
Il confine sul lato ovest, partendo da sud, segue il limite delle particelle nn. 36/p, 232/p, 273, 82, 201, 200 e 202 (comprese); segue verso nord con le particelle nn. 202, 199, 198 e 216, 2l7/p, 368, 328, 30/p, 29 , 49, 339, 160, 302, 161, 302, 308,182, 180,70, 67, 68 e 66 (comprese). Il lato est è delimitato dalla particella 66 (compresa) e il lato sud segue il percorso della strada comunale Stazione.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rabajà».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Rabajà» e «Barbaresco» riserva docg «Rabajà» è compresa nei fogli di mappa numeri 5 e 8 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest, partendo da sud, con le particelle 276, 403, 404, 277, 350 e 287 parte (comprese). Il lato nord è delimitato dalle particelle 287/p, 286/p e continua sui mappali numeri 508, 285,280 del foglio 5 compresi, segue la strada provinciale Alba-Acqui fino alla particella 103 del foglio 8 compresa. Ad ovest la dividente è posta in prossimità dei mappali 103, 102, 99 compresi, per seguire a sud coi mappali 86, 85, 84, 327, 81 del foglio 8 comprese, segue sul foglio 5 sulle particelle 332, 335, 420, 330, 352, 329, 314, 313, 430, comprese.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rabajà-Bas».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Rabajà-Bas» e «Barbaresco» riserva docg «Rabajà-Bas» è compresa nel foglio di mappa numero 5 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest con la strada comunale Stazione e sul lato nord la dividente è costituita dal confine del mappale n. 391. Sul lato est il confine segue la strada provinciale Alba-Acqui e fino alla particella 440 compresa. Sul lato sud la dividente è formata dai mappali numeri 440, 591, 192 e parte del mappale n. 153, dividente che congiunge la strada comunale Stazione.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rio Sordo»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Rio Sordo» e «Barbaresco» riserva docg «Rio Sordo» è compresa nel foglio di mappa numero 8 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest, partendo da sud, con il rio Niccolini, che attraversa i mappali numeri 410 e 413 dividendoli. Sul lato nord confina con la ferrovia e col limite del foglio e sul lato est la dividente attraversa il mappale n. 350 e 32 fino alla strada comunale Rio Sordo. Prosegue lungo strada comunale Stazione fino alla particella 185; prosegue lungo i mappali 505, 504, 502, 372 parte, 152; segue la strada comunale Rio Sordo; prosegue verso sud attraverso i mappali 576, 375; segue il confine particellare dei mappali 680, 415, 581, 428 compresi.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rivetti».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Rivetti» e «Barbaresco» riserva docg «Rivetti» è compresa nei fogli di mappa numeri 6, 16 e 18 del comune di Neive.
Confina sui lati ovest e nord con il corso del torrente Tinella. Sul lato est, partendo da nord, la dividente è posta in prossimità del confine tra i comuni di Neive e Coazzolo; successivamente prosegue in prossimità della strada provinciale n. 194 (confine strada provinciale n. 3/ Coazzolo), fino al mappale n. 155 del foglio 16 (compreso). Da qui prosegue sui mappali 155, 152, 407, 670, 174, 174, 200, 420, 161, 222, 223, 225, 191, 257, 256, 272, 421, 270 del foglio 16 (compresi), per proseguire sui mappali 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 133 del foglio 18 compresi).
Sul lato sud partendo da est la dividente è posta in prossimità dei mappali numeri 676,173, 673, 50, 45, 713, 44, 29, 655 e 31 del foglio 18 (compresi); prosegue in prossimità dei mappali 622, 427, 623, 102, 119, 98 e 97 del foglio 16 (compresi); si ricongiunge con il torrente Tinella.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rizzi».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Rizzi» e «Barbaresco» riserva docg «Rizzi» è compresa nei Comuni di Treiso ai fogli di mappa numeri 5 e 6 e nel comune di Alba al foglio di mappa n. 69.
La linea di confine sul lato ovest, partendo da sud dalla particella 81 del foglio 69 del Comune di Alba (compresa), prosegue verso nord lungo il Torrente Seno d'Elvio fino ad incrociare il Rio Ressia sul foglio 5 del Comune di Treiso. Sul lato nord segue in un primo tratto il Rio Ressia che attraversa la particella 239 del foglio 5 del Comune di Treiso; prosegue lungo il mappale 61; attraversa i mappali 69, 70, 21, 25, 22 fino al lato nord della particella 198 del foglio 5 del Comune di Treiso comprese. Sul lato est il confine è posto in prossimità del Rio Manzola fino alla particella 110 del foglio 6 del Comune di Treiso (comprese) per proseguire lungo le particelle 132, 134, 853 del foglio 6 di Treiso; attraversa la strada comunale Rizzi per proseguire nel Comune di Alba foglio 69 sulle particelle 452, 69, 70, 71, 72, 73, 96 e 97 (comprese). Il confine sul lato sud è posto in prossimità con il rio Massalupo fino alla particella 81 del foglio 69 di Alba (compresa).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Roccalini»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Roccalini» e «Barbaresco» riserva docg «Roccalini» è compresa nel foglio di mappa numero 7 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest, partendo dalla particella 14 compresa, con il comune di Alba . Sul lato nord la linea di confine attraversa il mappale 123; include interamente i mappali 139 e 133; e attraversa i mappali 2 e 3; prosegue lungo il confine dei mappali numeri 8 e 106(compresi); attraversa il mappale n. 48; continua includendo il mappale 42, attraversa nuovamente il mappale 48 per raggiungere il mappale 50(compreso). Sul lato est la linea di confine è

costituito dai mappali numeri 50, 41 e 42(compresi). Attraversa il mappale 86 e prosegue sul lato sud in prossimità dei mappali numeri 40, 39, 111,112, 28, 29 (compresi). L'ultimo tratto è formato dalla ferrovia e dal torrente Seno d'Elvio.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rocche Massalupo»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Rocche Massalupo» e «Barbaresco» riserva docg «Rocche Massalupo» è compresa nei fogli di mappa numeri 69 e 70 del comune di Alba.
Il confine sul lato ovest, partendo da sud, segue la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio, in direzione Alba fino alla confluenza con il rio Massalupo. Prosegue sul lato nord, partendo dalla confluenza del rio Massalupo con la strada comunale San Rocco Seno d'Elvio, sul rio Massalupo stesso fino a raggiungere il confine comunale di Treiso. Sul lato est confina con il comune di Treiso fino ad incontrare il rio Rocche. A sud segue lo stesso rio Rocche fino all' incontro con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rombone».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Rombone» e «Barbaresco» riserva docg «Rombone» è compresa nei fogli di mappa numeri 3, 4 e 5 del comune di Treiso.
Il confine sul lato ovest, partendo da sud dalla particella 119 del foglio 5 (compresa), segue le particelle 190, 231 e 127 del foglio 4 (comprese); prosegue con la strada vicinale Valeriano (confine comune di Alba), fino alla particella 282 del foglio 4 (compresa). Sul lato nord segue con il rio Chirella fino alla particella 172 del foglio 4 (compresa). Sul lato ovest è rappresentato dalle particelle 172, 277, 433, 434, 244 e 287 del foglio 4 comprese; prosegue sulle particelle 278, 270 e 271 del foglio 3 (comprese); continua sulle particelle 138,139 del foglio 4 comprese.
Sul lato sud segue e include i seguenti mappali: 139, 256, 141, 160, 136, 330, 294, 255, 131, 291 e 190 del foglio 4 compresi.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Roncaglie»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Roncaglie» «Barbaresco» riserva docg «Roncaglie» è compresa nei fogli di mappa numeri 12, 7 e 8 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest con la strada provinciale Alba-Acqui fino al mappale n. 14 del foglio n. 12. Sul lato nord il confine è costituito, partendo dalla strada provinciale Alba-Acqui, dai mappali numeri 14, 16 e 130 del foglio n. 12 e n. 92 e 91/p del foglio n. 7
Il confine segue la strada provinciale Alba-Acqui fino al mappale n. 685 del foglio n. 8. Sul lato nord il confine è formato dalla strada vicinale Berchialla fino alla strada provinciale Alba-Acqui e attraversa il mappale n. 512 del foglio n. 8 fino alla particella 47 del foglio 12 compresa. Il lato est e il lato sud sono compresi nei limiti delle seguenti particelle: 47, 147, 46, 45, 43, 42, 41, 40 fino alla strada provinciale Alba-Acqui.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Roncagliette».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Roncagliette» e «Barbaresco» riserva docg «Roncagliette» è compresa nei fogli di mappa numeri 7, 8 e 12 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest partendo da sud con la particelle 22 e 24 del foglio 7 (comprese), segue a nord, in un primo tratto sui mappali 24, 27 del foglio 7 compresi, segue la strada provinciale Alba-Acqui per continuare lungo un tratto di strada comunale Roccalini col mappale n. 102 del foglio n. 7 e proseguire sui mappali numeri 84, 83, 81, 82, 101,73 e 72 del foglio 7 compresi. Il lato est comprende la particelle 72, 130, 69, 90 del foglio 7, prosegue sul foglio 8 con la particella 431 compresa. Sul lato sud il confine è posto in prossimità della particella 431 del foglio 8 fino alla strada provinciale Alba-Acqui per poi continuare nuovamente tra i mappali numeri 9l/p e 93 del foglio n. 7, n. 15 e 129 del foglio n. 12 e i mappali numeri 91/p e 92 del foglio n. 7, proseguire nuovamente sulla strada Alba-Acqui fino al rio dividente i mappali numeri 105, 100 e 22 del foglio n. 7 (compresi).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ronchi».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Ronchi» e «Barbaresco» riserva docg «Ronchi» è compresa nel foglio di mappa numero 5 del comune di Barbaresco.
La linea di confine sul lato ovest, partendo da sud, segue includendole le particelle 220, 222, 223, 213, 208, 165, 372, 371, 370, 369, 135, 134, 346, 347/p, 133, 346, 366, 101, 99, 98/p, 92 e 90. A nord il confine è situato in prossimità delle particelle 90 e 89 (comprese). Ad ovest la linea di confine segue il limite del foglio fino alla particella 353 (compresa). La linea di confine sul lato sud segue le particelle 353/p, 231, 435, 211, 433, 213, 223/p, 524, 522, 527, 520 e 518/p fino alla strada provinciale Alba-Acqui.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «San Cristoforo».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «San Cristoforo» e «Barbaresco» riserva docg «San Cristoforo» è compresa nel foglio di mappa numero 13 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest e nord con la strada provinciale Alba – Acqui, fino alla particella 698 (compresa). Sul lato est la dividente è rappresentata dalla strada comunale Boglietto e successivamente dalla strada comunale Zocco-Valera fino alla particella 158 (compresa).
Sul lato sud, partendo da est, la dividente è posta in prossimità dei mappali 158, 155, 150, 641, 505 e 201 (compresi). Attraversa i mappali 202, 203, 204 e 210. Prosegue sulla particella 208, incontrandosi con le 206, 623, 810, 707, 709 immettendosi sulla via Borio che si incontra con la strada provinciale Alba–Acqui.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «San Giuliano».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «San Giuliano» e «Barbaresco» riserva docg «San Giuliano» è compresa nel foglio di mappa numero 8 del comune di Neive.
Il confine sul lato ovest e nord segue i mappali 230, 100, 99, 232, 96, 94, 487, 488, 132, 271, 272, 249, 130, 129, 127, 128, 126. Prosegue sul lato est sulla strada vicinale Garombo, via Circonvallazione e con la strada comunale del Cimitero fino alla particella 230 (compresa).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «San Stunet».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «San Stunet» e «Barbaresco» riserva docg «San Stunet» è compresa nei fogli di mappa numeri 7 e 2 del comune di Treiso.
Il confine sul lato ovest, partendo da sud, segue il limite delle particelle 230, 282, 287, 274, 408, 226, 275, 310, 285, 284, e 241; attraversa sulla direttrice la particella 270; prosegue sulle particelle 214, 306, 746 e 412 del foglio 2 (comprese). A nord, partendo da ovest, segue il confine delle particelle 215, 411, 308, 195, 210 del foglio 2(comprese). Sul lato est confina con il comune di Neviglie e sul lato sud è rappresentato dai mappali numeri 342, 341, 295, 343, 345, 336 del foglio 7 (compresi); prosegue lungo la strada vicinale S.Stefanetto fino ad incontrarsi con la particella 230 del foglio 2 (compresa).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Secondine».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Secondine» e «Barbaresco» riserva docg «Secondine» è compresa nel foglio di mappa numero 4 del comune di Barbaresco.
La linea di confine, partendo da sud dalla strada comunale Del Porto, attraversa la particella 82; prosegue sul lato ovest includendo le particelle nn. 78, 325, 74, 376, 97 e 526; prosegue sul lato nord includendo le particelle nn. 526, 69, 522, 55 e 373; attraversa le particelle nn. 401, 90, 94, 99 e 107; si congiunge con la strada comunale Del Porto che delimita il lato est fino alla particella 146 (compresa); prosegue includendo le particelle nn. 136, 195 e 147 fino a raggiungere, sul lato sud, la strada comunale Del Porto.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Serraboella».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Serraboella» e «Barbaresco» riserva docg «Serraboella» è compresa nei fogli di mappa numeri 18 e 21 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la strada comunale Coletta Biestri, interessata nella sua completa estensione.
Sul lato nord la dividente è posta in prossimità dei mappali numeri 36, 40, 41, 43, 46, 49, 638, 48, 672, 314 e 183 del foglio 18 (compresi).
Sul lato est la dividente è posta presso i mappali 312, 326, 645, 369, 382, 413, 412, 420, 421, 503, 501, 514, 515, 516, 517, 532, 518, 623, 442, 415 foglio 18 (compresi); attraversa la strada comunale Montà del Bricco e prosegue sui mappali 9, 263, 10 del foglio 21 (compresi).Sul lato sud il confine è in prossimità della strada vicinale Starda.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Serracapelli».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Serracapelli» e Barbaresco» riserva docg « Serracapelli » è compresa nei fogli di mappa numeri 5, 6 e 7 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la strada comunale Valle Capelli. Sul lato nord e sul lato est il confine è rappresentato dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Castagnole delle Lanze. Sul lato sud, partendo da est, il confine è delimitato in un primo tratto dalla strada comunale Pallareto fino alle particelle 528, segue le particelle 523, 524, 530, 525 del foglio 6 (comprese), prosegue sulla strada vicinale Pallareto, continua sulla strada Valledoglio (foglio 7) fino a ricongiungersi con la strada Val Capelli (foglio 5).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Serragrilli».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Serragrilli» e Barbaresco» riserva docg « Serragrilli » è compresa nei fogli di mappa numeri 7 e 15 del comune di Neive.
Confina a ovest partendo dalla particella 521 del foglio 7 con la strada comunale Valdoglio (che fa da confine tra il foglio 7 compreso ed il foglio 8 menzione Bordini) continua a nord sulla strada comunale Valdoglio.
Sul lato est, partendo da nord, confina in un primo tratto con la strada comunale Valdoglio e intersecandosi con la strada provinciale Alba - Acqui fino alla particella 130 del foglio 7, si prosegue verso ovest, sulle particelle 335, 426, 484, 443, 375, 374 e 169 del foglio 7 (comprese) e successivamente il confine attraversa la strada Montesomo, si immette sul corso Giolitti fino alla particella 235 del fogli 15. Sul lato sud la dividente è posizionata sui mappali numeri 235, 279, 256, 276, 250, 97, 253, 237 del foglio 15 (compresi), segue la strada comunale Borgo Nuovo e la strada comunale dell'Ospedale fino a raggiungere strada Valdoglio.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Starderi».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Starderi» e Barbaresco» riserva docg « Starderi » è compresa nei fogli di mappa numeri 4, 5 e 9 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la menzione geografica Balluri dove la dividente è rappresentata inizialmente dalla strada comunale Pelisseri, per proseguire a nord sulla strada comunale San Gervasio fino alla particella 58 del foglio 4 (compresa).
Sul lato nord il confine è rappresentato dalla dividente posta in prossimità delle particelle 58, 59, 665, 664, 663, 662, 658, 657, 659, 99, 30, 548, 3(comprese); attraversa i mappali 96 e 95; prosegue sulle particelle 126, 449, 127, 746, 133, 479, 757, 524, 568, 483, 137, 139, 151 e 155 del foglio 4 (comprese) e prosegue sulla strada comunale S.Gervasio (tratto confinante col comune di Castagnole delle Lanze – foglio 5) fino all'incrocio strada Val Capelli.
Sul lato est la dividente è rappresentata dalla strada comunale Valle Capelli fino alla particella 673 del foglio 5 (compreso). Il lato sud è delimitato dalle particelle 673, 674, 398, 302 del foglio 5 (comprese) e si ricongiunge in prossimità della strada comunale Pelisseri (foglio 9).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Tre Stelle».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Tre Stelle» e «Barbaresco» riserva docg «Tre Stelle» è compresa nel foglio di mappa numero 8 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest, partendo da sud, con le particelle 581 parte, 522, 681, 682, 683, 375/p, 576/p; segue le particelle 623, 147, 151, 372/p, 503 e 184 (comprese); segue la strada comunale Stazione fino alla particella 324. A nord è divisa dalle particelle 324, 326, 34 e 166, ad est è divisa in un primo tratto dal rio Trifolera; segue sui mappali 168, 160, 176, 333, 533, 142, 150, 523, 124, 123, 122; attraversa la 113, e confina con la 476. Sul lato sud il confine è la strada provinciale Alba-Acqui (Valgrande).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Trifolera».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Trifolera» e «Barbaresco» riserva docg «Trifolera» è compresa nel foglio di mappa numero 8 del comune di Barbaresco.
Il confine sul lato ovest, partendo da sud, segue le particelle 43 , 615, 616, 357 (comprese). A nord prosegue sul limite del foglio fino alla particella 435, per seguire i limiti delle particelle nn. 80, 79, 100, 101, 459, 449, 104, 462 (comprese). Ad est il confine è rappresentato dal limite del foglio fino alla particella 113. Il lato sud è delimitato dalle particelle 113/p, 121, 111, 691, 692, 678, 676, 708, 400, 399, 135, 134, 161, 162, 269, 165, 297 (comprese); il confine prosegue lungo il rio Trifolera fino alla strada comunale Tre Stelle, particella 43 (compresa).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Valeirano».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Valeirano» e «Barbaresco» riserva docg «Valeirano» è compresa nei fogli di mappa numeri 4 e 6 del comune di Treiso.
Tale zona è delimitata sul lato ovest, partendo da sud dalla particella 138 del foglio 6 (compresa), da una linea che include le particelle 684, 854, 672 ,140, 671 ,133 ,108 del foglio 6, per proseguire lungo il rio Manzola e lungo il confine con il foglio 5, fino alla particella 756 (compresa). Prosegue sul foglio 4 sulla strada vicinale Valeirano, includendo le particelle 149, 148, 449, 450, 258 e 293 del foglio 4. Sul lato nord partendo da ovest il confine è rappresentato dalle particelle 293, 325, 337, 324 del foglio 4 (comprese). Sul lato est prosegue sul limite dei mappali 324, 326, 143 del foglio 4 e dei mappali 31, 32, 33, 841, 839, 555, 39, 67, 68, 890, 72, 866 e 887 del foglio 6 (compresi); attraversa la particella 883 del foglio 6 per includere le particelle 895, 894, 692, 694 e 900 del foglio 6 (comprese).A sud confina con la strada comunale Rizzi.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Vallegrande»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Vallegrande» e «Barbaresco» riserva docg «Vallegrande» è compresa nel foglio di mappa numero 2 del comune di Treiso.
La zona è delimitata da una linea che, sul lato ovest, segue il rio S. Stefanetto, sul lato nord, in un primo tratto, segue la strada vicinale Ferrere per proseguire sulle particelle 112 e 107 (comprese). Ad est la linea è posta in prossimità delle particelle 101, 328, 100, 355, 413, 312, 229, 281, 409, 403 e 402 (comprese). A sud prosegue sul limite della particella 402 fino a congiungersi con il rio S. Stefanetto.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Vicenziana».
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» docg «Vicenziana» e «Barbaresco» riserva docg «Vicenziana» è compresa nel foglio di mappa numero 1 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest e sul lato nord col comune di Neive, sul lato nord-est con la strada Boerola delimitante il confine comunale tra Barbaresco e Neive. Sul lato sud, a partire da est, la zona è delimitata da una linea posta presso le particelle nn. 243, 37, 46, 259 e 94 (comprese); la linea prosegue sulla strada comunale Vicenziana fino alla particella 454 (compresa); prosegue includendo le particelle 100 e 101; attraversa la particella 304 fino a raggiungere il confine comunale tra Barbaresco e Neive.

10A01736

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in Paesi terzi, di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 183/2005, in materia di igiene dei mangimi, per l'anno 2009

DITTA ITALIANA	SEDE	STABILIMENTO PAESE TERZO	SEDE STABILIMENTO PAESE TERZO	PAESE TERZO
AGOLIN SA BIERE	ISOLA VICENTINA	ANHUI HERRMAN IMPEX CO LTD	04/05 274 HUPOZHONGCUN CHANJIANG WEST RD HEFEI ANHUI	CINA
AICHEM	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	QINGDAO ORIENTAL TONGXIANG TRADING CO LTD	CINA	CINA
ALPHARMA	SEDE LEGALE WILRIJK GARDEN SQUARE LAARSTRAAT 16 - BELGIO- SEDE PRODUTTIVA DUE TORRI SPA MINERBIO 40061 VIA MACERI SUPERIOR	JAPAN KAKEN PHARMACEUTICAL CO LTD	HONKOMAGONE BUNKYO-KU TOKIO 1138650	GIAPPONE
ALPHARMA	SEDE LEGALE WILRIJK GARDEN SQUARE LAARSTRAAT 16 - BELGIO- SEDE PRODUTTIVA DUE TORRI SPA MINERBIO 40061 VIA MACERI SUPERIOR	PYJANG HOTWAY PHARMACEUTICAL CO LTD	WEST SHENGLI ROAD HENAN	CINA
ASCOR CHIMICI	VIA PIANA 265 CAPOCOLLE DI BERTINORO (FC) PRODUZIONE VIA CADUTI DI VIA FANI 830 (FC)	SPECIAL NUTRIENTS 2766	DOUGLAS MIAMI FLORIDA	USA
ASCOR CHIMICI	VIA PIANA 265 CAPOCOLLE DI BERTINORO (FC)	ASPIRE CHEMICALS	HANZOU CINA	CINA
BALKEM ITALIA	VIA DEL PORTO - MARANO TICINO (NO)	CHELATE MINERALS CORPORATION 3310 WEST 900 SOUTH	NEW HAMPTON N.Y. 10958	USA
BALKEM ITALIA	VIA DEL PORTO - MARANO TICINO (NO)	BALCHEM CORPORATION P.O. BOX 175 SLATE HILL	NEW HAMPTON N.Y. 10958	USA
BAYER SPA	SEDE LEGALE IN MILANO VIA CERTOSA 130 DEPOSITO PRESSO DITTA NEOLOGISTICA SRL IN GARBAGNATE MILANESE VIA DELLE GROANE 126	ISA VALUE N.° 126	TAILANDIA	TAILANDIA
BRENNTAG SPA	SEDE LEGALE VIA KULISCIOFF 22 8MI) E STABIL IN VIA BOCCACCIO 3 TREZZANO SU NAVIGLIO	SUPERFINE MINERALS 198 MASHRUWALA MARG DHARAMPETH EXTN	NAGPUR 440010	INDIA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	MALAYSIAN PHOSPHATE ADDITIVES SDN BHD	609 BLOCK F PHILEO DAMANSARA 1 N 9 YALAN DAMANSARA 46350 SELANGOR DARUL EHSAN	INDIA

DITTA ITALIANA	SEDE	STABILIMENTO PAESE TERZO	SEDE STABILIMENTO PAESE TERZO	PAESE TERZO
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	SUPERFINE MINERALS	198 SAKET DHARAMPETH EXTN MASHRUWALA MARG NAGPUR	CINA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	NB GROUP CO LTD HAOSHENG	HAOSHENG TOWN ZOUPING COUNTY-SHANDONG	CINA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	TIMNA COPPER MINES LTD	DOAR NA EILOT ISRAEL 888000	ISRAELE
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	BIO-CHEM TECNOLOGY LIMITED	1104 ADMIRALTY CENTRE TOWER 1 HONG KONG	CINA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	AMERICAN BIOSYSTEM INC PO BOX 1523	ROANOKE VIRGINIA 24007 USA	USA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	PRYIA CHEMICALS 2 LARISSA 396 B OFF SITLADEVI	TEMPLE ROAD MAHIM 40016	INDIA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	SICHUAN CHUANHENG CHEMICAL GROUP CO LTD	ZAOJIAO DEVELOPMENT ZONE SHIFANG SICHUAN 618400	CINA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	ZHEJIANG DINGDING PHARMACEUTICAL CO LTD	28 DAZHA ROAD HUANGYAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE ZHEJIANG PROVINCE CHINA	CINA
CHEMIFARMA	VIA DON E. SERVADEI 16 (FC)	GLOBAL NATURAL PIGMENT LIMITED ZHUCH ZUCHENG PLANT	EAST OF MIZHOU ROAD ZHUCHENG CITY SHANDONG .	CINA
CHEMIFARMA	VIA DON E. SERVADEI 16 (FC)	CTE TECHNOS (CHINA) LTD YIXING FACTORY	YIXING ECINOMIC DEVELOPMENT ZONE YIXING CHINA	CINA
CORTAL EXTRASOY	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA POSTUMIA DI PONENTE 342 CITTADELLA (PD)	ACACI RIVADOYIA S/N PUERTO NUEVO	C.C. 38 -2900 SAN NICOLAS	ARGENTINA
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS	VIA BORGOGNA 5 (MI)	LOMGCOM ENTERPRISE LTD INDUSTRIAL BASE N.11	THIANZU ROAD HIGH TEC.ZONE HEFEI	CINA
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS	VIA BORGOGNA 5 (MI)	INCASA	RUA SAGUACU 1400 010 JOINVILLE SC BRASIL	BRASILE

DITTA ITALIANA	SEDE	STABILIMENTO PAESE TERZO	SEDE STABILIMENTO PAESE TERZO	PAESE TERZO
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS	VIA BORGOGNA 5 (MI)	MEB METAL VE BILESIKTERI SAN VE TIC. LTD BARIS MHALLESI KOSIYOLU	GEBZE KOKAELI	TURCHIA
EIGNMANN VERONELLI SPA SEDE LEGALE MILANO VIA WITTENGS 3 SEDE PRODUTTIVA IN RHO (MI) VIA DELLA MOSA 6	VIA DELLA MOSA 6 20017 RHO (MI) E SEDE LEGALE IN VIA WITTGENS 3 20123 (MI)	LASON INDIA	PVT LTD INDIA	INDIA
EQUALITY SRL	SEDE LEGALE VIA MONTELLO 20 MILANO MAGAZZINI E UFFICI VIA IV NOVEMBRE 54 SETTIMO TORINESE	BEXO PHARMA INC.1935 DREW ROAD UNIT 28	MISSISSAUGA CANADA	CANADA
EQUALITY SRL	SEDE LEGALE VIA MONTELLO 20 MILANO MAGAZZINI E UFFICI VIA IV NOVEMBRE 54 SETTIMO TORINESE	SVIZZERA EQUIBOLAG	KELZERE 3210 BEAKSTRASSE	SVIZZERA
EQUALITY SRL	SEDE LEGALE VIA MONTELLO 20 MILANO MAGAZZINI E UFFICI VIA IV NOVEMBRE 54 SETTIMO TORINESE	STERIVET	CANADA	CANADA
EQUALITY SRL	SEDE LEGALE VIA MONTELLO 20 MILANO MAGAZZINI E UFFICI VIA IV NOVEMBRE 54 SETTIMO TORINESE	HAWWORNE PRODUCTS INC	PO BOX 226 DUNCKUCK	USA
EURHEMA	VIA GIACOMO LEOPARDI 2/C 42025 CAVRIAGO (RE)	KING WAY CORPORATION	MINGJI DEVELOPMENT ZONE ZOUPING COUNTY SHANDONG PROVINCE CHINA	CINA
EURHEMA	VIA GIACOMO LEOPARDI 2/C 42025 CAVRIAGO (RE)	UMATE INTERNATIONAL LIMITED 11B DINASTY COURT N 22 KIUWEI RD	HEDONG DIST TIANJIN PR OF CHINA	CINA
EUROVO	SEDE LEGALE VIA MENSA N.3 48022 (RA) E STABILIMENTO IN VIA PIACENTINA N.22 45030 OCCHIOBELLO (RO)	INNOVA ANDINA RIVERA NAVARRETE 620 PISO 11 SAN ISIDORO	LIMA PERÙ	PERÙ
FILOZOO	VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	ARCHER DANIELS MIDLAND CO 4666 FARIES PARKWAY	62525 1820 DECATUR ILLINOIS	USA
FILOZOO	VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	BROKSIDE AGRA L.C. 2768 TROXIER WAY	HIGHLSND IL 62249 ILLINOIS	USA
GARZANTI SPECIALITIES	VIA TITO SPERI 8 ((MI) E MAGAZZ. VIA OLONA 79 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)	ZUCHENG HATIAN CO LTD	64 JINGIN R.D. XINXING TOWN ZUCHENG CITY SHANDONG	CINA
GRANDA ZOOTECNICI	VIA P. MASSIA 1 - SAVIGLIANO -(CN) SEDE LEGALE E PRODUTTIVA	MICRON BIO SYSTEMS INC 232229 OLD BUENA VISTA RD	P.O. BOX 868 BUENA VISTA VA 24416	USA

DITTA ITALIANA	SEDE	STABILIMENTO PAESE TERZO	SEDE STABILIMENTO PAESE TERZO	PAESE TERZO
KEMIMPEX	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	QINGDAO ORIENTAL TONGXIANG TRADING CO LTD	CINA	CINA
KEMIMPEX	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HEBEI YUXING BIO-ENGINEERING CO LTD	NINJIN HIGHER AND NEW RECHNOLOGY DEVELOPING AREA HEBEI	CINA
KEMIMPEX	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	NINGXIA DUOWEI PHAR COP. LTD	CHINA P.R.	CINA
KEMIMPEX	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	DALIAN PLATINUM CHEMICALS CO LTD	N.° 24 RUYI STREET SHHEKOU DISTRICT DALINA P.R. CHINA	CINA
KEMIMPEX	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	SHANDONG XINFA PHARMACEUTICAL CO LTD	ADD. N.1 TONXING ROAD KENLI COUNTRY DONGYING P. C. 257500	CINA
KEMIMPEX	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	M/S LEGEND INDUSTRIES	INDIA	INDIA
KEMIMPEX	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HYLEN CO LTD	CINA	CINA
MAIA AGROINDUSTRIALE	VIA VERIZZO N.10 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)	SOCIETA INNOVA ANDINA S.A.	RIVERA NAVARRETE N 620 PISO 11 LIMA 27	PERÙ
METHODO CHEMICALS	VIA A. M. AMPPHERE NOVELLARA (RE)	AMSAL CHEM PRIVATE LIMITED ANKLESHWAR	DISTRICT BARUCH GUJARAT	INDIA
METHODO CHEMICALS	VIA A. M. AMPPHERE NOVELLARA (RE)	DALIAN PLATINUM CHEMICCALS C.O. LIMITED 1304 NO 68 RENMIN ROAD ZHONGSHAN	DISTRICT DALIAN CITY P.R. CHINA 116001	CINA
METHODO CHEMICALS	VIA A. M. AMPPHERE NOVELLARA (RE)	RANSON PTE LTD 101 CEIL STREET UNIT 11 06 TONG ENG BUILDING	TAMILNADU	INDIA
METHODO CHEMICALS	VIA A. M. AMPPHERE NOVELLARA (RE)	G AMPHRAY CHAMBERS 4TH FLOOR SIR PM ROAD	FORT MUMBAI 400001	INDIA
METHODO CHEMICALS	VIA A. M. AMPPHERE NOVELLARA (RE)	WESTERN DRUG PVT LTD F-271 MEWAR INDUSTRIAL AREA MADRI	UDAIPUR 313 001 INDIA	INDIA

DITTA ITALIANA	SEDE	STABILIMENTO PAESE TERZO	SEDE STABILIMENTO PAESE TERZO	PAESE TERZO
METHODO CHEMICALS	VIA A. M. AMPPHERE NOVELLARA (RE)	SHANGAI DESANOPHARMACEUTICAL HOLDING CO 1479 ZHANGHENG ROAD ZHANGJIANG	HI TECH PARK SHANGAI 201203	CINA
METHODO CHEMICALS	VIA A. M. AMPPHERE NOVELLARA (RE)	QINGDAO CENTURY LONGLIVE INTERNATIONAL TRADE CIO LTD	ROM 806 E &D FORTUNE CENTER NO 182-6 HAIER ROAD QINGDAO	CINA
METHODO CHEMICALS	VIA A. M. AMPPHERE NOVELLARA (RE)	HEBEI JIHENG PHARMACEUTICAL CO LTD 368 JIANSHE STREET	HENGSHUI CITY HEBEI 05300	CINA
NESTLÈ PURINA PETCARE NESTLÈ ITALIANA SPA	VIALE G. RICHARD 5 20143 MILANO PRODUZ. VIA CAVOUR 60 46043 CASTIGLIONE DELLE SIVIERE (MN)	THAI UNION MANUFACTURING CO LTD 979/13-16 M FLOOR SM TOWER PHAHOYOTIN ROAD	SAMSENNAI PHAYATHAI BANKOK	TAILANDIA
PRODOTTI ARCA	SEDE LEGALE IN VIA GIACOSA 42 20053 MONZA	DALIAN VANETTA INT I TRAD. CO. LTD -DALIAN	DALIAN	CINA
R.P. CHEM	VIA SAN MICHELE 47 31032 CASALE SUL SILE (TV)	GANSU XUEJING IMP CO LTD	LANZHOU	CINA
RP CHEM	VIA SAN MICHELE 47 31032 CASALE SUL SILE (TV)	TAIYUAN QIAOYOU CHEMICAL INDUSTRIAL CO.LTD	CINA JINYUAN TAIYUAN	CINA
RP CHEM	VIA SAN MICHELE 47 31032 CASALE SUL SILE (TV)	SHANXI FENHE BIOCHEMICAL CO. LTD	GANTING TOWN HONGDONG COUNTY SHANXI	CINA
SINTOFARM SPA	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	JIANGXI SENTAI PHARMACEUTICAL CO LTD NO5	GONGYE ROAD YINGTAN INDUSTRIAL ZONE JIANXI	CINA
SINTOFARM SPA	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	XIAME TOPUSING IMP EXP CO LTD 7 H CHANG AN BUILDIG	LIVING ROAD 361009 XIAMEN CINA	CINA
SINTOFARM SPA	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	PAIK KWANG INDUSTRIAL CO LTD 56 -1	GOCHEOK DONG GURU GU 152 080 KOREA	COREA
SINTOFARM SPA	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA	BROTHER ENTERPRICES HOLDING CO LTD ZHOUWANGMIAG HAINING CITY	ZHEJIANG PROVINCE CHINA	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA SPA	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)	CJ INDONESIA MENARA JAMSOSTEK 21 FLOOR -JL GATOT SUBROTO KAV. 38	JAKARTA 12710 INDONESIA	INDONESIA
TROUW NUTRITION ITALIA SPA	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR)	TROUW NUTRITION USA 115 EXECUTIVE DRIVE HIGHLAND IL 62249 USA	BASF CATALYST LLC 100 CAMPUS DRIVE FLORHAM PARK NJ 07932 USA	USA

10A01691

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gabapentin Hexal A/S»

Estratto determinazione n. 1549 del 2 febbraio 2010

Medicinale: GABAPENTIN HEXAL A/S.

TITOLARE AIC:
Hexal A/S – Edvard Thomsens Vej 14 – 2300 Copenhagen - Danimarca

Confezione
100 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242018/M (in base 10) 14H1R2 (in base 32)

Confezione
100 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242020/M (in base 10) 14H1R4 (in base 32)

Confezione
100 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242032/M (in base 10) 14H1RJ (in base 32)

Confezione
100 mg capsule rigide 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242044/M (in base 10) 14H1RW (in base 32)

Confezione
100 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242057/M (in base 10) 14H1S9 (in base 32)

Confezione
100 mg capsule rigide 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242069/M (in base 10) 14H1SP (in base 32)

Confezione
100 mg capsule rigide 500 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242071/M (in base 10) 14H1SR (in base 32)

Confezione
300 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242083/M (in base 10) 14H1T3 (in base 32)

Confezione
300 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242095/M (in base 10) 14H1TH (in base 32)

Confezione
300 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242107/M (in base 10) 14H1TV (in base 32)

Confezione
300 mg capsule rigide 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242119/M (in base 10) 14H1U7 (in base 32)

Confezione
300 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242121/M (in base 10) 14H1U9 (in base 32)

Confezione
300 mg capsule rigide 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242133/M (in base 10) 14H1UP (in base 32)

Confezione
300 mg capsule rigide 500 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242145/M (in base 10) 14H1V1 (in base 32)

Confezione
300 mg capsule rigide 50 capsule in contenitore HDPE
AIC n. 038242158/M (in base 10) 14H1VG (in base 32)
Confezione
300 mg capsule rigide 100 capsule in contenitore HDPE
AIC n. 038242160/M (in base 10) 14H1VJ (in base 32)

Confezione
400 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242172/M (in base 10) 14H1VW (in base 32)

Confezione
400 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242184/M (in base 10) 14H1W8 (in base 32)

Confezione
400 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242196/M (in base 10) 14H1WN (in base 32)

Confezione
400 mg capsule rigide 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242208/M (in base 10) 14H1X0 (in base 32)

Confezione
400 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242210/M (in base 10) 14H1X2 (in base 32)

Confezione
400 mg capsule rigide 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242222/M (in base 10) 14H1XG (in base 32)

Confezione
400 mg capsule rigide 500 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242234/M (in base 10) 14H1XU (in base 32)

Confezione
400 mg capsule rigide 100 capsule in contenitore HDPE
AIC n. 038242246/M (in base 10) 14H1Y6 (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Capsule rigide

COMPOSIZIONE:
Ogni capsula rigida contiene:

Principio attivo:
100 mg, 300 mg, 400 mg di gabapentin

Eccipienti:
Contenuto della capsula:
amido di mais pregelatinizzato, amido di mais, talco, silice colloidale anidra.

Rivestimento della capsula:
gelatina, sodio lauril solfato.

Inoltre nelle capsule rigide da 100 mg: Titanio diossido (E171)
Inoltre nelle capsule rigide da 300 mg: Titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172).
Inoltre nelle capsule rigide da 400 mg: Titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (172).

PRODUZIONE
Sandoz private Limited, Kalwe Site, Plot. No. 8-A/2 & 8-B, TTC Industrial Estate, Kalwe Block, Village – Dighe, Navi Mumbai 400 708, India

CONFEZIONAMENTO
Sandoz private Limited, Kalwe Site, Plot. No. 8-A/2 & 8-B, TTC Industrial Estate, Kalwe Block, Village – Dighe, Navi Mumbai 400 708, India
Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, D -70839 Gerlingen, Germany.
Salutas Pharma GmbH, Otto con Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germany.
LEK SA – ul Domaniewska 50C – 02672 Warszawa – Polonia

CONTROLLO E RILASCIO LOTTI
Salutas Pharma GmbH, Otto von Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germany.
Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, D -70839 Gerlingen, Germany.

RILASCIO LOTTI ANCHE PRESSO
Sandoz GmbH – Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria.
LEK SA – ul. Domaniewska 50C – 02672 Warszawa – Polonia

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Epilessia
Il Gabapentin è indicato come terapia aggiuntiva nel trattamento di attacchi epilettici parziali in presenza o in assenza di generalizzazione secondaria negli adulti e nei bambini dai 6 anni in poi.
Il Gabapentin è indicato in ionoterapia nel trattamento delle convulsione parziali in presenza o in assenza di generalizzazione secondaria negli adulti e negli adolescenti dai 12 anni di età in poi.
Trattamento del dolore neuropatico periferico
Il gabapentin è indicato negli adulti nel trattamento del dolore neuropatico periferico, quale la neuropatia diabetica dolorosa e la nevralgia post-erpetica.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
100 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242032/M (in base 10) 14H1RJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità
A nota 4
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
Euro 3,90
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
Euro 7,32

Confezione
300 mg capsule rigide 50 capsule in contenitore HDPE
AIC n. 038242158/M (in base 10) 14H1VG (in base 32)

Classe di rimborsabilità
A nota 4
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
Euro 12,34
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
Euro 23,14

Confezione
400 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242184/M (in base 10) 14H1W8 (in base 32)

Classe di rimborsabilità
A nota 4
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
Euro 8,17
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
Euro 15,32

Confezione
300 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 038242107/M (in base 10) 14H1TV (in base 32)

Classe di rimborsabilità
A nota 4
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
Euro 12,34
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
Euro 23,14

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GABAPENTIN HEXAL A/S è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A01719

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levodopa/Benserazide Teva Italia»

Estratto determinazione n. 1550 del 2 febbraio 2010

MEDICINALE
LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA ITALIA

TITOLARE AIC:
Teva Italia S.r.l. – Via Messina, 38 – 20154 Milano

Confezione
200 mg/50 mg compresse 20 compresse in flacone
AIC n. 039452014/M (in base 10) 15MZCG (in base 32)

Confezione
200 mg/50 mg compresse 30 compresse in flacone
AIC n. 039452026/M (in base 10) 15MZCU (in base 32)

Confezione
200 mg/50 mg compresse 50 compresse in flacone
AIC n. 039452038/M (in base 10) 15MZD6 (in base 32)

Confezione
200 mg/50 mg compresse 60 compresse in flacone
AIC n. 039452040/M (in base 10) 15MZD8 (in base 32)

Confezione
200 mg/50 mg compresse 100 compresse in flacone
AIC n. 039452053/M (in base 10) 15MZDP (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compresse

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa contiene:

Principio attivo:
200 mg di levodopa e 50 mg di benserazide come benserazide cloridrato

Eccipienti:
Mannitolo
Cellulosa microcristallina
Amido di mais pregelatinizzato
Calcio fosfato dibasico, anidro
Povidone K-25
Crospovidone
Silice colloidale anidra
Ferro ossido rosso (E 172)
Magnesio stearato

PRODUZIONE
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi st. 13 – H-4042 Debrecen (Ungheria)

CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO E RILASCIO LOTTI
Teva UK Ltd. – Brampton Road – Hampden Park – BN 22 9AG Eastbourne – East Sussex (Regno Unito)
Pharmachemie BV – Swensweg 5 – P.O. Box 552 – 2003 RN Haarlem (Paesi Bassi)
Teva Santè SA – Rue Bellocier – BP 713 - 89107 Sens Cedex (Francia)
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Tàncsics Mihàly st. 82 – 2100 Gödöllö (Ungheria)

CONFEZIONAMENTO
MPF B.V. – Appelhof 13 – 8465 RX Heerenven – Oudehaske (Paesi Bassi)
Pharmapack International B.V. – Bleiswijkseweg, 51 – 2712 PB Zoetermeer (Paesi Bassi)
Belmac, S.A. – C/C, n° 4, Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza (Spagna)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Trattamento dei sintomi del morbo di Parkinson

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
200 mg/50 mg compresse 50 compresse in flacone
AIC n. 039452038/M (in base 10) 15MZD6 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
Euro 6,62
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
Euro 12,41

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA ITALIA è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A01720

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valaciclovir Actavis»

Estratto determinazione n. 1551 del 2 febbraio 2010

MEDICINALE
VALACICLOVIR ACTAVIS

TITOLARE AIC:
ACTAVIS Group PTC ehf. Reykjavìkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður (Islanda)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 3 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258013/M (in base 10) 15G1WX (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258025/M (in base 10) 15G1X9 (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258037/M (in base 10) 15G1XP (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258049/M (in base 10) 15G1Y1 (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258052/M (in base 10) 15G1Y4 (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258064/M (in base 10) 15G1YJ (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258076/M (in base 10) 15G1YW (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258088/M (in base 10) 15G1Z8 (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258090/M (in base 10) 15G1ZB (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258102/M (in base 10) 15G1ZQ (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258114/M (in base 10) 15G202 (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258126/M (in base 10) 15G20G (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039258138/M (in base 10) 15G20U (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039258140/M (in base 10) 15G20W (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039258153/M (in base 10) 15G219 (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039258165/M (in base 10) 15G21P (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 3 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258177/M (in base 10) 15G221 (in base 32)
Confezione
500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258189/M (in base 10) 15G22F (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258191/M (in base 10) 15G22H (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258203/M (in base 10) 15G22V (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258215/M (in base 10) 15G237 (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258227/M (in base 10) 15G23M (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258239/M (in base 10) 15G23Z (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258241/M (in base 10) 15G241 (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258254/M (in base 10) 15G24G (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258266/M (in base 10) 15G24U (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258278/M (in base 10) 15G256 (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258280/M (in base 10) 15G258 (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039258292/M (in base 10) 15G25N (in base 32)
Confezione
500 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039258304/M (in base 10) 15G260 (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039258316/M (in base 10) 15G26D (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039258328/M (in base 10) 15G26S (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 3 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258330/M (in base 10) 15G26U (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258342/M (in base 10) 15G276 (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258355/M (in base 10) 15G27M (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258367/M (in base 10) 15G27Z (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258379/M (in base 10) 15G28C (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258381/M (in base 10) 15G28F (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258393/M (in base 10) 15G28T (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258405/M (in base 10) 15G295 (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258417/M (in base 10) 15G29K (in base 32)
Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258429/M (in base 10) 15G29X (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258431/M (in base 10) 15G29Z (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258443/M (in base 10) 15G2BC (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039258456/M (in base 10) 15G2BS (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039258468/M (in base 10) 15G2C4 (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039258470/M (in base 10) 15G2C6 (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039258482/M (in base 10) 15G2CL (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
250 mg, 500 mg, 1000 mg di valaciclovir

Eccipienti:
Nucleo della compressa:
Cellulosa microcristallina
Povidone
Magnesio stearato

Rivestimento della compressa:
Opadry White Y-5-7068:
Idrossipropilcellulosa

Titanio diossido (E171)
Macrogol 400
Ipromellosa

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO:
Actavis hf. Reykjavìkurvegur 76 IS-220 Hafnarfjörður, Islanda

CONFEZIONAMENTO:
Pharma-Pack Pharmaceutical manufacturing and Servicing Ltd. – Vasùt u. 13, 2040 Budaörs (Ungheria)

TjoaPck B.V. – Columbusstraat 4, 7825 VR Emmen (Olanda)

TjoaPck B.V. – Frankrijklaan 3, 2319PX Hazerswoude-Dorp (Olanda)

Aflofarm Fabryka Lekòw Sp. Z.o.o. – 95-054 Ksaweròw, 31 Szkolna Street (Polonia)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Nei pazienti immunocompetenti:
- trattamento delle infezioni da Herpes Zoster in pazienti con più di 50 anni: il valaciclovir riduce la durata delle infezioni severe e di conseguenza la percentuale di pazienti con dolore associato all'infezione.
- Il valaciclovir è indicato per il trattamento delle infezioni da herpes simplex genitale primario e recidivante.

- Il valaciclovir è indicato per la prevenzione delle infezioni da Herpes Simplex genitale recidivante in pazienti che hanno manifestato almeno 6 ricadute in un anno.

Il valaciclovir è indicato per la profilassi delle infezioni e della malattia da Citomegalovirus (CMV), in particolare a seguito di trapianti renali, tranne che nel caso dei trapianti di polmone.

Si tengano in considerazione le linee guida ufficiali per l'appropriato utilizzo dei farmaci antivirali.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258241/M (in base 10) 15G241 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A Nota 84
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 38,89
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 72,94

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039258379/M (in base 10) 15G28C (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A Nota 84
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 39,06
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 73,25

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VALACICLOVIR ACTAVIS è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

(Tutela brevettuale)

Al fine di garantire la proprietà industriale e ai sensi dell'Art. 10, comma 2, dell'Art. 11 e dell'Art. 13 del dec. Leg.vo 219/06 è fatto obbligo all'Azienda di non commercializzare il medicinale di cui all'art. 1, fino alla scadenza della tutela brevettuale del medicinale di riferimento.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A01721

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valaciclovir Mithridatum»

Estratto determinazione n. 1552 del 2 febbraio 2010

MEDICINALE
VALACICLOVIR MITHRIDATUM

TITOLARE AIC:
Mithridatum Ltd
5th Floor, 86 Jermyn Street,
London SW1Y 6AW
Regno Unito

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819013/M (in base 10) 150P65 (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819025/M (in base 10) 150P6K (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819037/M (in base 10) 150P6X (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819049/M (in base 10) 150P79 (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819052/M (in base 10) 150P7D (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819064/M (in base 10) 150P7S (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819076/M (in base 10) 150P84 (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819088/M (in base 10) 150P8J (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819090/M (in base 10) 150P8L (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819102/M (in base 10) 150P8Y (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819114/M (in base 10) 150P9B (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819126/M (in base 10) 150P9Q (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819138/M (in base 10) 150PB2 (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819140/M (in base 10) 150PB4 (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819153/M (in base 10) 150PBK (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819165/M (in base 10) 150PBX (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819177/M (in base 10) 150PC9 (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819189/M (in base 10) 150PCP (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819191/M (in base 10) 150PCR (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819203/M (in base 10) 150PD3 (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819215/M (in base 10) 150PDH (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
250 mg, 500 mg, 1000 mg di valaciclovir (quale valaciclovir cloridrato monoidrato)

Eccipienti:
Nucleo della compressa:
Cellulosa microcristallina
Povidone
Magnesio stearato

Rivestimento della compressa:
Opadry White Y-5-7068:
Ipromellosa
Idrossipropilcellulosa
Titanio diossido (E171)
Macrogol 400
Ipromellosa

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO DEI LOTTI:
Actavis hf.
Reykjavikurvegur 76
IS-220 Hafnarfjörður, Islanda
INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Nei pazienti immunocompetenti:
- trattamento delle infezioni da Herpes Zoster in pazienti con più di 50 anni: valaciclovir riduce la durata delle infezioni gravi e di conseguenza la proporzione dei pazienti con dolore zoster-associato.
- Il valaciclovir è indicato per il trattamento delle infezioni da herpes simplex genitale primario e recidivante.
- Il valaciclovir è indicato per la prevenzione delle infezioni da Herpes Simplex genitale recidivante in pazienti che hanno manifestato almeno 6 episodi in un anno.

Il valaciclovir è indicato per la profilassi delle infezioni e della malattia da Citomegalovirus (CMV), in particolare a seguito di trapianti renali, tranne che nel caso dei trapianti di polmone.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819138/M (in base 10) 150PB2 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A Nota 84

Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 38,89
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 72,94

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038819177/M (in base 10) 150PC9 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A Nota 84
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 39,06
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 73,25

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VALACICLOVIR MITHRIDATUM è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

(Tutela brevettuale)

Al fine di garantire la proprietà industriale e ai sensi dell'Art. 10, comma 2, dell'Art. 11 e dell'Art. 13 del dec. Leg.vo 219/06 è fatto obbligo all'Azienda di non commercializzare il medicinale di cui all'art. 1, fino alla scadenza della tutela brevettuale del medicinale di riferimento.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A01722

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Provigil»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2899 del 18 dicembre 2009

Titolare AIC: CEPHALON S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in ROMA, Piazza G. Marconi n° 25, 00144 - Codice Fiscale 04936501008

Medicinale: **PROVIGIL**

Variazione AIC: 7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti
8.a Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo dei lotti modifica delle specifiche relative al medicinale

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione di un sito di produzione per tutto il processo produttivo, come da tabella allegata:

Officina di produzione compresse:	
Da:	**A:**
Officina di produzione compresse: DSM Pharmaceuticals Inc. 5900 NW Greenville Boulevard, Greenville North Carolina 27834, US e Patheon Inc 2100 Syntex Court, Mississauga Ontario L5N 7K9, Canada **Controllo lotti:** Patheon Inc. Burlington Century Operations 977 Century Dr., Burlington Ontario L7L 5J8, Canada **Confezionamento delle compresse** Quality (Burnley) Ltd (QBL), UK. **Controllo Qualità** Tepnel Scientific Services, Edinburgh, UK. **Rilascio lotto** QBL	**Laboratoires MACORS** Rue des Caillottes, ZI Plaine des Isles, 89000 Auxerre, Francia **- Produzione** **- Confezionamento** **- Analisi Controllo Qualità** **- Rilascio** **Sito alternativo di confezionamento secondario** **Cephalon France** 5 rue Charles Martigny 94700 Maisons Alfort Francia *Fiege Logistics Italia S.p.A* *Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala* *Milano* *Italia* **Sito alternativo di Controllo** **Cephalon France**

Sito alternativo di confezionamento secondario in Italia Fiege Logistics Italia S.p.A Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala Milano Italia	19 avenue du Pr Cadiot 94700 Maisons-Alfort Francia **Sito alternativo di rilascio** **Cephalon France** 20 rue Charles Martigny 94700 Maisons-Alfort Francia

relativamente alla confezione sottoelencata:
AIC N. 034369013 - "100 mg compresse" 30 compresse

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A01168

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio carbonato + vitamina D3 Ratiopharm»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 271 del 27 gennaio 2010

Titolare AIC: RATIOPHARM GMBH con sede legale e domicilio in GRAF-ARCO STRASSE 3, D-89079 - ULM (GERMANIA)
Medicinale: **CALCIO CARBONATO + VITAMINA D3 RATIOPHARM**
Variazione AIC: Presentazione di certificato d'idoneità della Farmac. eur. nuovo o aggiornato da parte di nuovo produtt. (sost. o aggiunta) di altre sostanze

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla presentazione di un CEP aggiornato per il principio attivo CALCIO CARBONATO da parte di un nuovo produttore.
Il CEP che si autorizza è: **R1-CEP 1997-065 REV 04,** Titolare SCORA SA, Sito di produzione SCORA SA, come di seguito riportato:

DA	A
Produttore attualmente autorizzato per il principio attivo CALCIO CARBONATO*:* Società Generale per l'Industria della Magnesia SPA – Angera (VA)	*Produttore proposto per il principio attivo* CALCIO CARBONATO*:* ~~Società Generale per l'Industria della Magnesia SPA – Angera (VA)~~ **SCORA SA** **Rue de L'usine – 62132 Caffiers (Francia)** **R1-CEP 1997-065 REV 04**

relativamente alla confezione sottoelencata:
AIC N. 034798013 - "1000 mg + 880 u.i. granulato effervescente" 30 bustine

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A01756

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isopuramin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 273 del 27 gennaio 2010

Titolare AIC:	BAXTER S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale dell' Industria, 20, 00144 - ROMA (codice fiscale 00492340583)
Medicinale:	**ISOPURAMIN**
Variazione AIC:	Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla Presentazione del certificato d'idoneità aggiornato della Farmacopea Europea n. R1-CEP 1998-137-Rev 01, relativo al P.A. Triptofano, a partire dal DMF e concomitante sottomissione delle versioni intermedie dei CEP, da parte del produttore attualmente autorizzato Ajinomoto Co., INC., che produce presso i seguenti siti:

- Ajinomoto Co., INC., Kawasaki Plant 1 Suzuki-Cho, 1-Chome Kawasaki-Ku Japan-210-8680 Kawasaki, Kanagawa;
- Ajinomoto Co., INC., Tokai Plant 1730 Hinaga, Yokkaichi Japan-510-0885 Mie;
- Ajinomoto Aminoscience LLC, North Carolina Plant 4020 Ajinomoto Drive United States Am.-27610 Raleigh, North Carolina

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 020580130 - "7% soluzione per infusione " flacone 250 ml
AIC N. 020580155 - "10% soluzione per infusione" flacone 100 ml (sospesa)
AIC N. 020580181 - "3% soluzione per infusione " flacone 100 ml (sospesa)
AIC N. 020580193 - " 3 % soluzione per infusione " 30 flaconi 250 ml
AIC N. 020580205 - " 3 % soluzione per infusione " 20 flaconi 500 ml
AIC N. 020580217 - " 7 % soluzione per infusione " 20 flaconi 500 ml
AIC N. 020580229 - " 10 % soluzione per infusione " 30 flaconi 250 ml
AIC N. 020580231 - " 10 % soluzione per infusione " 20 flaconi 500 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per le confezioni ""10% soluzione per infusione" flacone 100 ml" (AIC N° 020580155), ""3% soluzione per infusione " flacone 100 ml" (AIC N° 020580181), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

10A01749

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Menovis»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 274 del 27 gennaio 2010

Titolare AIC: TEOFARMA S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Fratelli Cervi, 8, 27010 - VALLE SALIMBENE - PAVIA (codice fiscale 01423300183)
Medicinale: **MENOVIS**
Variazione AIC: Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla presentazione di un CEP aggiornato per il principio attivo ESTRADIOLO BENZOATO da parte di un nuovo produttore. Il CEP che si autorizza è: **R1-CEP 2003-001 Rev 00 ,** Titolare: N.V. ORGANON, Sito di produzione: N.V. ORGANON, come di seguito riportato:

DA	A
HOECHST MARION ROUSSEL 111, ROUTE DE NOISY 92320 ROMAINVILLE FRANCE	**N.V. ORGANON** **KLOOSTERSTRAAT, 6** **THE NETHERLANDS – 5349** **R1-CEP 2003-001 Rev 00**

relativamente alla confezione sottoelencata:
AIC N. 002868014 - "5mg +50mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile "im 1 flaconcino + 1 fiala 4 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A01751

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benexol»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 277 del 27 gennaio 2010

Titolare AIC: BAYER S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Certosa, 130, 20156 - MILANO (codice fiscale 05849130157)

Medicinale: **BENEXOL**

Variazione AIC: Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla presentazione di un certificato di conformità alla Ph. Eur. aggiornato rilasciato al produttore SANOFI CHEMIE – Gentilly (Francia) - sito di produzione a Romainville per il p.a. *Idrossicobalamina Acetato*. Il CEP che si autorizza è **R1-CEP 2001-179-Rev 01** del 15.10.2008.
Il p.a. è controllato sulla base delle specifiche riportate nella relativa monografia di Ph. Eur. e di quelle aggiuntive del CEP:

- sostanze correlate (HPLC): impurezza A NMT 1%, impurezza B NMT 1%, impurezza RRT 0.93 NMT 1,5%, C8 epimero di idrossicobalamina NMT 1,5%, cianocobalamina 1%, ogni altra impurezza NMT 0,5%, impurezze totali 4%
- solventi residui (GC): acetone NMT 5000 ppm
- pH: 5,5-6,5

il periodo di retest è fissato in 24 mesi , con conservazione a 2-8°C in contenitore di alluminio con tappo di polietilene e cappuccio in plastica

relativamente alla confezione sottoelencata:
AIC N. 020213132 - "dosaggio alto polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 6 fiale polvere + 6 fiale solvente da 2 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A01757

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gola Action»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 281 del 27 gennaio 2010

Titolare AIC: IODOSAN S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Zambeletti, 20021 - BARANZATE - MILANO (codice fiscale 05085580156)

Medicinale: **GOLA ACTION**

Variazione AIC: Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla presentazione del Certificato d'Idoneità aggiornato della Farmacopea Europea n. R1-CEP 2001-265-Rev 00, relativo al P.A. Cetilpiridinio Cloruro, a partire dal Drug Master File originariamente in possesso del produttore e concomitante sottomissione delle versioni intermedie di Cep, da parte del produttore attualmente autorizzato Vertellus Health and Speciality Products LLC, 215 North Centennial Street United States Am.-49464-1309 Zeeland. Il suddetto CEP riporta le seguenti specifiche addizionali:
- Related Substances:
  Any unspecified impurity NMT 0.10%;
- Residual solvents:
  Pyridine NMT 180 ppm;
  Metiletilketone NMT 3000 ppm.

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 033501014 - "3mg+1mg compresse orosolubili senza zucchero" 20 compresse
AIC N. 033501026 - "150 mg/100 ml + 500 mg/100 ml spray per mucosa orale" 1 flacone 10 ml
AIC N. 033501038 - "150 mg/100 ml + 50 mg/100 ml collutorio" 1 flacone da 150 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A01748

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Almarytm»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 282 del 27 gennaio 2010

Titolare AIC: MEDA PHARMA S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Brenta, 18, 20139 - MILANO (codice fiscale 00846530152)

Medicinale: **ALMARYTM**

Variazione AIC: Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla presentazione di un certificato di idoneità alla Farmacopea Europea relativo al principio attivo FLECAINIDE da parte di un sito approvato, al fine di aggiornare la versione del CEP. Il CEP che si autorizza è: **R0-CEP-2005-278-Rev 01**, titolare LABORATOIRES 3M SANTE', siti di produzione LABORATOIRES 3M SANTE' NICHOLAS PIRAMAL INDIA LIMITED, come di seguito riportato:

DA	A
Part IIC (3,2S) in existing dossier	*Holder:* Laboratoires 3M Santè Avenue Du 11 Novembre France-45300 Pithiviers *Site(s) of production:* Laboratoires 3M Santè Avenue Du 11 Novembre France-45300 Pithiviers **Nicholas Piramal India Limited,** **Digwall Village** **Kohir Mandal** **Medak District** **India-502 321** **Andhra Pradesh** ~~R0-CEP 2005-278.Rev 00~~ **R0-CEP 2005-278. Rev 01**

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 025728015 - "100 mg compresse"20 compresse
AIC N. 025728027 - "150 mg/15 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso"5 fiale 15 ml
AIC N. 025728066 - " 100 mg compresse " 60 compresse

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A01758

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oftimolo»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 283 del 27 gennaio 2010

Titolare AIC: FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via E. Fermi, 50, 20019 - SETTIMO MILANESE - MILANO (codice fiscale 07486020154)

Medicinale: **OFTIMOLO**

Variazione AIC: Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato Adeguamento Standard Terms

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla presentazione del Certificato d'Idoneità aggiornato della Farmacopea Europea n. R1-CEP 1996-049-Rev.05, relativo al P.A. Timololo Maleato, a partire dal CEP non immediatamente precedente R1-CEP 1996-049-Rev 02 e concomitante sottomissione delle versioni intermedie, da parte del produttore attualmente autorizzato PCAS Finland Oy, Messukentankatu 8 FIN-20101 Turku.

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 028549018 – "0,25% collirio" flacone 5 ml
AIC N. 028549032 – "0,50% collirio" flacone 5 ml

In adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:
Da:
AIC N. 028549018 - flacone 5 ml 0,25%
AIC N. 028549032 – collirio 5 ml 0,50%

A:
AIC N. 028549018 – "0,25% collirio" flacone 5 ml
AIC N. 028549032 – "0,50% collirio" flacone 5 ml

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A01750

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Borocillina Balsamica».

Estratto determinazione AIC/N/V n. 188 del 21 gennaio 2010

Medicinale: NEO BOROCILLINA BALSAMICA.

Titolare AIC: Alfa Wassermann S.p.a. (codice fiscale 00556960375), con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi, 1, 65020 - Alanno - Pescara (Italia).

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta ditta - Adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 024960027 - 20 compresse.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

AIC n. 024960027 - 20 compresse,

varia in:

AIC n. 024960027 - «compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti non possono essere più dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01695

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Suprefact»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 189 del 21 gennaio 2010

Medicinale: SUPREFACT.

Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale 00832400154), con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (Italia).

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 025540016 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 5,5 ml;

AIC n. 025540028 - «0,1 mg/erogatore spray nasale, soluzione» 1 flacone da 10 g + erogatore;

AIC n. 025540030 - «6,3 mg impianto a rilascio prolungato» 1 siringa preriempita monouso.

I lotti già prodotti non possono essere più dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01694

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lonarid»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 192 del 21 gennaio 2010

Medicinale: LONARID.

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale 00421210485), con sede legale e domicilio fiscale in località Prulli, 103/C, 50066 - Reggello - Firenze (Italia).

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta amministrazione - Adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica degli stampati (etichette), relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 020204107 - «Adulti 400 mg + 20 mg supposte» 6 supposte;

AIC n. 020204119 - «200 mg + 5 mg supposte» 6 supposte.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

AIC n. 020204119 - «200 mg + 5 mg supposte» 6 supposte;

varia in:

AIC n. 020204119 - «Bambini 200 mg + 5 mg supposte» 6 supposte.

I lotti già prodotti non possono essere più dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 020204107 - «Adulti 400 mg + 20 mg supposte» 6 supposte;

AIC n. 020204119 - «200 mg + 5 mg supposte» 6 supposte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01693

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1482 del 2 dicembre 2009, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spirofur».

Nell'estratto della determinazione n. 1482/2009 del 2 dicembre 2009 relativa al medicinale per uso umano SPIROFUR pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2009 - Supplemento ordinario n. 242 - serie generale - n. 300 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Confezione: 50 mg capsule rigide 10 capsule - A.I.C. n. 023749017 (in base 10) 0QNSDT (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 2,79.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 4,60.

Leggasi:

Confezione: 50 mg capsule rigide 10 capsule - A.I.C. n. 023749017 (in base 10) 0QNSDT (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa) € 2,16.

Prezzo al pubblico (iva inclusa) € 3,56.

10A01718

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 1 del 18 gennaio 2010

Il Presidente della regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992, con ordinanza del Presidente del Consiglio del Ministri n. 3800 dell'8 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 per la grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria dl Viareggio, in provincia di Lucca, rende noto che con propria ordinanza n. 1 del 18 gennaio 2010 ha provveduto alla modifica dell'allegato 1) dell'O.P.G.R. n. 24 del 24 novembre 2009 relativa alle procedure di delocalizzazione;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew /della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 25 gennaio 2010 - Parte prima.

10A01731

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Aggiornamento delle perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 13 gennaio 2010 e riguardano i territori comunali dei comuni di Cellino San Marco (Brindisi), Mesagne (Brindisi), Racale (Lecce), Porto Cesareo (Lecce), Ostuni (Brindisi), San Severo (Foggia), San Vito dei Normanni (Brindisi), Turi (Bari), Monopoli (Bari), Leverano (Lecce). Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

10A01732

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-034) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00